

RESOCONTO STENOGRAFICO

617.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **Oddo BIASINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	53841	licata, nonché misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli (4490).	
Disegno di legge: (Annunzio)	53841	PRESIDENTE	53857, 53858, 53860
Disegni di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale) .	53841	BORTOLANI FRANCO, Sottosegretario di <i>Stato per le finanze</i>	53858
Disegno di legge di conversione (De- liberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regola- mento): Conversione in legge del decreto- legge 28 febbraio 1987, n. 52, re- cante proroga di termini per l'attua- zione di interventi nelle zone terre- motate della Campania e della Basi-		FERRARA GIOVANNI (Sin. Ind.), Rela- tore	53857
		GEREMICCA ANDREA (PCI)	53858
		Disegno di legge di conversione (De- liberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regola- mento): Conversione in legge del decreto- legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricerca-	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

PAG.	PAG.
tori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola (4492).	
PRESIDENTE 53865, 53866, 53867, 53868, 53869	
FERRI FRANCO (PCI) 53867	
RALLO GIROLAMO (MSI-DN) 53866	
SODANO GIAMPAOLO (PSI) 53869	
TAMINO GIANNI (DP) 53866	
TESSARI ALESSANDRO (PR) 53868	
VINCENZI BRUNO (DC), <i>Relatore</i> 53865, 53868	
ZAMBERLETTI GIUSEPPE, <i>Ministro senza portafoglio</i> 53866	
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari (4362).	
PRESIDENTE 53874, 53875, 53876, 53877, 53878	
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) . 53877	
BOSCO BRUNO (DC) 53874	
ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI) 53878	
GEREMICCA ANDREA (PCI) 53875, 53876	
RONCHI EDOARDO (DP) 53876	
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale (4421).	
PRESIDENTE 53883, 53892, 53894, 53896, 53915, 53917, 53918, 53919	
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) . 53917, 53918, 53919	
BERNARDI GUIDO (DC), <i>Relatore per la X Commissione</i> 53915, 53918	
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO (MSI-DN) 53894	
RIDI SILVANO (PCI) 53891	
	RUTELLI FRANCESCO (PR) 53915
	SANTONASTASO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> 53917, 53919
	TAMINO GIANNI (DP) 53892
	TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 53917, 53918, 53919
Proposte di legge:	
(Annunzio) 53841	
Interrogazioni, interpellanze e mozione:	
(Annunzio) 53919	
Consiglio regionale:	
(Trasmissione di documento) 53845	
Corte costituzionale:	
(Annunzio di sentenze) 53842	
Documenti ministeriali:	
(Trasmissione) 53845	
Domande di autorizzazione a procedere (Esame):	
PRESIDENTE 53845, 53846, 53847, 53848, 53849, 53853, 53854, 53855, 53856, 53857	
ALBERINI GUIDO (PSI), <i>Relatore</i> 53854	
ARMELLIN LINO (DC), <i>Relatore</i> . 53856, 53857	
CRISTOFORI NINO (DC) 53846	
FAGNI EDDA (PCI), <i>Relatore</i> 53855	
FRACCHIA BRUNO (PCI), <i>Relatore</i> 53848, 53854, 53855	
GITTI TARCISIO (DC) 53849	
MANNUZZU SALVATORE (Sin. Ind.), <i>Presidente della Giunta</i> . 53847, 53848, 53856	
POCHETTI MARIO (PCI) . 53846, 53847, 53848	
PONTELLO CLAUDIO (DC) 53845, 53849	
RUTELLI FRANCESCO (PR) 53854	
Votazioni segrete 53849, 53861, 53869, 53879	
Votazione segreta di un disegno di legge 53879	
Ordine del giorno delle sedute di domani 53919	

La seduta comincia alle 16.

FILIPPO FIANDROTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Fracanzani e Piro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 10 marzo 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI ed altri: «Norme per la determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità» (4508);

IANNIELLO: «Disposizioni relative all'accesso alla dirigenza del personale direttivo del Ministero delle finanze» (4509).

È stata inoltre presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BALZARDI ed altri: «Istituzione della provincia di Verbania» (4511).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 1987:

dal Ministro per i beni culturali e ambientali:

«Interventi di tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale» (4510).

Sarà stampato e distribuito.

Autorizzazione di relazioni orali.

PRESIDENTE. Ricordo che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede per domani la discussione dei seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari» (4336);

«Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria» (4458);

«Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e

della Basilicata, nonché misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli» (4490);

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola» (4492);

S. 2160. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (*approvato dal Senato*) (4503);

S. 2153. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio» (*approvato dal Senato*) (4499);

S. 2154. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità» (*approvato dal Senato*) (4505).

Le Commissioni competenti si intendono pertanto autorizzate sin da ora a riferire oralmente all'Assemblea.

Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 19 dicembre 1986 copia delle sentenze nn. 269, 271 e 272,

depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale della norma di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 luglio 1930, n. 1278 (Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione)» (doc. VII, n. 506);

«L'illegittimità costituzionale degli articoli 44 n. 1, della legge regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio) e l'allegata tabella A, lettera e); 1 della legge regione Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa; 4 della legge regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio); 1 della legge regione Lazio 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire 8.000 per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; 57, quarto comma, della legge regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; 57, secondo comma, della legge regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia) nella parte in cui determina in lire 8.000 per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie;

non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 14 della tariffa allegata alla legge regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali)» (doc. VII, n. 508);

«L'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, n. 2, della legge regione Lombardia approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata il 24 febbraio 1983, recante modifiche ed integrazioni alla tariffa an-

nessa alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» (doc. VII, n. 509).

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 il Presidente della Corte costituzionale ha altresì trasmesso con lettera in data 23 dicembre 1986 copia della sentenza n. 285, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 62, terzo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'articolo 50, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) limitata-mente alla parte in cui — ai fini del diritto a pensione degli orfani — prevedono l'ina-bilità a proficuo lavoro nonché le precarie determinate condizioni economiche del pa-dre» (doc. VII, n. 513).

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha infine trasmesso con lettere in data 31 dicembre 1986 copia delle sentenze nn. 296, 300 e 303, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha di-chiarato:

«L'illegittimità costituzionale della legge della regione Valle d'Aosta appro-vata il 19 aprile 1985 e riapprovata il 4 luglio 1985, recante intervento della re-gione sulla partecipazione degli assistiti alle spese per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio» (doc. VII, n. 517);

«L'illegittimità costituzionale del com-binato disposto degli articoli 59, richia-mato dall'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fal-limento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 429, terzo comma, del codice di procedura ci-vile, nella parte in cui esclude la rivaluta-

zione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo;

«L'illegittimità costituzionale degli arti-coli 55, comma primo, richiamato dall'ar-ticolo 169 e 54, comma terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non estendono il privilegio agli inte-ressi dovuti sui crediti privilegiati di la-voro nella procedura di concordato pre-ventivo del datore di lavoro» (doc. VII, n. 521);

«L'illegittimità costituzionale dell'arti-colo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al de-creto di ingiunzione);

L'illegittimità costituzionale dell'arti-colo 653, comma terzo, del codice di pro-cedura civile, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 358» (doc. VII, n. 524).

La Corte costituzionale ha altresì depo-sitato in cancelleria il 19 dicembre 1986 le sentenze nn. 270 e 273 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di legitti-mità costituzionale degli articoli 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli im-piegati civili dello Stato); 41 della legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato); 8, primo comma, let-tera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (San-zioni disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicu-rezza), nonché dell'articolo 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con la legge 27 giugno 1942, n. 851 e dell'articolo 57, lettera *a*, del decreto del Presidente della Repub-blica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giu-ridico del personale delle USL)» (doc. VII, n. 507);

«Cessata la materia del contendere in ordine al ricorso relativo al disegno di

legge della regione Emilia-Romagna approvato il 2 giugno 1977 e riapprovato il 13 ottobre 1977 recante abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1972, n. 16, sull'assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia» (doc. VII, n. 510).

La Corte costituzionale ha inoltre depositato in cancelleria il 23 dicembre 1986 le sentenze nn. 283, 284 e 286 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Che non spetta all'autorità giudiziaria autorizzare la realizzazione di una pista da sci ai fini dell'interesse generale alla pubblica incolumità, là dove il provvedimento autorizzatorio richiesto per il compimento dei relativi lavori rientra nelle attribuzioni della pubblica amministrazione;

annulla di conseguenza i provvedimenti del pretore di Pistoia» (doc. VII, n. 511);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, secondo comma del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 92, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato);

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 583 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali e assistenziali)» (doc. VII, n. 512);

«Non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrab-

bando di tabacchi esteri)» (doc. VII, n. 514).

La Corte costituzionale ha infine depositato in cancelleria il 31 dicembre 1986 le sentenze nn. 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302 e 304 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma quinto, 5, commi secondo, terzo e quarto, 6, commi secondo e terzo, 10 e 13, commi secondo e terzo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988);

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma primo, della legge n. 595 del 1985 suindicata» (doc. VII, n. 515);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 169 del codice penale» (doc. VII, n. 516);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, articolo 1, quale risultava dopo la sua sostituzione ad opera dell'articolo 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'articolo 14 della legge 4 giugno 1985, n. 281» (doc. VII, n. 518);

«Che spetta allo Stato la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali;

la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità concernente gli articoli 8 - 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199» (doc. VII, n. 519);

«Cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana

proposta, della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° aprile 1981 dal titolo 'Assunzione a carico della regione delle spese per il personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica '» (doc. VII, n. 520);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma secondo, della legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore)» (doc. VII, n. 522);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420, commi primo e ultimo, del codice di procedura civile» (doc. VII, n. 523);

«Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 15 della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna) e all'articolo 2 della legge regione Puglia 15 novembre 1977, n. 36 (Modifica della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8)» (doc. VII, n. 525).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII nn. 507 e 519), alla IV (doc. VII nn. 516, 521, 522, 523 e 524), alla VI (doc. VII nn. 508, 509 e 513), alla VIII (doc. VII n. 510), alla XIV (doc. VII nn. 515 e 517), alla I e alla II (doc. VII n. 511), alla I e alla IV (doc. VII n. 525), alla I e alla VIII (doc. VII n. 520), alla III e alla IV (doc. VII n. 506), alla IV e alla VI (doc. VII nn. 514 e 518), alla IV e alla XIII (doc. VII n. 512), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione da un consiglio regionale.

PRESIDENTE. Nel mese di febbraio è pervenuto un ordine del giorno del consiglio regionale della Lombardia.

Questo documento è stato trasmesso alle Commissioni competenti per materia ed è a disposizione dei deputati presso il Servizio affari regionali e delle autonomie.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, con lettera in data 9 marzo 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1987 (doc. XXXV, n. 15).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 6 marzo 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, la relazione sull'organico del personale militare in servizio al 31 dicembre 1986, ripartito per Forza armata, per grado e per posizione di stato, nonché sugli oneri delle retribuzioni del personale militare come sopra ripartito (doc. LXXV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Esame di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

CLAUDIO PONTELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PONTELLO. Onorevole Presidente, il collega Testa, che è relatore su alcune delle domande di autorizzazione a

procedere oggi all'ordine del giorno, a cominciare dalla prima, quella riguardante l'onorevole Urso, ha inviato un telegramma alla Giunta delle autorizzazioni a procedere (e da questa poi trasmesso alla Presidenza della Camera) con il quale, dando notizia di un suo improvviso ed urgente ricovero in clinica, chiede il rinvio dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all'ordine del giorno delle quali è relatore. In particolare, l'onorevole Testa chiede che venga rinviata quella che riguarda l'onorevole Urso, di cui al doc. IV, n. 130 sul quale si ripromette quale relatore, di aggiungere alcune integrazioni, alla relazione scritta già depositata.

Faccio mia, per quanto mi riguarda, la richiesta dell'onorevole Testa di rinviare l'esame di tutte le domande all'ordine del giorno di cui è relatore il predetto collega, e in particolare quella riguardante l'onorevole Urso, e cioè quelle di cui ai docc. IV, nn. 130, 185, 196, 203, 204 e 205.

PRESIDENTE. Sulla proposta formulata dall'onorevole Pontello ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola ad un oratore contro e ad uno a favore, ove ne venga fatta richiesta.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Noi, signor Presidente, non vediamo per quale motivo debba essere rinviato l'esame di queste domande di autorizzazioni a procedere. Faccio osservare che non infrequentemente, in analoghi casi di esame di domande di autorizzazioni a procedere, si è proseguito anche in mancanza del relatore. In tali casi, di norma il presidente della Giunta, avendo esaminato tutti gli atti, si è rimesso alla relazione scritta già presentata all'Assemblea ed ha lasciato che questa procedesse indipendentemente dalla presenza o meno del relatore.

Credo che anche oggi si debba procedere in tal modo. Dovrei altrimenti rilevare che da parte di alcuni vi è la mancanza di volontà di esaminare queste domande di autorizzazione a procedere.

Già in occasione dell'ultimo esame di domande di autorizzazione a procedere — presiedeva l'Assemblea l'onorevole Az-zaro, signor Presidente — ci siamo trovati di fronte a difficoltà, perché di fatto si tendeva a far rinviare l'esame della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Di Donato. Fu richiesta una votazione a scrutinio segreto, nel tentativo di fare in modo che fosse sospesa la seduta. Anzi, una richiesta di sospensione della seduta era già stata avanzata. La richiesta dello scrutinio segreto fu, però, ritirata a seguito di un nostro intervento.

Oggi, di fronte ad una domanda di autorizzazione a procedere, che io ritengo essere, tra le tante, la più importante, il relatore tende a provocarne il rinvio dell'esame, sulla base della impossibilità da parte del relatore stesso ad essere presente.

Credo che questa non sia una ragione valida ai fini di un rinvio dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in questione. Il presidente della Giunta, come è avvenuto in altre occasioni, infatti, potrà riferire o rimettersi alla relazione scritta, consentendoci di procedere.

NINO CRISTOFORI. Chiedo di parlare a favore della proposta dell'onorevole Pontello.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CRISTOFORI. Come ha riferito l'onorevole Pontello, la richiesta avanzata dall'onorevole Testa ha una sua ragione. Il relatore, onorevole Testa, ritiene, cioè, di dover aggiungere, in sede di Assemblea, alcune valutazioni rispetto alla relazione scritta.

A noi sembra che, poiché non sussistono motivi per pensare che l'assenza del relatore non sia ampiamente giustificata,

sia opportuno accogliere la richiesta del relatore.

Credo che sia abbastanza inusitato che in questa Camera, di fronte alla richiesta di un relatore di rinviare l'esame di una domanda di autorizzazione a procedere, stante la sua assenza dovuta a cause personali di salute, essendo egli ricoverato in clinica, si ritenga di non poter accogliere tale richiesta.

Prego, quindi, l'onorevole Pochetti di tener presente questo elemento, non dovuto a cattiva volontà e che ritengo possa ripetersi ancora in quest'aula. Si tratta di assumere un comportamento che tenga conto anche di condizioni oggettive in cui noi dobbiamo lavorare.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cristofori. Devo porre in votazione...

MARIO POCHETTI. È possibile sentire il parere del presidente della Giunta?

PRESIDENTE. Se il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere desidera intervenire, può farlo.

SALVATORE MANNUZZU, Presidente della Giunta. Prendo la parola solo per dirle, Presidente, che questa richiesta sull'ordine dei lavori attiene, mi sembra, alla discrezionalità politica e che, se l'Assemblea lo riterrà, io sostituirò il relatore Testa.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, vorrei porle un quesito. Chiedo se sia possibile...

PRESIDENTE. Lei è già intervenuto contro la richiesta Pontello, onorevole Pochetti.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, voglio soltanto porre un quesito attinente alle procedure di questa Camera.

Signor Presidente, è possibile che venga posta in votazione una proposta di rinvio di un argomento iscritto all'ordine del giorno, della seduta, predisposto sulla base del vigente calendario dei lavori

dell'Assemblea? Io credo che ciò non sia possibile poiché l'Assemblea è tenuta, dal momento in cui il calendario è stato approvato, a procedere senza ulteriori ritardi.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, credo che non vi sia dubbio circa l'ammissibilità della proposta, sulla quale quindi l'Assemblea può esprimersi. Per di più essa non sovverte l'ordine del giorno della seduta, ma semplicemente si limita a proporre di rinviare ad altra seduta l'esame di alcune domande di autorizzazione a procedere, fermo restando il primo punto dell'ordine del giorno.

Non ho dubbi, quindi, che l'Assemblea possa e debba esprimersi su questa proposta dell'onorevole Pontello.

MARIO POCHETTI. Presidente, ci vorrebbe una decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

PRESIDENTE. No, perché non si muta l'ordine del giorno, onorevole Pochetti.

MARIO POCHETTI. Eh, sì, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, lei sa che il calendario prevede l'esame di domande di autorizzazione a procedere, senza elencare specificamente tutte le domande in oggetto.

Pongo quindi in votazione la proposta dell'onorevole Pontello di rinviare ad altra seduta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere di cui ai docc. IV, nn. 130, 185, 196, 203, 204 e 205, per le quali è relatore l'onorevole Testa.

(Segue la votazione — Commenti all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo che si proceda alla controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi. Decorre pertanto

da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

MARIO POCHETTI. Presidente, sono già passati sette minuti e non cinque!

PRESIDENTE. Poiché è decorso il regolamentare termine di preavviso, indico la votazione di controprova, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, sulla proposta Pontello.

(È respinta — Applausi all'estrema sinistra).

Passiamo pertanto all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Urso, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, n. 2, 640, capoverso, n. 1, e 61, nn. 7 e 9, del codice penale (truffa a danno di enti pubblici, continuata e pluriaggravata) (doc. IV, n. 130).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

SALVATORE MANNUZZU, *Presidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Avverto che su questa domanda di autorizzazione a procedere è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare sospendo la seduta per consentire il decorso del regolamentare termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle 16,30,
è ripresa alle 16,50.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, il gruppo comunista conferma la sua contrarietà alle conclusioni esposte dal relatore e voterà, pertanto, a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Urso.

Noi riteniamo che il magistrato di Catania non potesse non promuovere l'azione penale in presenza degli elementi indiziari risultati della perizia contabile disposta dal pubblico ministero. Riteniamo anche che in tutto il corso della procedura il magistrato abbia osservato un comportamento di sicura garanzia nei confronti del parlamentare, accendendo anche a richieste di supplementi istruttori che sono stati puntualmente consegnati alla Giunta e che consentono oggi al magistrato, e soltanto al magistrato, di dare un giudizio definitivo di merito sulla vicenda.

Poiché non c'è nessuna parvenza, nessun indizio di intento persecutorio, ma anzi c'è la sicura garanzia che il magistrato abbia proceduto nella salvaguardia delle prerogative del parlamentare, credo che, se dovessimo negare l'autorizzazione a procedere, finiremmo per sostituirci al magistrato. E non è possibile fare questo.

È per questo motivo che, in presenza della completezza della indagini e dei risultati delle indagini stesse, il giudice istruttore di Catania prima e, eventualmente, il tribunale dopo avranno la possibilità di emettere un giudizio definitivo sulla presunta responsabilità dell'onorevole Urso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pontello. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PONTELLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia opportuno e necessario confermare con un voto favorevole le conclusioni cui è pervenuta la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Non a caso l'onorevole Testa, relatore, aveva chiesto un rinvio, che la Camera non ha concesso, perché si riprometteva di portare a conoscenza dell'Assemblea ulteriori sviluppi di questa vicenda giudiziaria, che avrebbero ancor più confortato le conclusioni della Giunta.

In effetti, onorevole Presidente, successivamente alla conclusione dei lavori della Giunta, precisamente in data 6 novembre 1986, una ulteriore relazione peritale escludeva ogni responsabilità da parte del consorzio di cui è presidente l'onorevole Urso e scagionava completamente l'onorevole Urso stesso dalle accuse mossegli. Questo era l'intendimento dell'onorevole Testa: portare a conoscenza della Camera gli ulteriori sviluppi della situazione.

Sarebbe veramente una forzatura se noi, con il nostro voto, dovessimo contraddire la proposta che è stata formulata dalla Giunta, specie dopo le ulteriori conclusioni del collegio dei periti.

Raccomando perciò alla Camera di tenere ben presenti le considerazioni che ho svolto e che non possono non portare all'assoluto convincimento che ci troviamo di fronte ad un caso di manifesta infondatezza dell'accusa ed a un caso sicuramente inficiato da *fumus persecutionis*.

Ricordo, come già bene affermato dal collega Testa nella sua relazione scritta, che in questa vicenda giudiziaria si è verificato quanto non deve e non dovrebbe mai verificarsi in un procedimento penale nel quale sia coinvolto un parlamentare. Si è proceduto all'istruttoria senza che fosse stata inviata all'onorevole Urso la comunicazione giudiziaria; si è fatto in modo che i chiarimenti che l'onorevole Urso avrebbe sicuramente fornito (e che poi sono stati forniti) non fossero utilizzati nel corso delle indagini preliminari, come sarebbe stato opportuno fare.

Tutto questo non fa che adombrare di gravissimo sospetto di *fumus persecutionis* l'attività del magistrato procedente. Per questo le conclusioni cui la Giunta è pervenuta e che l'onorevole Testa avrebbe voluto ribadire con maggior forza davanti all'Assemblea non possono essere oggi disattese.

Anche a nome del gruppo della democrazia cristiana, invito l'Assemblea a non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio così come propone la Giunta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto.

TARCISIO GITTI. Ritiriamo la richiesta di votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, le faccio presente che un'analogha richiesta l'ha avanzata anche il gruppo comunista.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Urso, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	380
Maggioranza	191
Voti favorevoli	175
Voti contrari	205

(La proposta della Giunta è respinta).

L'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Urso è pertanto concessa.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo

Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Confalonieri Roberto
Conte Carmelo
Conti Pietro
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
Dal Maso Giuseppe
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
De Luca Stefano
De Martino Guido
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco

Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Giovanni
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Lo Bello Concetto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micolini Paolo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Giancarlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocelli Gianfranco
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Francesco

Salatiello Giovanni
Samà Francesco
Sndirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumento Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tansini Angelo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Lodigiani Oreste
Pellizzari Gianmario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Barca, per il reato di cui all'arti-

colo 1174 del codice della navigazione, in relazione all'ordinanza della capitaneria di porto di Ancona 2 aprile 1982, n. 24/82 (inosservanza di norme di polizia) (doc. IV, n. 210).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Alberini.

GUIDO ALBERINI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio avvertendo che, qualora la proposta venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati Crivellini e Rutelli per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (violazione delle norme sulla pubblica sicurezza (doc. IV, n. 214).

Questa domanda era rivolta anche nei confronti dell'onorevole Aglietta; tuttavia, poiché nella seduta del 30 settembre 1986 sono state accettate le dimissioni dal mandato parlamentare presentato da quest'ultima, la Camera non è competente a deliberare nei suoi confronti. La proposta della Giunta si intende pertanto riferita esclusivamente ai deputati ancora in carica, cioè agli onorevoli Crivellini e Rutelli.

Ricordo altresì che la Giunta propone che l'autorizzazione a procedere in giudizio sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fracchia.

BRUNO FRACCHIA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, chiedo, per quanto mi riguarda, che la Camera conceda l'autorizzazione a procedere in giudizio di cui alle domande recate dai doc. IV, nn. 214 e 215. In entrambi i casi siamo incriminati per manifestazione non autorizzata: abbiamo infatti preso parte ad una manifestazione, con cartelli davanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e davanti alla sede della RAI-TV.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo che sia concessa l'autorizzazione a procedere in giudizio non perché non sappia bene che di reato non si tratta, ma proprio per questa ragione... Intendo dire che proprio per la ragione che ho detto chiedo di essere giudicato dalla magistratura. Né vorrei vedere, signor Presidente, la mia posizione dissociata da quella dei miei compagni di partito che hanno preso parte alle manifestazioni che ho detto.

Debbo dire che ho riscontrato nella relazione del collega Fracchia — che per altro ringrazio — una sola inesattezza. Nel febbraio 1982 e nel gennaio 1983 (sono le date delle due manifestazioni) non ero, infatti deputato. Dunque, la mancata concessione della autorizzazione a procedere in giudizio distinguerebbe, a mio avviso, ingiustamente la mia posizione di cittadino di allora da quella dei compagni coimputati. Sono certo che essi verranno assolti, ma io desidero essere giudicato insieme a loro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei deputati Crivellini e Rutelli, avvertendo che qualora la proposta venga respinta

s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rutelli, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (violazione delle norme sulla pubblica sicurezza) (doc. IV, n. 215).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fracchia.

BRUNO FRACCHIA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Rutelli, avvertendo che qualora venga respinta s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato d'Aquino, per il reato di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 219).

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fracchia.

BRUNO FRACCHIA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato d'Aquino, avvertendo che qualora venga respinta s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Abbateglio, per il reato di cui agli articoli 1 e 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 207).

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Fagni.

EDDA FAGNI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, avvertendo che, qualora la proposta venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Galasso, per il reato di cui agli articoli 1 e 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 208).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fagni.

EDDA FAGNI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, avvertendo che, qualora la proposta venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Florino, per il reato di cui agli articoli 1 e 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 225).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia negata.

Ha facoltà di parlare il presidente della Giunta onorevole Mannuzzu, in sostituzione del relatore.

SALVATORE MANNUZZU, *Presidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio avvertendo che, qualora la proposta venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Barbato, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa mediante omissione del controllo del direttore responsabile su pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 226).

La giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia negata.

Ha facoltà di parlare il presidente della Giunta, onorevole Mannuzzu, in sostituzione del relatore.

SALVATORE MANNUZZU, *Presidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio avvertendo che, qualora la proposta venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Belluscio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale ed agli arti-

coli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa continuata) (doc. IV, n. 227).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia negata.

Ha facoltà di parlare il presidente della Giunta, onorevole Mannuzzu, in sostituzione del relatore.

SALVATORE MANNUZZU, *Presidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, avvertendo che, qualora la proposta venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Fantò, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 213).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Armellin.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, avvertendo che, qualora la proposta venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Barbato, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa mediante omissione del controllo del direttore responsabile su

pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 223).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Armellin.

LINO ARMELLIN, *Relatore*, Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, avvertendo che, se la proposta è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli (4490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli.

Ricordo che nella seduta del 3 febbraio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 52 del 1987 di cui al disegno di legge di conversione n. 4490.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ferrara.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore di indicare le ragioni per le quali la Commissione affari costituzionali si è espressa in senso contrario a quanto il decreto-legge in oggetto assume in ordine alla necessità ed urgenza della sua adozione.

Signor Presidente, tali ragioni credo siano evidenti e condivise da tutti i colleghi di questa Assemblea. Siamo, infatti, di fronte ad una necessità, ma opposta a quella ritenuta come presupposto del provvedimento, rovesciata rispetto a quella che dovrebbe essere la ragione del provvedere.

Necessità ed urgenza vi sono ma l'urgenza e la necessità stanno nel restituire finalmente le istituzioni delle autonomie, di quella regionale della Campania e di quella comunale di Napoli, all'alveo delle loro funzioni costituzionalmente previste e legislativamente ordinate, vale a dire le funzioni ordinarie, istituzionali. Di questo si tratta, signor Presidente. È cioè, l'esatto opposto di quanto prescrive o intende prescrivere il provvedimento in oggetto.

Si tratta di bloccare la distorta tentazione di perpetuare una necessità ed una urgenza che solo artificiosamente possono essere invocate e concepite, a sette anni di distanza dagli eventi che determinarono l'attribuzione di poteri straordinari al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta della Campania.

Un primo periodo di questi sette anni, signor Presidente, è stato impiegato in modo utile, per funzioni il cui svolgimento era quanto mai auspicabile. Si trattava, infatti, di tradurre in atti operativi, in provvedimenti, e quindi di realizzare opere deliberate in modo conforme alle regole di ogni collegio rappresentativo. Programmi già decisi, che solo la lentezza delle procedure italiane impediva venissero realizzati.

Cosa è successo da allora, signor Presidente? È successo che una serie di ulteriori provvedimenti dichiarati d'urgenza hanno fatto sì che l'istituto del commissario straordinario diventasse un sostitutivo integrale degli organi predisposti

all'indirizzo, alla gestione ed alla amministrazione della attività regionale e comunale.

I commissari invece di realizzare le opere hanno enormemente prolungato la fase della progettazione e della previsione, senza programmazione, senza preoccuparsi di realizzare quanto deliberato. Si è determinata una distorsione dei compiti del commissario straordinario, con conseguenze molto gravi di ogni ordine e del tutto opposte a quello che è stato un indirizzo legislativo che il Parlamento ha voluto fissare con molta chiarezza.

Due leggi stanno ad indicare che il Parlamento ha voluto veramente porre termine all'attività dei commissari; mi riferisco alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e alla successiva legge dell'agosto 1986. Si tratta di indirizzi legislativi molto netti, ineccepibili, univoci, mentre il decreto-legge al nostro esame è come se ignorasse l'esistenza di queste leggi, opponendosi a questo indirizzo in modo gravemente lesivo di quelle che sono le autonomie, che nel nostro Stato democratico devono essere garantite funzionalmente e non nominalisticamente.

Signor Presidente, sono convinto che se noi dovessimo deliberare alla stregua di quanto stabilisce l'articolo 78 del regolamento del Senato, noi potremmo esprimere un giudizio articolato ed anche favorevole su alcune disposizioni del decreto-legge al nostro esame. Mi riferisco specificamente agli articoli 2, 5, 6, 15, 17 e 20; ma purtroppo, come accade spesso, il decreto-legge contiene disposizioni di vario tenore, quali quelle contenute negli articoli 23 e 24 e negli articoli 7, 16 e 18 il cui significato e la cui portata è tale da travolgere l'intero provvedimento.

Credo che la Camera, per restituire alla legalità, alla funzionalità e alla coerenza istituzionale una regione del nostro paese, un comune come quello di Napoli, sulla base di quanto la Commissione affari costituzionali ha deliberato, vorrà negare la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza a questo provvedimento del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ritiene che per l'adozione del decreto-legge n. 52 del 1987 esistano i presupposti di urgenza previsti dalla Costituzione.

Il titolo del provvedimento è di per sé chiaro nell'indicare l'importanza del decreto-legge al nostro esame; si tratta infatti di prorogare i termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli.

Per queste ragioni, il Governo invita la Camera a voler riconoscere i requisiti di necessità ed urgenza per il decreto di cui ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gericca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se fosse consentito esprimere un giudizio differenziato sul provvedimento in esame, un giudizio per parti separate, come in effetti è consentito nell'altro ramo del Parlamento, noi non avremmo dubbi. Saremmo a favore di una serie di proposte relative a motivate e contenute proroghe dei termini, ed anche ad alcune misurate e limitate integrazioni alla normativa vigente, per rendere più spedito ed efficace il processo della ricostruzione nelle zone terremotate. Per questa parte non avremmo obiezioni, non ne abbiamo, circa l'impiego dello strumento della decretazione d'urgenza.

Vi è invece una seconda parte per la quale abbiamo qualche dubbio, ed anzi più di qualche dubbio, per la verità, in merito all'opportunità ed alla correttezza delle singole proposte e circa la sussistenza di reali motivi di urgenza. Mi rife-

risko, ad esempio, alla riapertura dei termini per ammettere ai benefici della legge n. 219 del 1981 i proprietari delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del 1962; o ai contributi previsti per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari in corso di costruzione all'epoca del sisma e che siano ancora in costruzione oggi, a sette anni da quell'evento. E potremmo continuare.

Su questa parte del provvedimento il nostro giudizio è, per così dire, parzialmente sospeso, nel senso che riconosciamo che si tratta di problemi reali e delicati; ma preferiremmo che fossero discussi ed affrontati, con spirito costruttivo, attraverso una procedura legislativa ordinaria, con proposte meditate e organiche, su cui il Parlamento dovrebbe essere chiamato a pronunciarsi.

Vi è infine una terza parte, decisiva, che inficia l'insieme del provvedimento sotto il profilo tanto del merito (ma non è questa la sede per una discussione di questa natura), quanto della legittimità costituzionale. Mi riferisco alla proposta di prorogare per altri due anni i poteri straordinari al presidente della regione Campania ed al sindaco di Napoli per la realizzazione del programma di edilizia residenziale nell'area napoletana.

In proposito il relatore, onorevole Ferrara, è stato chiaro: non sussistono i motivi della straordinaria necessità e dell'urgenza, non sussiste anzi motivo alcuno per cui il Parlamento debba modificare una decisione attentamente e responsabilmente presa l'estate scorsa (parlo della legge n. 472 del 9 agosto 1986), altrettanto responsabilmente prevista fin dal 1981 quando, col titolo VIII della legge n. 219, il Parlamento decideva la realizzazione del programma di edilizia residenziale per l'area napoletana, ne affidava l'attuazione a due commissari straordinari del Governo, e ne prevedeva la conclusione attraverso la gestione stralcio da parte di due funzionari nominati dal CIPE (articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219; articolo 2 della legge 9 agosto 1986, n. 472, che fissa appunto al 1° gennaio

1987 la data di questo trasferimento di funzioni, di poteri e di soggetti).

Allo stesso modo, non sussiste motivo alcuno per cui il Parlamento debba accettare la proposta del Governo di sopprimere il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 472, che stabilisce i criteri ed i limiti secondo i quali debbono essere spesi i 3.500 miliardi stanziati con la legge finanziaria del 1987 per concludere definitivamente il programma dei 20 mila alloggi.

La domanda che ci poniamo, allora, è perché mai il Governo, con il decreto-legge oggi al nostro esame (articolo 23, terzo comma), voglia decidere di sopprimere questi criteri, opportunamente stabiliti dal Parlamento. È una domanda che, oltre a noi, anche un autorevole parlamentare democristiano pone al Governo: è l'onorevole Ugo Grippo, commissario cittadino della DC napoletana. In una interrogazione presentata il 3 marzo scorso, l'onorevole Grippo denuncia l'abnorme rigonfiamento del programma di edilizia residenziale per Napoli con opere probabilmente necessarie alla città, ma che non possono essere incluse tutte in un intervento straordinario, gestite con sistemi straordinari e affidate in concessione con procedure straordinarie. Si tratta di strade, superstrade, svincoli, ferrovie, acquedotti. E oggi il Governo vorrebbe prorogare per altri due anni i regimi commissariali togliendo ogni filtro, ogni limite, ogni regola agli interventi da programmare ancora. Noi non siamo d'accordo e sappiamo di non essere i soli ad esprimere preoccupazione e dissenso.

In effetti — e con questa riflessione mi avvio alla conclusione — la decisione di nominare, all'indomani del terremoto del 1980, due commissari straordinari per fronteggiare la prima emergenza, su una linea di riqualificazione urbana e di sviluppo economico, non fu sbagliata; e non fu sbagliata l'intuizione di far coincidere la figura dei due commissari con quella dei vertici istituzionali della regione e del comune. Poteva essere un modo — ed infatti in buona parte lo è stato — per

consentire la trasfusione — non so trovare un altro termine — dei programmi ordinari già elaborati dalle assemblee elettive prima del sisma (penso ai piani di recupero della periferia di Napoli ed ai piani di zona dei 17 comuni confinanti con la città) nei programmi straordinari.

Terminata la programmazione e l'impostazione degli interventi, bisognava chiudere quella fase e reintegrare le assemblee elettive nei loro poteri, potenziandole, rinnovandole, riorganizzandole con tutto il patrimonio di professionalità, di nuove procedure, di esperienze inedite accumulate negli anni del dopo sisma. Questo non è avvenuto e la gestione straordinaria si è progressivamente avviata in un circolo vizioso, in una spirale grave. I commissari straordinari si sono preoccupati sempre di meno di concludere gli interventi ed hanno teso sempre di più a dilatare i programmi, a mettere in cantiere nuove opere, a chiudere ulteriori stanziamenti, esattamente come era già accaduto con la Cassa per il Mezzogiorno, anche in questo caso a scapito della efficienza e della trasparenza.

Non siamo soltanto noi a dirlo, onorevoli colleghi della maggioranza; sono gli stessi commissari a riconoscerlo quando ci informano — cito dall'ultima relazione fornita al Parlamento nell'agosto scorso — che a tale data solo il 16 per cento delle urbanizzazioni primarie previste nel programma era stato ultimato, mentre il 60 per cento dei progetti dei servizi doveva essere ancora approvato ed il 30 per cento dell'insieme delle opere era bloccato da impedimenti vari.

Questo mentre non soltanto noi, ma la stessa Corte dei Conti sostiene — cito testualmente dal rendiconto dello Stato per l'esercizio finanziario 1985 — «che il cumulo dei ritardi nell'attuazione del programma è stato favorito oltre che legittimato da talune modalità attuate dai commissari». La CISL, in un recente convegno di studi, ha fornito questo dato estremamente allarmante: su 427 imprese esecutrici del programma straordinario per Napoli solo 67, cioè il 15 per cento, fa

parte di consorzi concessionari; tutto il resto è mera intermediazione finanziaria, passaggio ad affidamenti di seconda, terza e quarta mano.

A fronte di queste 427 imprese, altre 234 ditte operano per i commissari straordinari del Governo senza essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori. Questo, onorevoli colleghi, è il circolo vizioso che insieme dobbiamo interrompere, la spirale grave che il Parlamento deve fermare prima che sia troppo tardi.

Una proroga di altri due anni dei poteri straordinari in testa al presidente della regione ed al sindaco di Napoli che, come giustamente ha rilevato il relatore Ferrara non risponderebbero neppure più al Governo ed al Parlamento, ma dovrebbero soltanto relazionare i rispettivi consigli, non può essere assolutamente concessa. In una fase non più di programmazione, ma di conclusione e di gestione tecnico-operativa, la discrezionalità monocratica affidata ad un potere di matrice politica ed amministrativa non ha più senso, non serve più, reca solo danno.

Arrivati a questo punto, occorre, come stabilisce la legge, una gestione stralcio affidata a funzionari dello Stato, dotati di competenza, di professionalità, distacco e disinteresse. Per queste ragioni voteremo a favore della proposta formulata dalla Commissione affari costituzionali e riferita poc'anzi dal collega Ferrara nella sua relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Per quanto possa apparire superfluo, vorrei ricordare che l'articolo 96-bis del nostro regolamento non ammette la deliberazione per parti separate, cui aveva fatto cenno l'onorevole Geremicca. Vorrei anche ricordare, onorevoli colleghi, che non siamo chiamati a votare sul parere della Commissione affari costituzionali che, come è già stato precisato, è contrario. Siamo bensì chiamati a votare sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 52 del 1987, di cui al disegno di legge di conversione n. 4490.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	161
Voti contrari	224

(La Camera respinge — Commenti all'estrema sinistra).

Il disegno di legge di conversione si intende pertanto respinto.

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calamida Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Confalonieri Roberto
Conte Carmelo
Conti Pietro
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido

Marzo Biagio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Russo Vincenzo

Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tansini Angelo
Tassone Mario
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola

Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardini Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Lodigiani Oreste
Pellizzari Gianmario

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola (4492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze del personale non docente della scuola.

Ricordo nella seduta del 4 marzo scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal

secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 57 del 1987, di cui al disegno di legge di conversione n. 4492.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vincenzi.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole colleghi, i ricercatori universitari non hanno, come giustamente da tempo richiedono, e come dovrebbero avere, anche in base all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1980, n. 28, un proprio stato giuridico.

Il disegno di legge che dovrebbe far fronte a questa grave carenza, fonte per altro di disagio e di insoddisfazione negli stessi ricercatori, è stato presentato dal Governo fin dal maggio 1985, ma il suo iter appare lento e comunque ancora lontano dalla sua conclusione.

Non si poteva perciò ulteriormente procrastinare l'emanazione di un provvedimento che, oltre a corrispondere alle legittime esigenze ed attese degli operatori interessati, potesse consentire il necessario sviluppo della ricerca scientifica nelle università.

Si è osservato nella I Commissione che si tratterebbe di un caso di «urgenza indotta», determinata cioè da inadempienze e ritardi vari. Se in proposito vi sono delle responsabilità, mi pare che queste debbano essere equamente ripartite fra Governo e Parlamento. Resta tuttavia, oggettivamente e incontestabilmente, il fatto che un provvedimento come questo era ormai indilazionabile e perciò l'adozione del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, al nostro esame risponde, come ha riconosciuto la Commissione affari costituzionali, ha fondamento nei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Lo stesso decreto-legge contiene all'articolo 6 misure urgenti riguardanti il conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, conferimento fino all'anno in corso regolamentato da disposizioni transitorie che hanno causato disfunzioni, disagi e difficoltà di varia natura.

Occorreva dunque introdurre in questo settore una disciplina organica in tempo utile per poter disporre l'apposita ordinanza relativa al prossimo anno scolastico.

Mi permetto pertanto di invitare la Camera ad esprimersi favorevolmente circa la sussistenza, per l'adozione di questo decreto-legge, dei presupposti dell'urgenza e della straordinaria necessità (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Ministro senza portafoglio. Il Governo si associa a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Questo decreto-legge rappresenta il tentativo dell'ultimo momento, in una fase che rischia di essere praticamente elettorale, di dare da parte del Governo una risposta ad una domanda che da anni ormai viene dal mondo dell'università e in particolare dai ricercatori universitari.

Noi riteniamo che, proprio per queste ragioni, un'urgenza di questo tipo vi sia senz'altro e già da tempo. Siamo però sospettosi per il fatto che questa risposta venga data così tardi e solo nell'attuale contesto, visto che fino ad oggi sono stati accumulati ritardi gravissimi determinati esclusivamente dalla maggioranza, che al Senato ha frapposto mille ostacoli al provvedimento relativo allo stato giuridico dei ricercatori.

A questa considerazione dobbiamo aggiungere un'altra, riguardante la struttura del decreto-legge, nel quale si sono mescolati argomenti tra loro per nulla affini. Infatti, insieme al discorso relativo all'università, ai ricercatori, al tempo pieno o definito (con una abbastanza logica proiezione in direzione degli asso-

ciati, previsti in congruo numero, anche se non sufficiente, in modo da dare una qualche prospettiva di carriera a questo settore), si affronta anche quello — che nulla ha a che fare con l'università — delle supplenze per il personale non docente della scuola.

Un tale modo di concepire il decreto-legge, considerato un *omnibus*, è a nostro avviso estraneo alla correttezza costituzionale, come abbiamo più volte ripetuto in quest'aula.

In definitiva, senza entrare nel merito (ma ci auguriamo di poterlo fare al più presto e per questo auspichiamo che la Presidenza dia una rapida risposta alle obiezioni che sono state sollevate in Commissione affari costituzionali circa la illegittimità e la non accettabilità di alcuni emendamenti presentati), per coerenza con quello che è sempre stato il nostro modo di intendere il decreto-legge, con la nostra permanente critica contro l'abuso della decretazione d'urgenza, e riconoscendo, l'urgenza del problema concernente i ricercatori, che ormai è di antica data, riteniamo opportuno astenerci in sede di votazione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis* del regolamento relativamente ad un provvedimento che ci lascia comunque perplessi per il modo in cui è stato formulato e per il tempo in cui è stato adottato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge al nostro esame per la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis* del regolamento ci fa assumere una posizione di riflessione, poiché pur non entrando nel merito, non siamo certamente convinti circa l'esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza previsti dalla Costituzione.

Il relatore ha già definito in Commissione il provvedimento in esame un «decreto-*omnibus*» — ne parlava il collega Tamino poco fa — in quanto esso com-

prende gli elementi più disparati. Potremmo anche accettare l'urgenza riguardo al problema delle supplenze in tutte le scuole, dalla materna alla secondaria superiore, pur non ritenendo che si rendesse necessario affrontare la materia mediante l'adozione di un decreto-legge; potremmo forse aderire, sia pure in misura minore, all'esistenza di un'urgenza per quanto riguarda l'aspetto del personale non docente dell'università, ma il decreto-legge non ci convince affatto in ordine al punto più importante, cioè quello concernente i ricercatori.

Il relatore Vincenzi diceva poco fa che si è reso necessario adottare questo decreto-legge in conseguenza del lungo *iter* seguito in Senato dal disegno di legge relativo alla materia, avviatosi nel 1975 e conclusosi qualche settimana fa. Ma è proprio per questo che restiamo molto perplessi ed è per questo che addirittura sospettiamo, perché quel disegno di legge concerne lo stato giuridico dei ricercatori e non vorremmo che con il decreto-legge in esame, che offre soltanto un contentino con la previsione di qualche piccolo aumento di natura economica, si arrivi a trascurare o addirittura ad accantonare il tema più importante, cioè quello dello *status* giuridico dei ricercatori.

Non solo tutto ciò non ci convince, ma riteniamo di dover andare anche al di là, dicendo che quel poco che è qui contemplato sul piano economico è respinto dagli interessati con i quali abbiamo avuto contatti anche in queste ultime ore; questi soggetti ci hanno dichiarato che non hanno più interesse ad un decreto-legge del genere, che va contro i loro interessi. Noi, anzi, affermiamo che questo decreto-legge penalizza la categoria dei ricercatori.

Ecco perché il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, non riconoscendo l'esistenza dei motivi di straordinaria necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge n. 57 del 1987, voterà contro la sussistenza degli stessi in sede di deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferri. Ne ha facoltà.

FRANCO FERRI. Signor Presidente, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione in sede di deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, essendo sua intenzione battersi in Commissione e successivamente in Assemblea per migliorare, relativamente ad aspetti sostanziali, un decreto-legge che interviene a sanare solo una parte — direi neanche quella essenziale — di una situazione protrattasi per anni nel nostro paese, suscitando difficoltà enormi all'interno dell'università.

Abbiamo avuto in giacenza al Senato per anni un disegno di legge che ha subito un *iter* difficile e tortuoso e che è stato presentato dal Governo con grande ritardo rispetto agli impegni assunti con la legge n. 382. Si è trattato di un provvedimento carente che avremmo voluto modificare e migliorare con il nostro lavoro alla Camera, cosa che non ci è consentita data l'attuale crisi di Governo.

Ci batteremo per migliorare il decreto-legge al nostro esame soprattutto per quanto riguarda due problemi sostanziali: quello della retribuzione dei ricercatori e quello dell'ampliamento dei posti per l'associato, al fine di consentire un diverso destino e futuro ai ricercatori stessi.

Ci rendiamo perfettamente conto che questo decreto-legge non risolve le questioni fondamentali dei ricercatori, prima tra tutte quella dello stato giuridico che da anni viene richiesto e che rappresenta un diritto per questa categoria di lavoratori, che devono avere certezza della propria condizione umana all'interno delle università. D'altra parte ci rendiamo anche conto che esiste una urgenza indotta dalle carenze del Governo, dai ritardi con i quali si è proceduto ad esaminare un disegno di legge che ci giunge, dall'altro ramo del Parlamento, con estremo ritardo, tanto è vero che non possiamo discuterlo alla Camera a causa della crisi del Governo da poco sopraggiunta.

Ci asterremo dal voto in quanto non vogliamo impedire con il nostro voto negativo il miglioramento di punti sostanziali contemplati nel provvedimento all'esame. Ci siamo astenuti in Commissione affari costituzionali, ci asterremo anche in Assemblea, ma ciò non significa che prefiguriamo il voto finale favorevole del nostro gruppo sul decreto-legge n. 57 del 1987. Tale voto sarà legato esclusivamente agli effettivi miglioramenti che potranno essere introdotti al testo del decreto-legge per renderlo degno di essere convertito in legge dal Parlamento. Se questi miglioramenti saranno apportati noi voteremo a favore o ci asterremo dalla votazione (decideremo il nostro comportamento in ordine al tenore degli emendamenti che saranno presentati); altrimenti noi voteremo contro il disegno di legge n. 4492 se esso non dovesse rispondere alle aspettative dei ricercatori universitari italiani (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, riteniamo che non possano riconoscersi i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione di questo decreto-legge. Desidero ricordare brevemente che il Parlamento ha operato all'interno del sistema universitario soltanto a seguito di decreti-legge. Sono secoli che esiste nel nostro paese una struttura universitaria, anzi abbiamo il privilegio di godere di una delle strutture universitarie più antiche del mondo; ebbene, non siamo in grado di intervenire con leggi ordinarie o di riforma in questo delicato settore.

Il Governo ha adottato questo decreto-legge e ne invoca l'urgenza. In tale provvedimento sono affastellati interventi su materie diversissime; si pretende di legiferare per decreto-legge sul riordino fitizio dello stato giuridico di parte del personale docente, i cosiddetti ricercatori, che sono circa 15 mila. A questa materia si affianca una serie di norme che riguardano il personale tecnico ed amministra-

tivo, di ogni ordine e grado della scuola, da quella materna a quella superiore.

Eterogenea la materia, eterogenei gli intendimenti del Governo. Non solo: il Senato ha licenziato un provvedimento che riguarda specificamente la questione della figura del ricercatore: noi non vediamo nessuna urgenza che impedisca al Parlamento di legiferare in via ordinaria e non comprendiamo perché il Governo e la sua maggioranza non abbiano portato all'esame di questa Camera quel provvedimento che era l'unico legittimato a trattare la questione dello stato giuridico dei ricercatori. Volerne trattare *en passant* in un decreto-legge insieme a molti altri argomenti, con lo zucchero del miraggio, fatto balenare agli occhi dei ricercatori, di qualche regalia economica, senza dire nulla sullo stato giuridico, lo sviluppo di carriera e la collocazione di questa importante fascia all'interno del mondo universitario (che già oggi svolge funzioni docenti determinanti per la vita dei nostri atenei), crediamo che sia inaccettabile.

Stamane alla Commissione istruzione della Camera sono stati presentati un po' da tutti i moltissimi emendamenti che mirano a dare dignità ad un intervento legislativo che tratti tale questione delicatissima. Ci siamo sentiti rispondere dal presidente della Commissione, per altro con molto garbo, che egli non sapeva se tali emendamenti fossero ammissibili, visto che trattavano dello stato giuridico dei ricercatori.

Noi riteniamo che sia molto discutibile questa prassi che, mentre consente al Governo di inserire in un unico provvedimento di legge materie eterogenee, come quelle al nostro esame, poi impedisce con la discrezionalità dei poteri affidati dal regolamento al Presidente della Camera la presentazione di emendamenti che mirano ad eliminare zone di ambiguità e a dare una maggiore dignità legislativa.

Signor Presidente, invocare l'urgenza su un provvedimento che è atteso da anni da una importante fascia del mondo accademico, da quando con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 è stato istituito questo ruolo, è semplicemente

scandaloso. Non aver provveduto con una legge ordinaria è scandaloso, così come è scandaloso non aver provveduto con un provvedimento di riforma di tutta la materia.

È scandaloso non far sapere a questa categoria quale sarà il suo destino prossimo. Sappiamo che durante il dibattito al Senato sul provvedimento concernente l'identica materia alcuni ambienti legati alla maggioranza avevano anche prospettato l'ipotesi di dichiarare ad esaurimento il ruolo dei ricercatori. Ho sentito poc'anzi il collega Ferri sostenere una tesi che non è la nostra, ma che per altro rispettiamo, cioè quella di sospendere il giudizio sul provvedimento per attendere l'esito finale dell'esame della questione; di vedere se la maggioranza e il Governo accetteranno emendamenti migliorativi, riservandosi in tale caso la facoltà di accettare o respingere il provvedimento.

Noi riteniamo che anche in questa fase, in cui si invoca l'urgenza, si debba ricordare al Governo che la prassi inaccettabile della decretazione d'urgenza a valanga rischia di snaturare le funzioni costituzionali del nostro Parlamento. Pertanto, signor Presidente, invitiamo l'Assemblea a non riconoscere l'esistenza dei presupposti invocati e a respingere come non costituzionale il decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sodano. Ne ha facoltà.

GIAMPAOLO SODANO. Signor Presidente, prendo la parola per sottolineare l'opportunità e la necessità del decreto-legge al nostro esame.

Certo, sarebbe stato meglio affrontare una questione così complessa come quella dello stato giuridico dei ricercatori universitari, per di più dopo tanti anni, con un provvedimento come quello licenziato dal Senato, che avrebbe trovato nel dibattito alla Camera tutti i miglioramenti possibili. Ma, di fronte ad una crisi di Governo come l'attuale, che rischia di trascinarsi per lungo tempo e i cui sbocchi risultano difficili da prevedere, è stato quanto mai opportuno che il Governo

adottasse un decreto-legge su questa materia.

Il troppo tempo trascorso ha creato nelle università uno stato di grave disagio, soprattutto nella categoria dei ricercatori, non solo così numerosa, ma anche così essenziale per il buon andamento del lavoro di studio nelle università. La giusta agitazione che da tempo percorre le università ad opera dei ricercatori non può trovare soluzione se non attraverso un provvedimento legislativo.

Quindi, il decreto-legge emanato dal Governo si presenta come urgente, opportuno e necessario, così come opportuno, giusto e necessario sarà introdurre nel caso del dibattito in quest'aula tutti i miglioramenti possibili. Noi ne abbiamo indicati due, con emendamenti che abbiamo già presentato e che riguardano la questione del trattamento economico e il problema della selezione dei ricercatori, ponendo l'aggancio dello stipendio a quello dei professori associati nella misura del 70 per cento o ponendo altresì la questione dell'idoneità per il passaggio a professore associato. Riteniamo che tali questioni siano coerenti con gli articoli 2 e 3 del decreto-legge. Nel momento in cui si aprirà in quest'aula il dibattito sul merito del decreto-legge, cercheremo di sostenere questi nostri emendamenti.

Da questo punto di vista, l'intervento fatto poco fa dall'onorevole Ferri del gruppo comunista fa prevedere che sia possibile un'ampia convergenza sui problemi ai quali accennavo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 57 del 1987, di cui al disegno di legge di conversione n. 4492.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	372
Votanti	224
Astenuti	148
Maggioranza	113
Voti favorevoli	187
Voti contrari	37

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Achilli Michele
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Belluscio Costantino
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchini Giovanni
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto

Bonetti Andrea
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Confalonieri Roberto
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
De Rose Emilio
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Florino Michele
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lo Bello Concetto
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Andrea
Mannuzzu Salvatore
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore

Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minervini Gustavo
Mora Giampaolo
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Righi Luciano
Rizzi Enrico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Sarli Eugenio
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tansini Angelo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino

Zolla Michele
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio

Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrandi Alberto
Ferri Franco
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Viller
Mannino Antonino

Martellotti Lamberto
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Russo Francesco

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Lodigiani Oreste
Pellizzari Gianmario

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari (4362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame del disegno di legge; dobbiamo pertanto passare alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bruno Bosco. Ne ha facoltà.

BRUNO BOSCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, si conclude questa sera alla Camera una vicenda legislativa, che, al di là delle apparenze e della scarsa pubbli-

cità avuta, pure ha un'incidenza di notevole rilevanza nel tessuto produttivo e sociale dell'intero paese, con aspetti di peculiare interesse per alcune regioni.

Infatti, la conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 26 gennaio scorso pone fine ad un pericolo e ad una paura che si erano manifestati dopo la scadenza dell'ultima proroga della legge n. 319 del 1976 circa la possibilità di sopravvivenza dei frantoi oleari e, conseguentemente, della coltura dell'olivo nel momento in cui l'estrema pratica difficoltà di dotare la maggior parte dei frantoi di impianti di depurazione, nonché la decennale scarsa valutazione legislativa del problema, consegnavano alla magistratura, per l'estinzione, un mondo ed una civiltà, quelli mediterranei dell'olivo, che pure hanno contribuito e contribuiscono ancora a rendere questa Italia meno arida e meno succube di produzioni per processi di tecnologie di sintesi.

Occorre dare atto al ministro dell'ecologia della sensibilità dimostrata nel proporre questo decreto, che coniuga con equilibrio le ragioni dell'ambiente e quelle dell'economia, che pure insieme sono indirizzate ad una migliore qualità della vita. È indispensabile proseguire su questa strada nella politica ambientale, per trovare al di là di ogni esagerazione e speculazione e con la piena conoscenza dei problemi, punti d'incontro di alto livello per migliorare lo sviluppo e per raggiungere l'armonia nel godimento della natura, in una dimensione fisico-spirituale che possiamo definire con una sola espressione: uomo-ambiente.

Il decreto-legge, così come modificato, non è una proroga pura e semplice che consente di inquinare per altri due anni: è una ragionata concessione all'attività dei frantoi i cui scarichi sono consentiti con particolari precauzioni circa lo smaltimento sul suolo, là dove non vi siano pericoli di turbamento dell'equilibrio ecologico e, comunque, salvaguardando i corsi d'acqua, piccoli o grandi che siano.

Per il medesimo periodo il decreto-legge prevede altre due azioni, con una innovazione ed una lungimiranza legisla-

tiva che fanno bene sperare circa l'attività del nuovo Ministero, circa un buon affiatamento tra questo e il Parlamento in materia di normativa ambientale e, quindi, circa la capacità che ha complessivamente il paese di trovare momenti unitari di cultura e di operatività nella tutela di quello che, fisicamente, è ormai diventato il bene più prezioso per l'uomo: l'ambiente.

Di queste azioni, la prima è indirizzata alla ricerca scientifica, per approfondire la tecnologia di depurazione delle acque di vegetazione al fine di rendere le stesse economicamente più valide a mantenere sopportabili costi di produzione e per ricercare, con la compiutezza necessaria, la natura e la composizione delle acque stesse, soprattutto in direzione del loro grado di inquinamento; la seconda è rivolta al finanziamento, attraverso mutui agevolati o contributi in conto capitale, degli impianti di depurazione, con preferenza per quelli consortili di enti locali. E tutto ciò non è poco, considerando il fatto che questa norma consente, dopo dieci anni di attesa, di risolvere il problema nei termini più concreti e democratici, in quanto affida alle autonomie locali (regioni, comuni e comunità montane) che più lo conoscono e soffrono, la sua soluzione.

Lieti, quindi, di non dover più pensare che le nostre dolci colline, le colline italiane, possano essere prive dei filari di ulivo, nella convinzione che si apra una strada nuova nel rapporto economia-ambiente, a nome del gruppo della democrazia cristiana esprimo un giudizio positivo sul decreto-legge, così come modificato, ed annuncio il conseguente convinto voto favorevole per la sua conversione in legge (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Intervengo per pochissimi minuti per dichiarare, signor

Presidente, il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame, così come rielaborato dalla Commissione, con il contributo del nostro gruppo che è stato apportato sia alla Camera che al Senato. Dobbiamo ricordare, infatti, che si tratta di un provvedimento reiterato per due volte dal Governo, non avendo precedentemente completato in tempo utile il proprio *iter* nei due rami del Parlamento.

Consideriamo questo provvedimento un inizio serio e responsabile di una fase che dovrà consentire il superamento della attuale situazione di precarietà in ordine allo smaltimento dei materiali reflui della molitura delle olive. Ci troviamo, cioè, di fronte ad un provvedimento che è a tempo: prevede due anni per procedere gradualmente al reingresso nei tassi fissati dalle tabelle della legge Merli. Tutto questo accade, per la prima volta, non mediante una petizione di principio o un impegno generico ma con un investimento di risorse nel settore della tecnologia ambientale. Il provvedimento, infatti, prevede uno stanziamento di 270 miliardi per mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per dotare il territorio di impianti che garantiscano la tutela ambientale. Il disegno di legge prevede ancora uno stanziamento di dieci miliardi per la ricerca di tecnologie avanzate nel settore, il che ci può, con una qualche ambizione, portare ad una posizione di punta in ambito europeo. Nello studiare il provvedimento, nel procedere al suo esame ed alla sua attuale stesura, abbiamo avuto confronti con le esperienze di altri paesi d'Europa produttori di olive ed abbiamo potuto rilevare che ci poniamo, con le misure cui mi riferisco, in una fase avanzata di ricerca di nuove tecnologie, per la tutela dell'ambiente e la depurazione delle acque.

Il provvedimento prevede altresì la responsabilità diretta delle regioni nei piani di adeguamento ambientale e tecnologico e prevede norme che tutelano i sindaci nella loro funzione di autorizzazione allo smaltimento dei residui liquidi, smaltimento che non potrà in ogni caso avve-

nire direttamente in acqua ma su suoli appositamente attrezzati.

Abbiamo così posto in evidenza alcuni elementi positivi entro un quadro che — sia chiaro! — per quanto riguarda la politica generale del Governo di questi decenni, nei confronti dell'ambiente, è negativo. Abbiamo inteso mettere in evidenza tali elementi di carattere positivo ed abbiamo detto che è un processo che si avvia...

PRESIDENTE. Onorevole Antoni, non suggerisca all'onorevole Geremicca!

ANDREA GEREMICCA. Non mi stava suggerendo, signor Presidente, ma sollecitando a richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo... Ho cercato di non raccogliere l'invito del collega Antoni perché la Presidenza richiamasse il rappresentante del Governo ad un attimo di attenzione...

Voglio dire che questa è la linea lungo la quale ci siamo mossi. Noi abbiamo tenuto presente che questo provvedimento interessa circa 10 mila impianti: abbiamo quindi considerato le questioni riguardanti l'economia e l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno. Sia chiaro però che non abbiamo accettato di metterci in un rapporto di contrapposizione, che diventava obiettivamente di ricatto, tra gli interessi dell'occupazione e quelli di tutela dell'ambiente. Era un terreno da evitare, e dunque abbiamo guardato ai problemi dell'occupazione e insieme ai problemi dell'ambiente, valutando che questi ultimi rappresentano una condizione per lo sviluppo economico, ma anche per la civile convivenza nel paese. Riteniamo, in conclusione, che si sia adottata una misura che mantiene viva la possibilità di costruire un rapporto pacifico, non conflittuale e non alternativo, tra ambiente ed industria, anche in relazione a settori specifici quali quello di cui ci stiamo occupando.

Ecco perché, sulla base di tali motivazioni, con un voto che vuol essere anche un impegno in vista di iniziative ulteriori, affinché le scadenze siano rispettate, il

gruppo comunista si esprimerà in modo favorevole nella votazione sul provvedimento al nostro esame (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Sono quasi commosso di fronte a tanta ammirazione ed a tanta poesia verso gli olivi e le colline verdi, di fronte ad un simile improvviso amore per la natura, che è scoppiato in quest'aula. Voglio però ricordare che stiamo parlando di una ennesima proroga della legge Merli: una legge che è vecchia di quasi undici anni e che è stata per oltre dieci anni disapplicata. I problemi dei frantoi avrebbero dovuto e potuto essere risolti molti anni fa. Non si tratta certo di criminalizzare dei piccoli produttori, ma di individuare le responsabilità di chi ci ha portato, dopo quasi dieci anni dall'approvazione della legge Merli, alla sua sostanziale disapplicazione, non soltanto per quanto riguarda gli scarichi dei frantoi, ma anche per tante altre emissioni inquinanti.

Il nostro primo «no» alla conversione in legge del decreto-legge in esame è un «no» politico, che rappresenta una denuncia delle responsabilità del Governo e delle regioni, alcune delle quali hanno operato, mentre altre sono risultate inadempienti: in dieci anni, in realtà, non si è intervenuti quanto meno per cominciare ad affrontare una situazione del genere, che oggi si delinea ancora in termini di emergenza (ripeto: dopo dieci anni!).

Il secondo «no» non è legato tanto alla soluzione che si prospetta, che in effetti rappresenta un certo miglioramento, ma alla fase «transitoria», cioè di ulteriore deroga: al modo, cioè, in cui si affrontano questi due anni che precedono le future soluzioni tecniche. Per questi due anni di proroga è prevista l'autorizzazione allo scarico, o sul suolo (in presenza di controlli formali, che a nostro parere difficilmente potranno essere concretizzati), o addirittura nelle acque. Noi avevamo in-

dicato due diverse soluzioni tecniche, non inquinanti e non penalizzanti, per gli operatori: cioè lo scarico in discariche controllate, anziché sul suolo; e lo scarico in depuratori, attraverso una raccolta centralizzata delle acque reflue. Si sono preferite le scorciatoie dello scarico sul suolo o nelle acque. Per queste ragioni, manteniamo la nostra posizione di ferma critica nei confronti del decreto-legge in esame: il gruppo di democrazia proletaria voterà quindi contro la sua conversione in legge (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Noi deputati del gruppo del MSI-destra nazionale per principio siamo contrari alla reiterazione dei decreti-legge e stigmatizziamo la decretomania, che a sua volta è la conseguenza della mancata attuazione delle leggi e del mancato rispetto dei termini in esse previsti. I decreti-legge, infatti, hanno essenzialmente la funzione di disporre delle proroghe: ed anche il decreto in esame dispone una proroga; può inoltre considerarsi un decreto-tampone.

Ma anche se, come dicevo, noi siamo contrari, per principio, alla decretomania come alla reiterazione dei decreti-legge decaduti o addirittura accantonati per il rischio che vengano respinti, nel caso in esame non possiamo che essere favorevoli, per alcune ragioni che ora illustrerò brevemente.

Se ci fermassimo alle considerazioni svolte dal collega che mi ha preceduto, dovremmo votare contro la conversione di questo decreto. Mi chiedo, però, contro chi voteremmo. Voteremmo contro il Governo che non ha saputo far rispettare la legge Merli? Voteremmo contro il Governo che non ha saputo intervenire nel campo delle ricerche e degli studi per la creazione di impianti che offrano la garanzia della depurazione? No, di fatto voteremmo contro gli interessi dei lavoratori, dei frantoiani, andremmo contro gli

interessi di una produzione che, invece, va tutelata e garantita.

Ecco perché riteniamo che in questo provvedimento si sia compiuto un passo avanti quando si è stabilito che debbano essere assunte iniziative, per le quali si prevede l'erogazione dei relativi finanziamenti, perché in due anni vengano attuati impianti sufficienti per i problemi di depurazione ed antinquinamento del settore, cioè per l'applicazione di una legge varata dieci anni fa.

Interessati a questo provvedimento non sono tanto gli impianti con una notevole produzione. Vi sono, infatti, circa diecimila frantoi piccoli e medi, molti piccolissimi la maggior parte nella zona di ponente della Liguria, che non sono in grado di sopportare il costo connesso allo smaltimento. Gli impianti da realizzare, magari a livello consortile, dovranno comportare un costo limitato e moderato. Ecco perché, con l'articolo 2-bis del decreto è stata prevista la possibilità, entro determinate misure, e cioè purché vi sia un abbattimento non inferiore al 50 per cento dei carichi inquinanti, di usare ancora il metodo tradizionale. Tale possibilità, però, si accompagna all'impegno del Governo perché, anche a livello di ricerca, si definiscano quegli elementi tecnici indispensabili perché dopo due anni si abbia la realizzazione delle opere necessarie contro l'inquinamento e si determinino così condizioni di tranquillità, con il riguardo dovuto ai lavoratori addetti al settore.

Il nuovo testo dell'articolo 5 riguarda proprio ciò che è necessario, anche come finanziamento, alla realizzazione di quanto richiesto nel termine dei due anni. D'altro canto le norme della legge Merli non venivano rispettate perché non era possibile un aumento dei costi per un adeguamento degli impianti che, peraltro, non dava alcuna garanzia di successo. Per questo si è prevista la non punibilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge.

Queste misure non eliminano la colpa del Governo che non ha provveduto in precedenza, conferiscono a questo de-

creto una importanza non risolutiva, bensì preparatoria per la soluzione del problema. Per queste ragioni riteniamo di dover votare a favore sul provvedimento ed operare perché, con il controllo costante della Commissione competente e più in generale del Parlamento, si realizzi realmente nei due anni quanto è richiesto dal decreto; altrimenti ci troveremo, così come si è verificato per altri provvedimenti, anche a causa delle inadempienze del Governo, di fronte alla necessità di dover tornare sul problema (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, a dire il vero noi repubblicani ogni qualvolta si tratta di prorogare termini diventiamo molto diffidenti, soprattutto in una materia delicata e complessa come quella al nostro esame, riguardante la difesa ambientale.

Dobbiamo ricordare che anche in una recente sentenza della Corte costituzionale si è dato rilievo primario alle esigenze oggettive della difesa dell'ambiente, della salute dell'uomo e della natura. Quindi, tutte le volte che in quest'aula si tratta di conciliare le esigenze della produzione con quelle dell'ambiente ci viene qualche sospetto; ma non ci siamo fermati a questo punto nella valutazione del problema e spiego perché alla fine abbiamo tratto la conclusione di dover votare a favore del provvedimento.

In sostanza ci siamo accorti di quelli che sono i veri motivi della mancata applicazione della legge Merli; si tratta di una sorta di circolo vizioso che si è instaurato nel tempo tra affermazioni di principio in difesa dell'ambiente e contestuale inadeguatezza degli strumenti e dei mezzi idonei a perseguire un obiettivo prioritario come quello della difesa ambientale. Dobbiamo ricordare che la prima legge Merli, del 1976, mancava di una dota-

zione finanziaria, così come non dobbiamo dimenticare che la cosiddetta Merli-bis del 1979, prevedeva lo stanziamento omissivo posto in essere da parte di organi istituzionali di grande rilevanza come le regioni rispetto agli adempimenti che pure in quel provvedimento erano stati fissati.

Nel corso degli anni abbiamo avuto diverse proroghe, ma in sostanza non siamo mai andati al cuore del problema. Pertanto, senza voler andare oltre la valutazione esatta dei termini del decreto-legge che intendiamo convertire, possiamo dire che con esso per la prima volta, dal punto di vista temporale, degli strumenti e sotto l'aspetto finanziario riusciamo a dare una risposta coerente e concreta per l'applicazione della legge Merli. Infatti, nel provvedimento si tengono in considerazione due punti essenziali.

Il primo è quello di un potenziamento del settore della ricerca e della sperimentazione, perché è ben vero che noi nel momento in cui ci poniamo l'obiettivo dell'abbattimento dei carichi inquinanti dobbiamo anche sapere se abbiamo gli strumenti e i mezzi adeguati per operare tecnicamente tali abbattimenti: la ricerca e la sperimentazione attivate al massimo grado possono darci queste risposte in tempi rapidi.

L'altro punto essenziale del provvedimento è costituito dall'insieme dei mutui che possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai soggetti consortili a condizioni di particolare favore e degli incentivi diretti ai privati, cosicché concretamente i diretti interessati possano realizzare opere adeguate al disinquinamento delle acque.

È per questa analisi del provvedimento, per questa valutazione realistica dei suoi termini che il gruppo repubblicano vota a favore della conversione del decreto-legge, intendendo collocare il processo produttivo nello scenario della difesa ambientale (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione segreta finale del disegno di

legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4362, del quale si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» (4362):

Presenti e votanti	387
Maggioranza	194
Voti favorevoli	351
Voti contrari	36

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Achilli Michele
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alibradi Tommaso
Aloi Fortunato
Amadei Feretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio

Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Badassare
Armellini Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Atori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Confalonieri Roberto

Contu Felice
Corsi Umberto
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso giuseppe
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredi Mandredo
Manfredini Viller
Manna Andrea

Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio' Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

Rossino Giovanni
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tansini Angelo
Tassone Mario
Tedicchi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne

Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Lodigiani Oreste
Pellizzari Gianmario

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale (4421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee genreali e hanno replicato il relatore per la X Com-

missione e il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di conversione nel testo delle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti), che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1987";

i commi 2 e 3 sono soppressi;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola 'due' è sostituita dalla parola 'tre'.

5-ter. All'articolo 3, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola 'dieci' è sostituita dalla seguente 'undici'».

All'articolo 3:

al secondo capoverso le parole: "sino ad una portata utile" sono sostituite dalle seguenti": per autoveicoli aventi portata utile";

l'ultimo capoverso è soppresso

All'articolo 4:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le licenze e le autorizzazioni al trasporto di cose rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 verranno rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le licenze e le autorizzazioni per le quali è stata presentata la domanda conservano validità a tutti gli effetti».

All'articolo 5:

al comma 2, secondo capoverso, le parole: "alle rimanenti lettere del medesimo comma", sono sostituite dalle seguenti: "alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo";

al comma 2, terzo capoverso, le parole: "che non impedisce la circolazione di un traino" sono sostituite dalle seguenti: "che dispone l'effettuazione di un traino";

al comma 2, terzo capoverso, in fine, aggiungere le seguenti parole: "Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore";

al comma 2, quarto capoverso, le parole: "riguardanti trattore o rimorchio" sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Alla lettera h) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: L'aggranciamento delle due unità è attuato per classi nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sono soppresse.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987».

All'articolo 6:

dopo la parola: "motoveicoli" sono aggiunte le seguenti: "e autoveicoli";

la parola: "1.500" è sostituita dalla seguente: "1.800";

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché al trasporto di cose di peso fino a venti chilogrammi effettuato con autoveicoli".

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'innosservanza delle tariffe di trasporto, relative a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: "dagli articoli 124 e 127" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 127";

il comma 2 è così sostituito:

«2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo CEE e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a tre milioni. In tal caso si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727»;

al comma 3, le parole: "Alla stessa sanzione soggiace" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace";

al comma 3, le parole: "che non impedisce la circolazione del veicolo" "sono sostituite dalle seguenti: "che mette in circolazione un veicolo";

il comma 4 è soppresso;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora siano accettate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o au-

torizzazione relativa al veicolo con il quale le in frazioni sono state commesse per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste».

al comma 7, le parole: "le contestazioni elevate" sono sostituite dalle seguenti: "le violazioni accertate";

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di un veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, provvede a notificare, entro quindici giorni dall'accertamento, al titolare della licenza o dell'autorizzazione la diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni.

10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma precedente, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario del documento di circolazione».

All'articolo 9:

i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono raddoppiate per ciascuna classe.

2. Al nono comma dell'articolo 121 la parola 'proprietario' è sostituita dalle seguenti: 'titolare della licenza o della autorizzazione al trasporto di cose'.

3. Dopo il nono comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito in seguente:

'Se il conducente ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona le sanzioni previste si applicano una sola volta';

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

'Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista dal secondo comma.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso';

al comma 6, le parole "di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il ministro dei trasporti, anche in deroga delle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli»;

al comma 2, le parole: «di concerto con i ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale», sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il ministro dell'interno»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'ottavo comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

‘Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, indicate nelle classi 1a), 1b), 1c), le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del cinque per cento’.

3-ter. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono soppressi».

All'articolo 12, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a sei mesi, e in caso di recidiva da tre a diciotto mesi».

L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

«ART. 16. — 1. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le norme del titolo nono del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Le stesse norme si applicano alle violazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727.

3. Le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida o della carta di circolazione e della licenza o autorizzazione al trasporto di merci su strada sono disposte rispettivamente dal prefetto per la prima e dal direttore dell'Ufficio provinciale motorizzazione che le ha rilasciate, per le altre.

4. L'autorità amministrativa competente per le sanzioni pecuniarie, è il prefetto competente per territorio, relativamente al luogo dell'accertamento.

5. Le eventuali spese per le operazioni di rimozione e/o custodia del veicolo previste dalle presenti norme sono a carico, in solido, del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto merci su strada e del conducente del veicolo stesso.

6. L'articolo 20, primo comma, della legge 13 novembre 1978, n. 727, è abrogato».

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. I componenti del Comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

2. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: “e possono essere confermati una sola volta” sono sopresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1978, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: “e possono essere

confermati una sola volta" sono sopresse.

4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio"; le parole: "e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi" sono sopresse.

5. Il ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1987 con le seguenti: 31 dicembre 1987.

1. 1.

DUTTO.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1987 con le seguenti: 30 settembre 1987.

1. 2.

BOTTA.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: «e possono essere confermati una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «e possono essere confermati non più di due volte».

1. 3.

DUTTO.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1978, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: «e possono essere confermati una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «e possono essere confermati non più di due volte».

1. 4.

DUTTO.

Al comma 4, sopprimere le parole da: le parole fino alla fine del comma.

1. 5.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, due sono scelti tra i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e due tra i funzionari in servizio presso la direzione generale del coordinamento e degli affari generali».

1. 13.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 5-ter.

1. 6.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 5-ter, sostituire la parola: undici con la seguente: dodici.

1. 14.

LE COMMISSIONI.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunta la seguente lettera:

«e) cinque rappresentanti delle Associazioni esistenti di tutela degli interessi degli utenti delle strade e autostrade».

1. 7.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunta la seguente lettera:

«e) tre rappresentanti delle Associazioni esistenti di tutela degli interessi degli utenti delle strade e autostrade».

1. 8.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunta la seguente lettera:

«e) un rappresentante delle Associazioni esistenti di tutela degli interessi degli utenti delle strade e autostrade».

1. 9.

RUTELLI, BANDINELLI, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Dei tre rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti fra i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, l'altro tra i funzionari in servizio presso la direzione generale del coordinamento e degli affari generali».

1. 10.

BECCHETTI.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma».

1. 11.

DUTTO.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi:

«Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo

sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma».

1. 15.

RIDI, GRADI, RONZANI.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-quater. All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici».

5-quinquies. Le riserve di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo vengono portate da due a tre rappresentanti.

1. 12.

DUTTO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 13, primo comma, della citata legge n. 298 del 1974, è aggiunto il seguente numero:

«9) nel caso di attività di trasporto di cose, non aver precedentemente, anche

sotto diversa denominazione, commesso o concorso a commettere tre infrazioni comportanti la revoca dell'autorizzazione o della licenza al trasporto relativa a qualsiasi veicolo a disposizione per l'esercizio dell'attività di trasporto».

1. 01.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 19, comma primo, della citata legge n. 298 del 1974 è aggiunto il seguente numero:

«4) per il periodo in cui sia pendente il ricorso contro la contestazione delle infrazioni di cui al numero 9) dell'articolo 13, fino all'accertamento definitivo».

2. All'articolo 21, primo comma, della citata legge n. 298 del 1974 è aggiunto il seguente numero:

«7) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo CEE di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103, 124 e 127, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa».

1. 02.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Al'articolo 21, primo comma, della citata legge n. 298 del 1974 è aggiunto il seguente numero:

«7) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103, e 127, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa».

1. 07.

RIDI, RONZANI, CANNELONGA.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al numero 6 dell'articolo 20 della citata legge n. 298 del 1974 sono aggiunte, in fine, le parole: «La cancellazione è eseguita immediatamente nel caso di commissione, o concorso nella commissione, di tre infrazioni successive comportanti la revoca della licenza o della autorizzazione al trasporto relativa a qualsiasi veicolo a disposizione per l'esercizio dell'attività di trasporto».

1. 03.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESARI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 21, secondo comma, della citata legge n. 298 del 1974, all'alinea, le parole: «possono incorrere» sono sostituite dalla seguente: «incorrono».

1. 04.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESARI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 23 della citata legge n. 298 del 1974 dopo le parole: «a norma dell'articolo 20, numero 6),» sono aggiunte le seguenti: «tranne quelle imprese che siano incorse nelle infrazioni di cui al numero 9) dell'articolo 13».

1. 05.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESARI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 23, secondo comma, della citata legge n. 298 del 1974 sono aggiunte, in fine, le parole: «In caso di radiazione dall'albo disposta in seguito alle violazioni indicate nel numero 7) dell'articolo 21, la nuova iscrizione non può essere ottenuta prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della radiazione stessa».

1. 06.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESARI.

Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, l'onorevole Ridi. Ne ha facoltà.

SILVANO RIDI. Signor Presidente, le Commissioni trasporti e lavori pubblici hanno cercato di modificare l'indicazione contenuta nel testo formulato dal Governo che aveva previsto un inasprimento delle sanzioni, nell'illusione di poter diminuire i sinistri sulle strade, elevando così i coefficienti di sicurezza. A noi è parso — in questa direzione si muovono gli emendamenti definiti dalle Commissioni riunite trasporti e lavori pubblici — che questa strategia fosse incongruente rispetto ai fini di una maggiore sicurezza sulle strade e della riduzione del numero degli incidenti. Infatti, una previsione sanzionatoria di tale pesantezza, affidata per altro ad apparati assolutamente inadeguati, come appaiono essere oggi quelli della polizia stradale e della motorizzazione civile, non assolutamente in grado di esercitare i controlli e le verifiche necessarie e di applicare adeguate misure di prevenzione, non farebbe altro che lasciare immutata la situazione non rappresentando di fatto un elemento deterrente ed innescando forse quel malcostume di cui tante volte gli stessi autotrasportatori si sono lamentati di coloro che dovrebbero garantire l'osservanza delle norme di sicurezza e la repressione delle inadempienze. Sappiamo tutti come vanno le cose in questo paese.

La leva della quadruplicazione o addirittura della quintuplicazione delle multe, il ricorso al sequestro del mezzo, avrebbe finito per aprire un contenzioso e non avrebbe offerto nessun concreto contributo per il raggiungimento dell'obiettivo principale, cioè quello di elevare la soglia della sicurezza.

Gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite mirano perciò a rendere le sanzioni applicabili. Sulla linea della serietà e della concretezza rispetto alle norme vigenti, si prevedono importanti correzioni in termini di aggravio delle sanzioni. Le Commissioni riunite, infatti,

non hanno voluto mantenere lo *status quo*, ma hanno cercato di giungere alla formulazione di disposizioni governabili e che non fossero tali da indurre — come invece prima è avvenuto — gli autotrasportatori ad assumere quei comportamenti condannati anche da questo Parlamento.

La seconda direttrice che le Commissioni riunite hanno seguito è quella dell'assunzione di una posizione molto corretta rispetto alla questione dei limiti di velocità; una posizione che tenesse conto, per i limiti di velocità fissati dal codice della strada e per quelli determinati con decreto del ministro dei lavori pubblici, cioè concernenti le autostrade e le strade a grande scorrimento, le superstrade, che sono equiparate alle autostrade, dell'opportunità di procedere in armonia con le disposizioni che in materia vigono negli altri paesi europei.

Si è svolta qui una discussione molto seria ed approfondita, che ha indotto anche alcuni ripensamenti, di cui avremo un segno in questa Assemblea con la proposta, che avanzerà il collega Becchetti, di ritiro di un emendamento che era stato proposto in Commissione e che riguardava l'elevazione dei limiti di velocità sulle strade statali.

A seguito di una riflessione sulla materia, ed in particolare sulle norme che regolano i limiti di velocità in altri paesi europei, si è convenuto di ricondurre l'intera materia alla responsabilità del Governo. Non è un tentativo per scaricare su altri la patata bollente, ma una decisione coerente con l'intenzione di procedere sull'intero problema in modo coordinato, con riferimento alla qualità e al tipo delle strade, e nella prospettiva dell'introduzione di nuove disposizioni che fissino nuovi limiti di velocità e le condizioni perché vengano immancabilmente derogati.

La Commissione ha valutato che oggi non ci sarebbero ricadute negative sui problemi della sicurezza e della sinistrosità se il limite di velocità sulle autostrade fosse elevato di 10 chilometri e portato a 90 chilometri l'ora, dal momento che li-

miti di livello analogo vengono imposti non solo in altri paesi europei, ma anche negli Stati Uniti d'America, la cui legislazione sui limiti di velocità è molto rigida e consente strumenti rigorosi per assicurarne il rispetto. Voglio ricordare che il limite di velocità sulle autostrade americane è di 88 chilometri l'ora, non di 80.

Sul piano dell'aumento della sicurezza e della diminuzione della sinistrosità sulle autostrade, non rileva tanto il limite di velocità imposto, che può essere di 90 o di 80 chilometri l'ora, quanto la capacità di far rispettare il limite fissato.

Quindi, un provvedimento che introduca il limitatore di velocità può consentire anche di far innalzare il limite a 90 chilometri l'ora, perché ce ne garantirebbe il rispetto da parte di tutti.

È questa l'indicazione che le Commissioni riunite hanno dato al Governo, dal quale ci aspettiamo una risposta.

Una ipotesi che introduca questo elemento di garanzia per il rispetto dei limiti che saranno fissati (e che spetta alla responsabilità del Governo fissare) è auspicata e proposta dalle Commissioni riunite e caldeggiata dal gruppo comunista con i propri emendamenti. Una tale impostazione avrebbe, sì, l'effetto di innalzare la soglia della sicurezza e di abbattere i livelli di sinistrosità sulle strade: è indispensabile introdurre il principio dell'effettivo rispetto dei limiti, perché è questa la condizione primaria per raggiungere gli scopi cui prima mi riferivo.

I nostri emendamenti si muovono in questo senso e ad una tale impostazione va naturalmente rapportato anche l'aumento delle sanzioni.

Questi sono i nostri principali emendamenti. Ve ne sono altri minori sui quali per brevità evito di intrattenermi, anche perché quelli che ho ora preannunciato e difeso sono a nostro avviso tali da dare una vera risposta al problema centrale che è stato posto in questi giorni nelle aule del Parlamento e nel paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Già nel corso nella discussione sulle linee generali il collega Ronchi ha esposto la posizione del gruppo di democrazia proletaria, che è contraria a questo provvedimento del Governo.

Noi riteniamo che si debba fare una riflessione attenta su quanto è successo, su ciò che hanno fatto gli autotrasportatori e su ciò che ha fatto il Governo a seguito della loro protesta, una protesta che — è stato detto — ha rischiato di mettere in ginocchio l'intero paese. Ma, corso questo rischio, si è dovuto registrare il completo cedimento del Governo rispetto alle richieste degli autotrasportatori. Ma come è possibile che in Italia si sia verificata una cosa che pensavamo fosse appannaggio di paesi di tutt'altra latitudine e di tutt'altra consistenza istituzionale? Come è possibile che sia accaduto un qualcosa che è simile a quanto è accaduto, sia pure in una logica politica golpista, in Cile? Certo, non siamo a livelli di quel genere, gli obiettivi in questo caso erano fortunatamente ben diversi, ma sicuramente si è trattato pur sempre dell'intervento di una *lobby*, pur volendo usare questo termine in un senso non necessariamente negativo. Fatto sta che si è registrato l'intervento di un gruppo di pressione notevole.

E comunque è mai possibile che 200 mila persone possano mettere in condizioni reali di rischio l'economia di tutto il paese e la stessa sussistenza, in termini di sicurezza, di tutti i cittadini?

Noi vogliamo riflettere su questo dato e sulla assurdità del cedimento del Governo di fronte a quella pressione, non potendo tra l'altro dimenticare che la situazione attuale è la conseguenza delle politiche che sono state attuate negli anni passati ad opera di tutti i governi che si sono succeduti nel nostro paese, governi che, pur nella differenza cromatica (alcuni un po' più di centro-destra, altri più di centro, altri ancora un po' più di centro-sinistra, magari passando per l'unità nazionale), non hanno mai messo in discussione la scelta fatta nel dopoguerra di favorire al massimo la costruzione di autostrade ed il trasporto

di merci e persone attraverso auto-mezzi. Questo è il motivo per il quale siamo arrivati all'attuale condizione.

Non si è, cioè assolutamente determinato quell'equilibrato rapporto tra trasporto su gomma, trasporto via rotaia e trasporto per via fluviale e marittima. Abbiamo letto di interessanti prospettive e proposte nel piano nazionale dei trasporti, che vanno in direzione di un riequilibrio rispetto l'attuale situazione, ma queste affermazioni di principio non trovano alcuna rispondenza negli atti concreti del Governo. Mentre si afferma, infatti, che è necessario pervenire ad un equilibrio tra le varie forme di trasporto, di fatto le scelte che anche questo Governo compie ed ha compiuto rientrano esclusivamente nella logica di penalizzare ancora una volta il trasporto su rotaia, di penalizzare di fatto, con comportamenti molto evidenti, i trasporti marittimi (non si è fatto nulla in direzione del cabotaggio), continuando, invece, ad agire esclusivamente in direzione del trasporto su ruote gommate, favorendo magari il rilancio di scelte che hanno meritato in passato affermazioni riguardanti alcuni importanti esponenti della vita pubblica del nostro paese, riguardanti uomini politici legati alla speculazione delle autostrade, fino al punto che sappiamo che addirittura un'autostrada, fortunatamente mai completata, nel Veneto era stata battezzata con il nomignolo derivante dalle iniziali di tre esponenti democristiani delle zone interessate. Si tratta della famosa «pirubi», che avrebbe dovuto attraversare, secondo le intenzioni, le province di Rovigo, di Vicenza e Trento e, quindi, fare gli interessi elettorali e di speculazione dei tre massimi dirigenti democristiani delle tre province.

Ma sembravano tempi passati, perché nel frattempo, per fortuna, nel paese era sorta una coscienza dell'impatto che la costruzione di autostrade spesso inutili avrebbe avuto in termini di distruzione di boschi, di foreste, distruggendo ed alterando il territorio, alterando gli equilibri geologici ed idrogeologici del territorio. Era sorta una coscienza contraria alla lo-

gica che ha portato alla necessità di una continua escavazione di inerti per costruire inutili autostrade.

Questa è stata la logica seguita in passato, secondo una scelta che ha favorito solo la speculazione ed una pericolosissima dipendenza del paese da un'unica forma di trasporto merci, al punto che ci troviamo nelle condizioni di oggi a dover subire, come ha fatto il Governo, ricatti pesantissimi in presenza di un blocco operato dai trasportatori, tutto sommato abbastanza limitato nel tempo.

Riteniamo che non si possa ignorare ciò che viene prospettato da più parti; ciò che viene prospettato non solo da parte del movimento ambientalista, ma anche da parte degli stessi operatori del settore dei trasporti, che non sono soltanto i trasportatori merci via ruota gommata, ma anche coloro che si occupano di trasporti fluviali, marittimi e su rotaia.

Vorrei soltanto ricordare — lo ha già fatto ieri nel suo intervento il collega Ronchi — che la scelta di aver privilegiato il trasporto su ruota gommata comporta uno spreco energetico notevolissimo, richiedendo tale tipo di trasporto un consumo di energia molto più alto rispetto ai trasporti ferroviari o marittimi. Inoltre, tale scelta ha determinato un notevole impatto ambientale dovuto alla logica che è alla base della costruzione di autostrade e superstrade, indispensabili per garantire un trasporto che è quasi tutto concentrato sul sistema autostradale e che ha limiti di pericolosità notevoli per eccesso di intasamento. Comunque se questo è l'andamento attuale, l'evoluzione nei prossimi anni porterà a situazioni ben peggiori. La necessità di costruire nuove strade ed autostrade non solo causerà perdita di territorio per altri usi, danno per l'ambiente e per il sistema idrogeologico nazionale, ma produrrà un impatto negativo per l'ambiente stesso derivante dall'inquinamento atmosferico conseguente alle emissioni che i veicoli comportano.

Veniamo al problema reale di questo decreto-legge che viene presentato, sotto forma di un provvedimento imposto da

una *lobby* esterna, da un Governo che accetta un *Diktat*. Secondo il gruppo di democrazia proletaria vi è un punto focale nella questione, nel senso che il problema è rilevante per capire qual è l'orientamento del Governo non solo rispetto al *Diktat* che è stato fatto, ma anche rispetto alla volontà di modificare in prospettiva la distribuzione del trasporto merci nelle varie vie di locomozione. Sappiamo bene che un incremento di velocità nell'attuale situazione significa uno sfondamento verso l'alto, ben maggiore di quanto previsto dai limiti, per la non volontà di effettuare seri controlli. Noi di democrazia proletaria non vogliamo criminalizzare la categoria dei trasportatori che sono gli ultimi elementi di una catena complessa, in quanto devono gestire la loro vita in una condizione del tutto particolare come quella imposta dalla logica di concorrenza spietata che esiste in quel settore. Non vi è però dubbio che in tale categoria, per il tipo di logica esistente, per la concorrenza che c'è, per la necessità di aumentare i guadagni elevando la velocità, si tende a sfondare sempre verso l'alto. Non c'è stata né volontà né impegno per controllare i limiti di velocità. Un ulteriore cedimento, che permetta un aumento di tali limiti di velocità, avrebbe effetti estremamente negativi e darebbe l'idea che da parte del Governo vi è lassismo nei riguardi delle alte velocità. Ognuno di noi può constatare, allorché percorre le autostrade, che le velocità normali di percorrenza degli autotreni sono ben superiori ai limiti previsti.

Dobbiamo quindi intervenire sui limiti di velocità e sui controlli. Possiamo anche intervenire con le multe, ma credo che si tratti non di un problema di multe, bensì di far rispettare ciò che si decide. Nella fattispecie riteniamo inutile inventare lo spauracchio delle multe, che difficilmente sono applicate. Comunque il rischio della velocità comporta inevitabilmente un incremento di incidenti e nel nostro paese abbiamo una situazione estremamente grave al riguardo. Ogni aumento di velocità significa un aumento di

energia e non bisogna dimenticare che nel nostro paese si sta per fortuna diffondendo la consapevolezza delle necessità di usare più razionalmente le fonti energetiche. Mentre si conduce un'azione terroristica nei confronti della popolazione, facendo credere che senza la costruzione di centrali nucleari si resterebbe al buio, saremmo costretti ad andare tutti a piedi, in realtà l'energia elettrica che deriva dalle centrali nucleari è ben poca cosa rispetto all'entità dei consumi che si hanno da carburanti. È quindi di particolare rilevanza la necessità di un risparmio in questo settore; così come è evidente che l'inquinamento aumenta in proporzione alla velocità di un mezzo di trasporto.

Per tali ragioni il gruppo di democrazia proletaria ha concentrato la sua attenzione sul problema della velocità e, andando contro corrente, non solo si oppone allo spirito del decreto-legge ma propone addirittura una diminuzione generalizzata del relativo limite per tutti i mezzi di trasporto con ruote gommate, come garanzia di sicurezza, di minore inquinamento atmosferico e di segno tangibile verso il risparmio energetico (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, è indubbio che il decreto-legge in esame nasce in un clima dirompente per le polemiche, per le proteste degli autotrasportatori, ma anche per gli elementi emozionali che una certa parte del Parlamento e una certa parte della stampa hanno voluto introdurre su questi argomenti, a mio avviso allontanando l'opinione pubblica da una esatta valutazione del problema.

Ho parlato di elementi emotivi perché proprio ieri l'estrema sinistra, i gruppi di democrazia proletaria e radicale hanno approfittato di questa occasione per

creare una specie di diaframma tra coloro che sono sensibili alle possibili sventure umane e coloro che invece sottovalutano i problemi umani in una visione consumistica, in una visione materialistica della realtà. Questo lo rifiuto nella maniera più categorica, non fosse altro perché io sono uno dei tanti padri di famiglia che trepida quando i propri figli sono sulla strada, sapendo che indubbiamente le strade italiane sono insicure, non tanto per la loro struttura quanto per il sistema normativo che regola la circolazione.

Signor Presidente, voglio aggiungere qualcosa che forse in quest'aula non è stata detta. Non credo che i limiti di velocità, presi come elemento a sé stante, possano essere il toccasana per risolvere il problema della sicurezza stradale. Mi sembra un modo estremamente strano, estremamente insolito, estremamente inadeguato di procedere; mi dà la sensazione che si voglia curare il cancro con l'aspirina o la polmonite con la tintura di iodio. Perché, signor Presidente? Vediamo subito un'incongruenza che i colleghi della sinistra si sono ben guardati dal mettere in evidenza. Ad esempio, gli articoli 13 e 14 del decreto-legge prevedono sanzioni estremamente elevate per chi supera il limite di velocità, ma il decreto non prende in considerazione l'articolo 102 del codice stradale (velocità pericolosa) che stabilisce sanzioni veramente ridotte ai minimi termini. Quindi, in sostanza, per chi superi di dieci chilometri i limiti di velocità ci sono sanzioni che arrivano addirittura fino a 800 mila lire, mentre, nel caso di velocità pericolosa, ad esempio, chiunque violi le disposizioni dell'articolo 102 è punito con una ammenda da lire 5 mila a lire 20 mila. Quando il fatto sia commesso nei crocevia, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità determinata da nebbia, foschia, polvere o altre cause, il contravventore è punito con una ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.

Signor Presidente, egregi colleghi, io chiedo se sia più pericoloso un autosnodato che, in condizioni di visibilità ottimali, in strada in pianura, non in curva,

proceda ad un chilometro o a dieci chilometri oltre i limiti stabiliti dalla legge oppure chi, ad esempio, nella pianura padana, in pieno inverno, si mantenga al di sotto dei previsti limiti di velocità ma tenga un comportamento che per le condizioni ambientali, per le condizioni della strada (strada ghiacciata, strada viscida), determini certamente una situazione di rischio per gli altri.

Ecco perché il decreto-legge è insufficiente, ecco perché la norma sul limite di velocità è veramente acqua fresca. Tale norma, infatti, penalizza in maniera sproporzionata colui che viola il limite di velocità, senza tenere conto, viceversa, di situazioni che in termini di pericolosità possono essere molto più consistenti, come nel caso di chi viaggi in condizioni di visibilità ridotta. In questo caso, è applicabile soltanto l'articolo 102 e non l'articolo 103 del codice della strada, anche se la situazione di pericolosità è certamente molto superiore.

Noi manifestiamo tutta la nostra perplessità relativamente alla metodologia sbagliata che viene utilizzata nell'affrontare i problemi. Si è affrontato il problema dell'articolo 103 e non si è affrontato, invece, il problema ben più grave dell'articolo 102, che consente di mantenersi al di sotto dei limiti di velocità previsti dall'articolo 103, mettendo in essere situazioni di pericolosità certamente più gravi.

La nostra perplessità sull'intero provvedimento è dovuta anche al fatto che, ancora una volta, si affronta la materia in modo non articolato, non completo, senza tenere presenti tutti gli elementi di pericolosità che esistono sulla strada, ma avendo di essi una visione parziale. E la dimostrazione più eclatante di tutto ciò è proprio quella che io ho cercato di richiamare nel mio intervento, cioè la differenza veramente sostanziale, dirompente e sconcertante che esiste tra la violazione dell'articolo 102, sia pure nell'ipotesi più grave relativa all'ultimo comma, e la violazione dell'articolo 103.

Di qui la nostra più profonda insoddisfazione, che forse sconcerterà i colleghi

di democrazia proletaria e radicali. Noi non siamo qui, come vedete, a difendere la *lobby* degli autotrasportatori, come si è detto ieri. Per carità! Noi siamo qui per fare il nostro dovere di legislatori, tentando di dare un apporto utile ed anche rifiutando certa demagogia che nasce dal timore di elevare di cinque o di dieci chilometri gli attuali limiti di velocità, quando il problema sostanziale, in realtà, è quello della pericolosità, che investe non soltanto quanto previsto dall'articolo 103, ma anche quanto previsto dall'articolo 102 del codice. Di qui, ripeto, la nostra più profonda insoddisfazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo i parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, avverto che all'articolo 2 del decreto non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 3 del decreto-legge:

«1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

“La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla dichiarazione che le cose trasportate sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31”».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di

conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla dichiarazione che le cose trasportate sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.

3. 1.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Poiché nessuno chiede di parlare su questo emendamento, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

“ART. 41. — (*Autorizzazioni*). — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a

motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1986, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il Comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel Comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'of-

ferta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il Comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingente".

2. Per le imprese già iscritte all'albo, titolari di autorizzazioni e aventi in disponibilità i relativi veicoli alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1, entro e non oltre due anni dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo con le seguenti: o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto apposita autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto apposita autorizzazione.

4. 1.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui

partecipino imprese iscritte nell'albo *con le seguenti*: o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione.

4. 10.

RIDI, RONZANI, CANNELONGA.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole: ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

4. 8.

LE COMMISSIONI.

Al comma 1, sostituire il capoverso 10 con il seguente:

10. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo predispone lo schema di decreto per l'adeguamento dell'offerta del trasporto di merci su strada alla domanda, e lo trasmette al Parlamento per l'espressione, entro i successivi 30 giorni, del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine, il ministro adotta il decreto. Il ministro trasmette ogni anno, entro il 31 luglio, al Parlamento apposita relazione sullo stato di attuazione del predetto decreto.

4. 2.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Al comma 2, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* tre anni.

4. 3.

BOTTA.

Al comma 2, dopo le parole: due anni *dalla medesima data aggiungere le se-*

guenti: pena l'automatica decadenza delle autorizzazioni.

4. 4.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 e per le quali le imprese abbiano presentato entro la data del 30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le autorizzazioni per le quali è stata presentata la domanda conservano validità a tutti gli effetti. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'efficacia delle autorizzazioni rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo.

4. 5.

BOTTA.

Al comma 2-bis sopprimere l'ultimo periodo.

4. 6.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è soppresso.

4. 7.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. L'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è soppresso.

4. 9.

LE COMMISSIONI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 5 è del seguente tenore:

«1. Il quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;

b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;

c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;

d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32;

e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e di illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;

g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti

di cui all'articolo 33 del presente testo unico;

h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;

i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale”.

2. Il decimo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121.

Chiunque cicla effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del medesimo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o dell'autorizzazione, riguardanti trattore o rimorchio, sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave”».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, terzo capoverso, sostituire le parole: da lire duecentomila a lire ottocentomila con le seguenti: da lire un milione a lire cinque milioni.

5. 1.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 2, terzo capoverso, sostituire le parole: che dispone l'effettuazione di un traino con le seguenti: che non impedisce la circolazione di un traino.

5. 2.

BOTTA.

Al comma 2, terzo capoverso, sostituire le parole: che dispone l'effettuazione di un traino con le seguenti: che non impedisce la circolazione di un traino.

5. 3.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 2, terzo capoverso, sostituire le parole: da lire un milione a lire tre milioni con le seguenti: da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.

5. 4.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le lettere a), b), c) e d) del secondo comma dell'articolo 121 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituite dalle seguenti:

«a) da lire duecentomila a lire ottocentomila se l'eccedenza non supera i dieci quintali;

b) da lire quattrocentomila a lire un milione seicentomila se l'eccedenza non supera i venti quintali;

c) da lire un milione a lire quindici milioni se l'eccedenza supera i trenta quintali».

d) da lire tre milioni a lire quindici milioni se l'eccedenza supera i trenta quintali».

5. 01.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 6 del decreto medesimo è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 chilogrammi».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: motoveicoli e autoveicoli con la seguente: veicoli.

6. 1.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 1, sostituire la parole: 1.800 con la seguente: 1.500.

6. 2.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 1, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 3.500.

*6. 3.

BECCHETTI.

Al comma 1, sostituire la parola: 1.800 con la seguente: 3.500.

*6. 4.

DUTTO.

*Al comma 1, sopprimere le parole: non-
ché al trasporto di cose di peso fino a 20
chilogrammi effettuato con autovetture.*

6. 5.

BOTTA.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, avverto che all'articolo 7 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 8 del decreto-legge:

«1. Le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo CEE e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione am-

ministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni. La violazione è annotata a cura del funzionario o agente accertatore nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione o alla licenza.

3. Alla stessa sanzione soggiace il titolare di licenza o di autorizzazione al trasporto che non impedisce la circolazione del veicolo quando la circolazione stradale è sospesa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

4. Per le stesse violazioni commesse nel corso di un anno successivamente all'accertamento delle infrazioni indicate nei commi 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni.

5. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire otto milioni. In tal caso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sospende per la durata di un anno la licenza o l'autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

6. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

7. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché per quelle di cui al comma 1 dell'articolo 9 e per quelle di cui all'undicesimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato ed integrato dall'articolo 12 del presente decreto, le contestazioni elevate devono essere comunicate

all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

8. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano anche nei casi di violazione previsti dagli articoli 8, 9 e 12 del presente decreto.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, invita il conducente, con annotazione nella carta di circolazione, a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni e provvede alla immediata notificazione delle predette diffide al titolare della licenza o della autorizzazione.

10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dall'annotazione di cui al comma 9, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, sono disposte, in caso di circolazione del veicolo, la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 127 *con le seguenti:* dagli articoli 124 e 127.

8. 1.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che

non impedisce la circolazione di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo CEE e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e mezzo a lire sei milioni. La violazione è annotata, a cura del funzionario o agente accertatore, nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione o alla licenza.

8. 2.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 2, sopprimere la parola: CEE.

8. 3.

BOTTA.

Al comma 3, sostituire le parole: Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace *con le seguenti:* Alla stessa sanzione soggiace.

8. 4.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 3, sostituire le parole: che mette in circolazione un veicolo *con le seguenti:* che non impedisce la circolazione del veicolo.

*8. 5.

BOTTA.

Al comma 3, sostituire le parole: che mette in circolazione un veicolo *con le seguenti:* che non impedisce la circolazione del veicolo.

*8. 6.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le stesse violazioni commesse nel corso di un anno successivamente all'accertamento delle infrazioni indicate nei commi 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.

8. 7.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire quindici milioni. In tal caso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sospende per la durata di un anno la licenza o l'autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. Qualora siano accertate nel corso dell'anno successivo alla sospensione due ulteriori infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3 viene disposta la revoca della licenza o autorizzazione, cumulativamente alle sanzioni pecuniarie.

8. 8.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 7, sostituire le parole: le violazioni accertate con le seguenti: le contestazioni elevate.

8. 9.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, invita il conducente, con annotazione nella carta di circolazione, a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni e provvede alla immediata notificazione delle predette diffide al titolare della licenza o della autorizzazione.

8. 10.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolare di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. 13.

LE COMMISSIONI.

Al comma 9, sopprimere le parole: CEE.

8. 11.

BOTTA.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dall'annotazione di cui al comma 9, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE

n. 3821/85, sono disposte, in caso di circolazione del veicolo, la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

8. 12.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge stesso è del seguente tenore:

«1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che non impedisce la circolazione di un veicolo con una massa superiore al 5 per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, quadruplicate per ciascuna classe.

2. Se il conducente o il proprietario del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, si applica la sanzione prevista dal comma 1.

3. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente

accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

4. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dal seguente:

“Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma”.

6. Qualora siano accertate durante il periodo di un anno tre violazioni di cui all'articolo 9 in relazione a trasporti eseguiti per il medesimo committente, è sempre disposta la verifica dell'osservanza delle tariffe di trasporto di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, presso l'impresa committente oltre che presso l'impresa di autotrasporti».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2, 3 con i seguenti:

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che non impedisce la circolazione di un veicolo con una massa superiore al 5 per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, raddoppiate per ciascuna classe.

2. Se il conducente o il proprietario del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, si applica la sanzione prevista dal comma 1.

3. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

4. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

9. 1.

BECCHETTI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che non impedisce la circolazione di un veicolo con una massa superiore al 5 per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 121 del testo unico delle

norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, quadruplicate per ciascuna classe.

9. 2.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se il conducente o il proprietario del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, si applica una sola volta la sanzione prevista dal comma 1.

9. 3.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

9. 4.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di inosservanza alle disposizioni impartire in calce al verbale, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

9. 5.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, avverto che all'articolo 10 del decreto stesso non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 11 del decreto-legge:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti, anche in deroga alle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa

all'accesso alla professione di autotrasportatore.

3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti identici emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

* 11. 1.

LE COMMISSIONI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei tra-

sporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

* 11. 2.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

A questi identici emendamenti è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse.

0. 11. 1. 1.

LE COMMISSIONI.

Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga delle norme vigenti e.

11. 3.

BOTTA.

Al comma 1, dopo le parole: alle direttive CEE *aggiungere le seguenti:* o comunque non in contrasto con esse.

11. 4.

FIANDROTTI, POTÌ, DUTTO, MA-
DAUDO, RONZANI.

Al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

11. 5.

BOTTA.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autostrapiatori di cose per conto terzi è comunque consentita dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria di cui alla direttiva CEE n. 561/74, con riserva di accertamento entro 18 mesi dal predetto termine del requisito della capacità professionale. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a posticipare, con proprio decreto, la data dell'accertamento delle capacità professionali.

11. 6.

BOTTA.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1° giugno 1997, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva 561/74, con riserva di accertamento, entro 18 mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale.

11. 7.

LE COMMISSIONI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino a quando non sarà operativo l'accertamento del requisito della capacità professionale secondo la direttiva

561/74/CEE, l'iscrizione provvisoria all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, avviene secondo le norme attualmente vigenti ed è confermata dal successivo superamento della stessa direttiva CEE sull'accesso alla professione.

11. 8.

DUTTO.

Sopprimere il comma 3-bis.

11. 9.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

3-quater. In caso di infrazione all'articolo 103, commi ottavo e nono, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i funzionari e gli agenti adibiti ai servizi di polizia stradale hanno l'obbligo di effettuare il controllo del tasso alcolico contenuto nel sangue del conducente e, qualora esso risulti eccedente i limiti vigenti, provvedono all'immediato ritiro della patente.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato il regolamento che fissa i limiti e le modalità di accertamento del citato tasso alcolico.

11. 10.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e sul sube-

mendamento riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'undicesimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 20.000 a lire 50.000.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spira il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un

anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente. In ogni caso la carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerti l'infrazione"».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola raddoppiata con la seguente: quadruplicata.

12. 1.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente. In ogni caso la carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerti l'infrazione.

12. 3.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata,

che, verificata la non recidività, la restituisce.

12. 4.

LE COMMISSIONI.

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, da tre a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidività, la restituisce.

12. 2.

BECCHETTI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 13 del decreto medesimo è del seguente tenore:

«1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000”.

2. Dopo il decimo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla di-

sciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono aggiunti i seguenti:

“Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronatachigrafo CEE”.

A questo articolo che non è stato modificato dalle commissioni riunite, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Premettere il seguente comma:

01. I commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

«Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 80 chilometri all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 70 chilometri all'ora, se destinati ad altri usi. Non debbono altresì superare la velocità di 60 chilometri all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando sono adoperati per trasporto di persone. I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 28, non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade.

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dai centri abitati, la velocità di 50

chilometri all'ora e, nei centri abitati, la velocità di 40 chilometri all'ora».

13. 1.

BECCHETTI.

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo capoverso con il seguente:

Chiunque supera i limiti massimi di velocità fissati sulla base delle norme di cui al successivo articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a 800.000.

13. 4.

RIDI, RONZANI, CANNELONGA.

Al comma 2, primo capoverso, sostituire la parola: raddoppiata con la seguente: quadruplicata.

13. 2.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Al comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un anno, il prefetto dispone il ritiro della patente.

13. 3.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 14 del decreto medesimo è del seguente tenore:

«1. Nel terzo comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modi-

ficazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

"l) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza".

2. I limiti massimi di velocità sulle autostrade dei veicoli di peso complessivo autorizzato superiore a 80 quintali sono aumentati nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 125 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con proprio decreto da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici adegua, per i veicoli di cui allo stesso comma, i limiti massimi di velocità sulle strade statali o tratti di esse aventi le caratteristiche autostradali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 29 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977, purché i limiti stessi siano indicati mediante i prescritti segnali.

4. I nuovi limiti di velocità si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di cui ai commi 2 e 3".

A questo articolo che non è stato modificato dalle Commissioni riunite, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

14. 1.

RONCHI, TAMINO.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati, il limite mas-

simo di velocità non può superare i 90 km/ora, salvo diversa segnalazione di limiti comunque inferiori su particolari strade o tratti di strada.

3. Sulle autostrade il limite massimo di velocità è fissato in 120 km/ora, salvo diversa segnalazione di limiti inferiori su tratti particolari.

3-bis. Su tutte le autostrade il limite massimo di velocità per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali è di 70 km/ora se destinati al trasporto merci e di 80 km/ora se destinati al trasporto di persone.

3-ter. Le disposizioni in contrasto con le norme dei commi 2, 3 e 3-bis sono abrogate.

14. 2.

RONCHI, TAMINO.

Sopprimere il comma 2.

14. 3.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 2, sostituire la parola: aumentati con la seguente: diminuiti.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: adegua con la seguente: riduce.

14. 4.

RONCHI, TAMINO.

Al comma 2, sostituire la parola: aumentati con la seguente: regolati.

14. 5.

RONCHI, TAMINO.

Al comma 2, sostituire la parola: aumentati con la seguente: definiti.

14. 9.

RIDI, RONZANI, GRADI.

Sopprimere il comma 3.

* 14. 6.

RONCHI, TAMINO.

Sopprimere il comma 3.

* 14. 7.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Sopprimere il comma 4.

14. 8.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 15 del decreto è del seguente tenore:

«1. In caso di accertamento di violazione delle norme del presente decreto e di quelle della legge 6 giugno 1974, n. 298, commesse con veicoli immatricolati all'estero, per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma, la continuazione del viaggio è subordinata al pagamento di una somma pari al quarto del massimo della sanzione prevista o al versamento a titolo cauzionale di una somma pari al massimo della sanzione prevista, salvo che il trasgressore non fornisca apposito documento fidejussorio che garantisca il pagamento della somma dovuta. Le spese per le eventuali operazioni di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso».

A questo articolo che non è stato modificato dalle Commissioni riunite è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: pari al quarto con le seguenti: pari alla metà.

15. 1.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Poiché nessuno chiede di parlare su tale emendamento, ricordo che l'articolo 16 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista.

2. Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedersi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essere all'uopo indicato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

A questo articolo, che è stato interamente riformulato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista.

2. Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla conte-

stazione, presso l'ufficio che deve essere all'uopo indicato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. 1.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 3, dopo le parole: della sospensione aggiungere le seguenti: o del ritiro.

16. 2.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Al comma 3, dopo le parole: di circolazione e aggiungere le seguenti: della sospensione o della revoca.

16. 3.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO,
CORLEONE, DI LASCIA, STAN-
ZANI GHEDINI, TEODORI, TES-
SARI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 17 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1986 e di lire 3 miliardi per il 1987, da iscrivere in parti eguali, per ciascuno degli anni predetti, negli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del Ministero dei trasporti con il decreto del Ministro del tesoro n. 17533

del 22 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1986, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 387, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1986, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

4. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per il 1987, che può essere eseguita anche previa stipula di apposite convenzioni con l'ente Ferrovie dello Stato od altri enti pubblici, con obbligo di rendiconto annuale da sottoporre al controllo della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1986 ed a lire 8 miliardi per il 1987, si provvede per il 1986 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984" e per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6856 del detto stato di previsione per lo stesso anno, all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1985, n. 404, dopo le parole: «portata utile maggiore di 70 quintali» la lettera: «e» è sostituita con la seguente: «o».

17. 01.

BECCHETTI.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il numero 16 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

16) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo: lire 10.000.

2. Al numero 17 della tabella 3 allegata alla suddetta legge 1° dicembre 1986, n. 870, la parola: «autorizzazioni» è sostituita dalla seguente: «licenze».

17. 02.

BOTTA.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, della difesa e delle finanze dispone, con proprio decreto, un piano per il potenziamento degli organici delle forze addette ai servizi di polizia stradale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono definite le

strutture delle aziende e degli enti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, destinati all'espletamento dei servizi di polizia stradale. Tali strutture, costituite in uffici autonomi, sono poste alla dipendenza funzionale del dipartimento di polizia del Ministero dell'interno.

17. 03.

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 18 è del seguente tenore:

«1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 18.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818.

18. 1.

LE COMMISSIONI.

Poiché nessuno chiede di parlare su tale emendamento, avverto che all'arti-

colo 19 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati?

GUIDO BERNARDI, *Relatore per la X Commissione*. Invito il presentatore a ritirare — come ha annunciato di voler fare in Commissione — gli emendamenti Dutto 1.1, 1.3 e 1.4. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Botta 1.2 e Rutelli 1.5, Dutto 1.11 (cui è identico l'emendamento Ridi 1.15). Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti 1.13, 1.14, 4.9, 8.13, 11.1 (cui è identico l'emendamento Rutelli 11.2 con il relativo subemendamento 0.11.1.1) 11.7, 12.4 e 18.1 delle Commissioni riunite.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rutelli 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. L'emendamento Becchetti 1.10 dovrebbe risultare assorbito dall'emendamento 1.10 delle Commissioni riunite concernente la formazione dell'albo degli autotrasportatori.

La prima parte dell'emendamento Dutto 1.12 (vale a dire il comma 5-*quater*) è già compresa in un emendamento delle Commissioni riunite: quanto alla seconda parte di tale emendamento, il parere del relatore è favorevole.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rutelli 1.01, mentre, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Rutelli 1.02, il parere del relatore è contrario alla prima parte, fino alle parole «accertamento definitivo», mentre è favorevole sulla seconda parte. Invito tuttavia i presentatori a cancellare in questa seconda parte la parola «CEE» dopo la parola «cronotachigrafo», nonché il riferimento all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393, in quanto tali riferimenti sono superati dalla normativa Cee che ha modificato il limite orario di velocità. In altre parole, quell'articolo del codice della strada non esiste più.

FRANCESCO RUTELLI. D'accordo.

GUIDO BERNARDI, *Relatore per la X Commissione*. Desidero anzi raccomandare che, in sede di coordinamento, sia sempre eliminata la parola «CEE» dopo la parola «cronotachigrafo», perché è chiaro che questo deve essere omologato sulla base della normativa CEE.

L'articolo aggiuntivo Ridi 1.07 verrebbe assorbito dall'articolo aggiuntivo Rutelli 1.02. Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rutelli 1.03, 1.05 e 1.06 e dichiaro di accettare l'articolo aggiuntivo Rutelli 1.04.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Rutelli 3.1. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Rutelli 4.1 ma invita i presentatori a sopprimere l'aggettivo «apposita», ripetuto due volte, alla settima ed all'ultima riga poiché, da un'attenta analisi dei significati, riteniamo possa ingenerare equivoco anziché essere elemento di chiarezza. Ripeto che esprimo parere favorevole per la restante parte dell'emendamento.

L'emendamento Ridi 4.10 risulterebbe assorbito dall'emendamento Rutelli 4.1.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, accoglie l'invito formulato dal relatore?

FRANCESCO RUTELLI. Mi riservo di valutare la proposta, signor Presidente.

GUIDO BERNARDI, *Relatore per la X Commissione*. Signor Presidente, se i presentatori dell'emendamento 4.1 non dovessero accogliere l'invito a sopprimere l'aggettivo «apposita», la Commissione riconsidererebbe il parere favorevole espresso, per esprimere parere favorevole sul successivo emendamento Ridi 4.10.

Le Commissioni ritirano il loro emendamento 4.8. Quanto all'emendamento Rutelli 4.2, esprimo parere contrario, così come sull'emendamento Rutelli 4.4; dichiaro di accettare, invece, gli emendamenti Botta 4.3 e 4.5. L'emendamento Rutelli 4.6 verrebbe assorbito da una votazione favorevole sull'emendamento Botta 4.5. In ogni caso la Commissione

esprime sullo stesso emendamento Rutelli 4.6 parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Rutelli 4.7, favorevole sull'emendamento 4.9 delle Commissioni, contrario sull'emendamento Rutelli 5.1 ed ancora favorevole sugli identici emendamenti Botta 5.2 e Rutelli 5.3. Il parere della Commissione è contrario sull'emendamento Rutelli 5.4 e sull'articolo aggiuntivo Rutelli 5.01.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rutelli 6.1 e 6.2 e parere favorevole sugli identici emendamenti Becchetti 6.3, Dutto 6.4 e sull'emendamento Botta 6.5.

Il parere delle Commissioni è contrario sugli emendamenti Rutelli 8.1 e 8.2, mentre è favorevole sull'emendamento Botta 8.3 che tende a sopprimere, dopo la parola «cronotachigrafo», la parola «CEE». Il parere è contrario sull'emendamento Rutelli 8.4 e favorevole sugli identici emendamenti Botta 8.5 e Rutelli 8.6. Ancora, il parere delle Commissioni è contrario sugli emendamenti Rutelli 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10, mentre raccomando l'approvazione dell'emendamento 8.13 delle Commissioni. Il parere è naturalmente favorevole sull'emendamento Botta 8.11 che tende a sopprimere la parola «CEE» dopo la parola «cronotachigrafo». Il parere è contrario sull'emendamento Rutelli 8.12.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Becchetti 9.1 e contrario sugli emendamenti Rutelli 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento Botta 11.3. Per quanto concerne l'emendamento Fiandrotti 11.4, pregherei il presentatore di ritirarlo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Botta 11.5, mentre invito l'onorevole Botta a ritirare il suo emendamento 11.6, visto l'accordo che si è raggiunto per votare l'emendamento 11.7 delle Commissioni. Analogo invito rivolgo all'onorevole Dutto, per il suo emendamento 11.8. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rutelli 11.9.

Esprimo parere contrario agli emenda-

menti Rutelli 11.10, 12.1 e 12.3. Avverto che l'emendamento Becchetti 12.2 è stato ritirato, in quanto assorbito dall'emendamento 12.4 delle Commissioni. L'emendamento Becchetti 13.1 è stato anch'esso ritirato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ridi 13.4 (salvo diversa formulazione), Rutelli 13.2 e 13.3, Ronchi 14.1 e 14.2, Rutelli 14.3, Ronchi 14.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ronchi 14.5. L'emendamento Ridi 14.9 è stato ritirato, in quanto resterebbe assorbito dall'emendamento 14.5 delle Commissioni. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Ronchi 14.6 e Rutelli 14.7, nonché sull'emendamento Rutelli 14.8.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rutelli 15.1, 16.1, 16.2, 16.3. Esprimo parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Becchetti 17.01 e Botta 17.02. Invito il collega Rutelli a trasformare il suo articolo aggiuntivo 17.03, con il quale si propone il potenziamento degli organici delle forze addette ai servizi di polizia stradale, da attuarsi con decreto ministeriale nonché la definizione delle strutture delle aziende e degli enti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, in ordine del giorno; in caso contrario, dovrei esprimere parere contrario.

Vorrei aggiungere un breve commento sull'emendamento Becchetti 13.1, che è stato ritirato dal presentatore. Si tratta di un aspetto non formale, ma che ha rilevanza politica. L'articolo 13 dava attuazione ad un accordo tra il Governo e le associazioni degli autotrasportatori, al fine di regolare diversamente la velocità sulle strade. Poiché il Governo ha riservato alla sua competenza la disciplina della limitazione della velocità sulle autostrade e sulle strade aventi caratteristiche autostradali, noi riteniamo giusto, dopo un attento esame della situazione, che il Governo eserciti la sua competenza su tutta la materia della limitazione della velocità, avendo il Parlamento a suo tempo espresso le proprie valutazioni al riguardo. Il collega Becchetti è stato quindi invitato (ed ha accettato) a ritirare

l'emendamento che trattava il ritocco delle velocità sulle strade ordinarie.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro, a nome del Governo di concordare con il parere del relatore Bernardi per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto-legge, fino all'articolo aggiuntivo Rutelli 5.01 escluso. In particolare, accetto gli emendamenti 1.13, 1.4 e 4.9 delle Commissioni riunite.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con l'onorevole relatore, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Rutelli 1.01.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per quanto riguarda gli emendamenti Rutelli 6.1 e 6.2, Becchetti 6.3, Dutto 6.4 e Botta 6.5 il Governo concorda con il parere delle Commissioni riunite.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento Rutelli 8.1, in fondo, ripristina il testo del Governo: quindi su di esso, il Governo si rimette all'Assemblea, non potendo concordare con il parere espresso dalle Commissioni riunite.

Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Rutelli 8.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Botta 8.3. Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Rutelli 8.4, e gli identici emendamenti Botta 8.5 e Rutelli 8.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Rutelli 8.7 ed 8.8.

Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti Rutelli 8.9 e 8.10, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Botta 8.11 e Rutelli 8.12.

Per tutti gli altri emendamenti il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, accettando, in particolare,

l'emendamento 8.13 delle Commissioni riunite.

Passando ora agli emendamenti riferiti all'articolo 9... un collega sta parlando a voce alta al telefono; a questo punto possiamo anche parlare tutti insieme, e fare una bellissima telefonata in aula...

FRANCESCO RUTELLI. Sta parlando con Nicolazzi al telefono!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non credo che sia Nicolazzi, collega Rutelli, può essere anche Pannella, che parla con tutti. Non glielo dice molte volte, ma Pannella parla con tutti.

Per quanto riguarda l'emendamento Becchetti 9.1, il Governo concorda con il parere espresso dalle Commissioni riunite. Il Governo si rimette all'Assemblea per l'emendamento Rutelli 9.2, esprime parere contrario sull'emendamento Rutelli 9.3 e si rimette all'Assemblea per gli emendamenti Rutelli 9.4 e 9.5.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta il subemendamento 0.11.1.1 e l'emendamento 11.1 delle Commissioni riunite (cui è identico l'emendamento Rutelli 11.2). Il Governo esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Botta 11.3. L'emendamento Fiandrotti 11.4 è stato ritirato. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento Botta 11.5. L'emendamento Botta 11.6 è stato ritirato. Accetto l'emendamento 11.7 delle Commissioni riunite. L'emendamento Dutto 11.8 è stato ritirato. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Rutelli 11.9 e parere negativo sugli emendamenti Rutelli 11.10, 12.1 e 12.3. Accetto l'emendamento 12.4 delle Commissioni riunite. L'emendamento Becchetti 12.2 risulta assorbito, mentre l'emendamento Becchetti 13.1 è stato ritirato. Esprimo parere negativo sull'emendamento Ridi 13.4.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, vorrei un chiarimento dal Go-

verno su un determinato emendamento che risulta ritirato anche per poterlo fare eventualmente mio.

PRESIDENTE. Potrà farlo in sede di votazione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, vorrei sapere se il Governo è d'accordo con quanto ha dichiarato il relatore circa l'emendamento Becchetti 13.1, concernente i limiti di velocità.

È stata fatta una dichiarazione, ed io vorrei che il Governo chiarisse i motivi che sono alla base del ritiro dell'emendamento. Altrimenti rimaniamo nell'incertezza. D'altra parte oggi o domani qualcuno dovrà rispondere.

MARIO TASSONE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevole Baghino, il ritiro discende da una decisione autonoma del presentatore dell'emendamento, che ha inteso così affidare al Governo tutta la regolamentazione della materia della velocità per quanto riguarda sia autostrade e le superstrade che le strade minori.

Ovviamente questa materia dovrà essere considerata in termini complessivi ed organici da parte del Governo in una prossima riunione del Consiglio dei ministri.

Se vuole il mio parere le dirò che allo stato, in assenza di un intervento organico sul problema della velocità, avrei dovuto esprimere parere negativo sull'emendamento per quanto riguarda l'elevazione della velocità. Questo lo dico per dovere di onestà nei confronti della Camera anche in coerenza con le cose che ho detto ieri sera in sede di replica. Ritengo tuttavia che la volontà del presentatore dell'emendamento, fatto proprio anche dalle Commissioni, corrisponde all'esigenza di rivedere in termini organici e complessivi tutta la materia.

Quindi, non posso non accettare la decisione del presentatore dell'emendamento e delle Commissioni riunite. D'altra parte, pur non avendo alcun obbligo in questo momento, ho dichiarato qual era il pen-

siero del Governo in merito all'emendamento Becchetti 13.1.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Il relatore ha fatto un'altra affermazione. Non ha detto che il presentatore ha ritirato l'emendamento per rimettersi alla volontà del Governo; ha detto che è a conoscenza di un impegno del Governo, sul quale lei però non si è soffermato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ridi 13.4.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Sentiamo il relatore, signor Presidente!

PRESIDENTE. L'onorevole Tassone ha chiarito la posizione del Governo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non ha chiarito nulla, perché il relatore nel motivare il ritiro dell'emendamento, ha parlato di un impegno del Governo.

GUIDO BERNARDI, Relatore per la X Commissione. No!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Se è una decisione del relatore allora saprò regolarli quando arriveremo all'emendamento Becchetti 13.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Baghino.

GUIDO BERNARDI, Relatore per la X Commissione. Desidero chiarire che noi abbiamo considerato giusto il ritiro dell'emendamento perché il Governo si impegnasse in tema di limiti di velocità sulle autostrade e superstrade anche alla luce della eventuale regolamentazione dei limiti di velocità su strada. Tant'è che il parere delle Commissioni sugli emendamenti all'articolo 14, salvo per un emendamento piccolissimo, di carattere semantico, è del tutto negativo, proprio perché riteniamo che il Parlamento non debba legiferare in tema di velocità.

Pertanto, inviterei il collega Baghino a non far suo l'emendamento Becchetti 13.1, che potrebbe costituire elemento di disturbo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ma se il Governo in dicembre aveva dato garanzie e non le ha mantenute, per cui c'è stato uno sciopero, come posso io credere a questo?

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la prego! In sede di dichiarazione di voto potrà svolgere tutte le considerazioni che riterrà opportune.

Onorevoli rappresentanti del Governo, vi prego di continuare ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Ridi 13.4, Rutelli 13.2 e 13.3.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette all'Assemblea per gli emendamenti Ronchi 14.1 e Rutelli 14.3; per tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi concorda con il parere del relatore, accettando in particolare l'emendamento 18.1 delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione

PRESIDENTE. Sono state presentate alle Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani giovedì 12 marzo 1987, alle 10 e alle 16:

Ore 10

1. — *Votazione per la elezione di tre Segretari di Presidenza.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (4485).

— Relatori: Perugini e Bianchi.
(*Relazione orale*).

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge:*

S. 2153. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio (*approvato dal Senato*) (4499).

— Relatore: Vincenzi.

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo (4592).

— Relatore: Vincenzi.

S. 2160. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (*approvato dal Senato*) (4503).

— Relatore: Vernola

S. 2154. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (*approvato dal Senato*) (4505).

— *Relatore*: Vincenzi.

Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 71, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (4506).

— *Relatore*: Vincenzi.

Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo (4507).

— *Relatore*: Vincenzi.

Ore 16

1. — *Modifiche ed integrazioni alla delibera istitutiva di una inchiesta parlamentare sui fondi dell'IRI non contabilizzati in bilancio.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6 recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori operanti all'estero nei paesi extracomunitari (4336).

— *Relatore*: Trappoli.
(*Relazione orale*).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987,

n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale (4421).

— *Relatori*: Tancredi e Bernardi
(*Relazione orale*).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi (4489).

— *Relatore*: Balestracci.
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2160. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (*approvato dal Senato*). (4503).

— *Relatore*: Sorice.
(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria (4458).

— *Relatori*: Rosini e Bianchini.
(*Relazione orale*).

7. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2153. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio (*approvato dal Senato*) (4499).

— *Relatore*: Salerno.
(*Relazione orale*).

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (4491).

— *Relatore:* Lussignoli.
(*Relazione orale*).

9. — *Discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola (4492).

FUSARO ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati (790).

PONTELLO: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (2789).

COLUMBA ed altri: Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari.

ROSSI DI MONTELERA ed altri: Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari (4345)

— *Relatore:* Russo Giuseppe.
(*Relazione orale*).

10. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2154. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (*approvato dal Senato*) (4505).

— *Relatori:* Conte Carmelo e Balzardi.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,40.*

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MACCIOTTA, BELLOCCHIO, CERRINA FERONI, SARTI ARMANDO, GRASSUCCI, CIOFI DEGLI ATTI E UMIDI SALA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

a) da rilevazioni concordi della Banca d'Italia e dell'ABI risulta che nel periodo settembre-novembre 1986 le grandi imprese private non finanziarie hanno assorbito circa il 33 per cento dei nuovi impieghi destinati alle imprese, mentre le piccole e medie imprese avrebbero ottenuto una quota di credito pari a poco più del 26 per cento del totale;

b) l'insieme delle grandi imprese private finanziarie e non finanziarie ha totalizzato oltre il 54 per cento del credito destinato al sistema delle imprese, che tale concentrazione è tanto più preoccupante in quanto esse rappresentano poco più del 20 per cento del totale del sistema, che anche all'interno del sistema delle imprese non finanziarie la prevalenza è delle *holding* a scapito delle imprese più direttamente collegate ai settori produttivi che anzi registrano qualche significativa flessione degli impieghi (— 10,3 per cento il metallurgico, — 7,2 per cento il chimico, — 14,6 per cento l'estrattivo);

c) nel corso del 1986 mentre si è determinata una sia pur lieve riduzione dei tassi reali dei BOT è cresciuto il tasso medio degli impieghi con significativa accentuazione degli scarti tra i tassi a carico delle maggiori imprese private e quelli a carico delle imprese piccole e medie che hanno sostanzialmente pagato

le agevolazioni praticate alla grande impresa —:

1) se non ritenga che tali fenomeni costituiscano una conferma della tendenza a concepire il risanamento delle imprese come mera operazione finanziaria con ricadute scarse e persino negative sulla dimensione della base produttiva;

2) quali giudizi formuli il Governo sui processi di concentrazione che sono consentiti dall'uso del credito esplicito (e di quello implicito garantito dalla trasformazione dei consorzi di collocamento, costituiti per favorire i recenti aumenti di capitale, in *holding* detentrici di pacchetti azionari per periodi non brevi);

3) se non ritenga indispensabile attivare gli strumenti a disposizione del Governo e dell'autorità monetaria (a partire dalle autorizzazioni degli aumenti di capitale e da una rigorosa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64) al fine di garantire che l'uso del credito privilegi destinazioni volte all'allargamento ed alla qualificazione della base produttiva e dell'occupazione ed in particolare programmi di investimenti delle piccole e medie imprese e localizzazioni di iniziative produttive nel Mezzogiorno.

(5-03121)

MATTEOLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

nel periodo dicembre 1984-gennaio 1985 circa 1.500 dipendenti delle PP.TT. appartenenti alla qualifica di « revisore » (categoria VI, già categoria V legge n. 101/79) impugnarono con separati ricorsi al TAR del Lazio i decreti ministeriali n. 5626 e 5627 del 25 giugno 1984 nella parte in cui « sopprimevano » le qualifiche di revisore, ispettore contabile ed ispettore capocontabile, accorpandole rispettivamente con quelle di dirigente di esercizio, dirigente principale di esercizio e dirigente superiore di esercizio;

per effetto di tali decreti ministeriali i due profili professionali (revisore, ispettore contabile ed ispettore capo-contabile, da una parte, e dirigente di esercizio, dirigente superiore di esercizio e dirigente principale di esercizio, dall'altra) differenziati per quanto disposto dalla legge 101/79 e 797/81 venivano arbitrariamente e forzosamente unificati, con danno per i dipendenti del profilo dei revisori, che vedono mortificate le proprie aspettative di progressione in carriera dalla imponente immissione nei loro ruoli di circa 13.000 dipendenti di altro profilo professionale;

con ordinanza n. 453 dell'11 giugno 1985, il TAR del Lazio - Sezione II - ha disposto la sospensione dei decreti ministeriali impugnati;

all'ordinanza n. 453 del TAR del Lazio non è stata data esecuzione, provocando ai dipendenti concreti danni economici;

dopo nove mesi dalla data della sentenza di accoglimento dei ricorsi, nelle direzioni, compartimentali e provinciali delle PP.TT. i revisori continuano a non vedere accolte le loro legittime richieste;

la mancata esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria amministrativa è dovuta principalmente a pressioni effettuate dalla triplice sindacale che pretende, assurdamente, di imporre la propria volontà in spregio delle sentenze;

nel comportamento degli organi delle PP.TT. potrebbero ravvisarsi le ipotesi di reato di cui agli articoli 388 e 328 del codice penale —;

come il ministro delle PP.TT. giustifichi l'esplicito e deliberato spregio degli organi dell'amministrazione postale anche in considerazione del fatto che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospendere l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio. (5-03122)

BELLOCCHIO, MANNINO ANTONINO E SARTI ARMANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri per gli affari regionali, per il coordinamento della politica comunitaria e del tesoro.* — Per sapere — premesso che

il D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 « Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74 » prevede all'articolo 14 che « Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi nel territorio regionale, provvedono ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 12 dicembre 1977, n. 780, nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla legge 5 marzo 1985, n. 74, e dalle norme previste nel decreto stesso »;

che detto termine è scaduto il 15 aprile 1986, senza che la regione Sicilia abbia adempiuto alla prescrizione, ad eccezione di una semplice « raccomandazione » diramata comunque tardivamente, il 24 luglio 1986, alle aziende di credito aventi sede legale in Sicilia limitata al solo profilo dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti bancari;

che nel frattempo la Banca d'Italia ha tempestivamente provveduto in data 16 e 17 dicembre 1985 a diramare due analitiche disposizioni, relative rispettivamente ai requisiti di esperienza ed onorabilità degli esponenti bancari ed alla costituzione di enti creditizi;

che quest'ultima disposizione determina tra l'altro l'ammontare minimo del capitale o fondo di dotazione necessario per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia, così specificato: lire 25 miliardi per le società azionarie e a responsabilità limitata e per le filiali delle

banche estere; lire 6 miliardi per le banche popolari; lire 300 milioni, 600 milioni, 1,5 miliardi e 3 miliardi per le Casse rurali ed artigiane, a seconda che la loro operatività sia limitata ad un comune non servito bancariamente, ad un comune già servito bancariamente ma con meno di 20.000 abitanti, e a un comune già servito bancariamente ma con più di 20.000 abitanti;

che ciononostante, continua a rilevarsi dalla *Gazzetta ufficiale* della regione siciliana l'iscrizione all'albo regionale delle aziende di credito di enti creditizi con capitale inferiore, e spesso di gran lunga, al minimo vigente sul resto del territorio nazionale. I più recenti esempi sono: 1) decreto 10 luglio 1986 su G.U.R.S. del 4 ottobre 1986: Cassa rurale ed artigiana di Valledolmo (Palermo) - capitale di lire 106.220.000 contro lire 1,5 miliardi (essendo Valledolmo comune già servito bancariamente ma inferiore a 20.000 abitanti); decreto 19 luglio 1986 su medesima G.U.R.S.: Cassa rurale ed artigiana Santa Maria del Lume in Linera, frazione del comune di Santa Venerina (Catania) - capitale di lire 203.750.000 contro lire 300 milioni (trattandosi di piazza non servita bancariamente); 3) decreto 26 novembre 1986 su G.U.R.S. del 14 febbraio 1987: Cassa rurale ed artigiana Maria SS. del Rosario con sede in Mascali (Catania) - capitale di lire 176.370.000 contro lire 1,5 miliardi (essendo Mascali comune già servito bancariamente ma inferiore a 20.000 abitanti) —;

quali iniziative intendono assumere per ricondurre senza ulteriore ritardo la regione Sicilia, pur nel rispetto dell'autonomia statutaria, all'osservanza di diritto e di fatto delle norme valevoli per l'intero « spazio bancario comunitario » così come recepite, per il nostro paese, dalla legislazione nazionale e dalla conseguente regolamentazione amministrativa, anche al fine di evitare distorsioni concorrenziali rispetto ai più stringenti ed onerosi requisiti richiesti agli enti creditizi nella restante parte del territorio nazionale. (5-03123)

CIOCCI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

in data 22 ottobre 1986 il ministro del lavoro, in seguito ai gravi fatti ed alle irregolarità amministrative riscontrate dagli Ispettori del Ministero del lavoro, dalla Lega delle cooperative e dalla Guardia di finanza nel corso delle rispettive ispezioni ordinarie e straordinarie, ha nominato l'avvocato Lucio Marzano commissario governativo del consorzio fra cooperative edilizie e Rinnovamento, con il mandato di procedere al risanamento delle varie situazioni in essere;

in data 22 dicembre 1986 il commissario di Governo ha rassegnato le dimissioni, ufficialmente per motivi di salute, senza aver dato inizio ad alcuno dei tanti compiti di risanamento previsti dal mandato e dando invece corso unicamente alla liquidazione di parcelle professionali ed a pressioni verso i presidenti delle 16 cooperative associate affinché sollecitassero i soci al pagamento delle somme loro richieste;

in data 3 febbraio 1987 è stato nominato un nuovo commissario di Governo nella persona del ragionier Ugo Cannarsa;

il commissariamento è stato deciso contro il parere del Comitato centrale per le Cooperative, e che per quanto riguarda l'attuale commissario i soci delle cooperative hanno sollevato gravi perplessità in riferimento ai requisiti professionali necessari per svolgere un incarico difficile e delicato;

la gestione non trasparente del Consorzio Rinnovamento ha fatto nascere gravi interrogativi tra i 1.274 soci che possono essere superati a condizione che da parte del commissario di governo sia fatta piena luce sull'intera vicenda ridando in questo modo fiducia ai soci delle cooperative —;

quali sono stati i criteri e le valutazioni che hanno portato alla nomina del ragionier Ugo Cannarsa a commissario di governo;

se il ministro è a conoscenza delle vivissime preoccupazioni che tale nomina ha suscitato tra i soci delle cooperative;

quali iniziative il ministro intende prendere per favorire un impegno comune delle cooperative di abitazione e di quelle di produzione e lavoro affinché sia data equa ed efficace soluzione ai gravi problemi presenti nel Consorzio Rinnovamento. (5-03124)

BIANCHI BERETTA, GIOVAGNOLI SPOSETTI, MINOZZI, BADESI POLVERINI, BOSI MARAMOTTI, BENEVELLI, ALBERTINI, GELLI, MAINARDI FAVA, AMADEI FERRETTI, CECI BONIFAZI, MONTANARI FORNARI, COLOMBINI E MIGLIASSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in relazione alle iniziative di informazione sull'AIDS che si stanno svolgendo nelle scuole ed alla necessità di un'ampia opera di prevenzione rivolta in modo particolare ai giovani —:

se si stanno predisponendo programmi di informazione mirata per le scuole, per quali ordini di scuola e quali ministeri vi sono impegnati;

se non ritiene necessario introdurre i temi della sessualità nei programmi scolastici anche al fine di evitare che la indispensabile informazione sull'AIDS finisca per veicolare una coerenza tutta negativa della sessualità, legata alle idee di malattia e di morte;

se e quali iniziative di informazioni e di straordinario aggiornamento del personale docente sono state avviate o programmate per consentire la trattazione delle tematiche attinenti alla sessualità fin dall'inizio del prossimo anno scolastico in modo tale per cui il personale docente sia protagonista delle iniziative. (5-03125)

FABBRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

la società SAPA di Milano in data 6 marzo 1986 comunicava a tutti gli inquilini degli stabili di sua proprietà siti in Prato l'intenzione di vendere, allegando un elaborato dei prezzi per unità immobiliare, con offerte di proprio parziale intervento finanziario anticipatore al tasso del 12 per cento per una durata del mutuo concesso variabile fra i 10-15-20 anni;

tali condizioni, riservate agli inquilini, erano condizionate ad una prenotazione d'acquisto entro il 30 giugno 1986, non verificandosi la quale, la società avvertiva che avrebbe provveduto a mettere in vendita a terzi, frazionatamente o in blocco, tutto il complesso immobiliare, precisando che quanto veniva comunicato valeva quale diritto di prelazione, che, se non esercitato nei termini prescritti, veniva a decadere, liberando la proprietà da ogni vincolo alla vendita a terzi;

pur avendo il comitato degli inquilini ritenuto eccessivamente onerose con nessuna relazione col canone d'affitto e quindi inaccettabili le condizioni di vendita poste unilateralmente dalla SAPA, riferite oltretutto ad appartenenti vecchi di 20 anni, costruiti secondo caratteristiche molto carenti sia sotto il profilo della qualità che della funzione e mai assistiti da un'attenta ed adeguata opera manutentiva da parte di una proprietà assolutamente disinteressata ed assente, la SAPA incurante delle ragioni addotte dagli inquilini, ha proseguito con ostinazione per la propria strada inviando in pretura le intimazioni di sfratto per finita locazione;

tutto ciò sta accadendo in una città riconosciuta ad alta tensione abitativa e che protagonista di questa azione di sfratto è una società di assicurazione e riassicurazione che non solo dovrebbe ispirare il proprio agire a principi di ordine sociale e a guardare al proprio patrimonio immobiliare come elemento di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

garanzia connesso alla propria attività statutaria, più che a merce di scambio, ma soprattutto trattandosi di proprietà tenuta per legge a comunicare e mettere a disposizione del comune per le famiglie sfrattate il 30 per cento delle case che eventualmente restassero vuote, non dovrebbe contemporaneamente concorrere a rendere più tesa e drammatica una situazione abitativa per risolvere la quale essa stessa dovrebbe, al contrario, fare la propria parte —:

1) se non si ritiene da parte dei ministri interessati, nell'ambito delle

proprie competenze e poteri, di intervenire al fine di verificare l'ottemperanza o meno della SAPA alle vigenti norme legislative in materia di gestione della proprietà immobiliare;

2) quali eventuali provvedimenti si intendono adottare al fine di evitare che centinaia di famiglie di lavoratori siano forzosamente sfrattati, andando così ad accrescere e ad aggravare una situazione abitativa nel comprensorio di Prato già da tempo in piena emergenza, nonostante i notevoli sforzi fatti dalle amministrazioni locali. (5-03126)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CANNELONGA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che in data 5 luglio 1984 veniva presentata interrogazione parlamentare a risposta scritta (4-04825) con la quale l'interrogante denunciava i ritardi nei lavori di restauro della Chiesa di San Severino Abate, sita a San Severo (Foggia), importante monumento di epoca romanica di riconosciuto interesse storico ed artistico, dal 1960 chiusa al culto per gravi lesioni e notevole degrado dell'immobile stesso;

in data 28 febbraio 1985, il ministro per i beni culturali e ambientali rispondeva a detto documento ispettivo informando sugli interventi già realizzati e tesi innanzitutto al restauro statico e, successivamente, con uno stanziamento di 100 milioni di lire, al restauro definitivo del campanile della Chiesa. Si comunicava in fine che il competente ufficio periferico dell'amministrazione, nell'ambito del programma triennale 1985-1987, aveva stanziato la somma di lire 350 milioni per « il completo restauro della Chiesa di San Severino »;

da tempo invece si sono arenati i lavori riguardanti l'interno della bellissima Chiesa e anche quelli del campanile, che avrebbero dovuto completarsi in tempi brevi, sono inspiegabilmente fermi —:

i motivi che hanno portato al blocco dei lavori di restauro della Chiesa di San Severino Abate;

informazioni sull'utilizzo delle somme stanziato per il triennio 1985-1987 e lo stato dei lavori;

le nuove e urgenti iniziative che intende prendere per permettere il rapido completamento dei lavori di restauro di

detta Chiesa chiusa ormai al culto e all'ammirazione di studiosi e di cittadini da ben 27 anni. (4-20832)

CANNELONGA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che da diversi anni gli avvocati e procuratori dei Fori di Foggia e di Lucera, con grande consenso di numerosi consigli comunali di Capitanata (che hanno votato appositi O.d.G.), di forze sociali, politiche, culturali, vanno ponendo la necessità della istituzione di una sezione della Corte di appello di Bari in Foggia, in considerazione delle difficoltà che la notevole distanza della Corte di Bari dai centri dauni (soprattutto i comuni del Gargano e del Sub-appennino) crea ai cittadini —:

quali sono gli intendimenti del Governo in riferimento alla necessità della istituzione di una sezione distaccata della Corte di Appello di Bari e Foggia, in modo da realizzare sempre più una giustizia rapida ed accettabile. (4-20833)

POLI, GRADI, BENEVELLI, PALO-POLI, COMINATO, FERRANDI E OLIVI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che,

sulla stazione di Nogara (Verona) converge il traffico viaggiatori della linea Roma-Brennero, per Mantova e per Monselice, Padova;

che l'Ente FF.SS. ha proposto di sopprimere le fermate nella stazione di Nogara dei treni n. 289, 286, 288, 280, 488;

che già i treni n. 1901, 1900, 883 non effettuano (o non effettuano più) la fermata di Nogara con gravi disagi per i viaggiatori di tutta l'area interessata —:

se non intenda assumere una propria adeguata iniziativa affinché vengano mantenute o ripristinate le fermate nella stazione di Nogara dei treni sopra indicati. (4-20834)

CORLEONE, BANDINELLI, BONINO, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI E TESSARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il 30 maggio 1986 il tribunale di Cagliari ha emesso la sentenza di II grado relativa al cosiddetto caso Manuella; sentenza che ha confermato l'assoluzione con formula piena per quattro noti avvocati cagliaritari che, in base alle accuse di alcuni cosiddetti pentiti, hanno patito fino a 22 mesi di carcerazione preventiva;

nonostante il tempo intercorso tra le due sentenze, la prima è dell'8 ottobre 1983, e malgrado vi fosse scritto espressamente che i cosiddetti pentiti erano « calunniatori e mistificatori », non risultando nel frattempo essere stata avviata alcuna azione penale contro questi, prima l'avv. Marongiu' (13 febbraio 1987), poi l'avv. Secci (23 febbraio 1987) hanno presentato formale denuncia per calunnia alla Procura della Repubblica di Cagliari contro i loro accusatori;

su *l'Unione Sarda* il Pm Carlo Angioni ha risposto che già stava indagando da tempo, ma che i 20 volumi degli atti non avrebbero consentito tempi brevi provocando con ciò la replica dell'avv. Marongiu' che ha ricordato la solerzia dimostrata, nello stesso processo, nei confronti della denuncia a suo tempo presentata dall'avv. Alfonso Olla contro un suo ex assistito, il pentito Marco Marroccu, il quale era stato immediatamente catturato, processato e condannato, morto durante un'udienza del processo d'appello, in stato di detenzione per la denuncia suddetta;

un altro avvocato, Leonardo Filippi, di un gruppo di altri otto chiamati in causa dai pentiti ma assolti con sentenza istruttoria con la formula più ampia, aveva immediatamente presentato denuncia per calunnia contro gli accusatori e

da allora, quasi quattro anni, non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Procura della Repubblica;

inoltre il giorno stesso della sentenza di primo grado, l'8 ottobre 1983, l'Unione degli Ordini Forensi della Sardegna chiedeva ufficialmente al ministro di grazia e giustizia, al CSM, al Procuratore Generale della Cassazione, nonché al presidente della Corte d'appello di Cagliari e al Procuratore generale dello stesso tribunale l'allontanamento dei magistrati responsabili, il giudice istruttore Fernando Bova e il pubblico ministero Enrico Altieri, lamentando le storture e le devianze commesse nella fase istruttoria (storture lamentate anche nella sentenza di II grado, che ha evidenziato il non corretto comportamento dei due magistrati inquirenti nei confronti di un altro magistrato che prima di loro esercitò nel caso la funzione di Pm), e determinando così una palese situazione di incompatibilità ambientale, senza ottenere alcuna risposta, tanto che se ne sono lamentati in diverse altre occasioni, e da ultimo in occasione della cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il 15 gennaio 1987;

considerato infine che il caso Manuella ha aperto in Sardegna l'uso distorto del pentitismo ed ha fatto vivere la pagina più nera dell'amministrazione della giustizia nell'isola;

da tali vicende sembrerebbe evincersi che l'esercizio dell'azione penale in Sardegna sia diventato facoltativo —:

1) se intende dare corso alle reiterate richieste dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna, promuovendo l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati Fernando Bova ed Enrico Altieri;

2) che misure intende prendere per riportare a un clima più sereno la vita all'interno del Palazzo di Giustizia di Cagliari. (4-20835)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

SASTRO, GEREMICCA E FRANCESE.
— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che:

lavori di pulizia nelle caserme « Salvo D'Acquisto » legione carabinieri di Napoli e « Pastrengo » gruppo Napoli I, sono affidati dalla prefettura di Napoli, con gara di appalto, a ditta privata;

tale ditta impegna 8 lavoratori occupandoli solo parzialmente, non garantendo ad essi la possibilità di normali e contrattuali orari di lavoro, quindi di percepire un reddito per lo meno sufficiente alla sopravvivenza;

si chiede di sapere quindi se non ritiene di dover interessare la prefettura di Napoli per richiedere all'impresa cui viene affidato l'appalto, garanzie per i lavoratori che operano, relativamente: alla continuità del lavoro anche quando cambia il titolare dell'impresa; ad una durata giornaliera dell'orario di lavoro come prescritta dalle norme contrattuali di categoria; ad un servizio di pulizia in grado di assicurare allo stesso personale degli uffici le migliori condizioni igieniche possibili. (4-20836)

RIGHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

sulla base di disposizioni vigenti fin dal 1950 è stata stabilita una aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro determinati quantitativi giornalieri di consumo;

l'agevolazione di cui si tratta è concessa sotto la forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposte di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta;

le somme percepite dagli interessati rivestono la natura e il titolo di restituzione parziale del tributo di cui si tratta, allo scopo di ridurre l'onere fiscale sui servizi di largo e generale contenendone il costo —:

se è corretto il comportamento di taluni uffici delle imposte dirette nel senso di considerare le somme restituite agli interessati come ricavi ai fini del reddito di impresa con il che i rimborsi d'imposta verrebbero a tradursi in una componente positiva del reddito stesso. (4-20837)

GRADUATA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — considerato che

lo stabilimento INDESIL di Brindisi è destinato alla produzione di mangimi;

esegue lo sbarco di cereali e l'immagazzinamento in silos;

lo stesso, nel corso degli ultimi anni ha ricevuto diversi miliardi per finanziamenti pubblici;

a tutt'oggi, ha rapporti commerciali con l'AIMA;

da settimane i lavoratori sono in lotta per scongiurare i licenziamenti proposti dall'azienda, nel mentre la stessa rifiuta la ripresa di qualsiasi confronto sindacale —:

le quantità contrattate con l'AIMA;

i provvedimenti che il MAF intende assumere per quanto riguarda l'evoluzione dei rapporti commerciali fra AIMA ed INDESIL;

quali iniziative intende assumere per evitare che l'INDESIL smantelli una struttura produttiva come quella di Brindisi;

quali misure sono in corso per scongiurare i licenziamenti in atto. (4-20838)

CALONACI, PASTORE, DI GIOVANNI, PALOPOLI, TAGLIABUE, AMADEI FERRETTI E CAPECCHI PALLINI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

il decreto 15 luglio 1986 del ministro del lavoro e della previdenza sociale, che disciplina le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS, dispone la istituzione di apposite liste di medici per l'effettuazione di dette visite;

da tali liste, costituite da medici a rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni e da liberi professionisti, risultano; di fatto, arbitrariamente esclusi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione e non occupati (circa 70.000 nel nostro paese), che vengono così ingiustamente penalizzati;

tali giovani medici sono generalmente nelle condizioni di garantire la massima efficienza e tempestività del servizio di controllo richieste dal citato decreto ministeriale, nonché la reperibilità nelle quattro ore giornaliere (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi —

se quanto sopra risponde al vero, e, in tal caso, quali misure intende adottare per garantire ai giovani medici inoccupati la possibilità di poter effettuare le visite di controllo. (4-20839)

PELLEGATTA, MICELI, PAZZAGLIA, BAGHINO, RALLO E FRANCHI FRANCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che ci sono voluti 44 anni per chiarire in modo definitivo ed inequivocabile che il cacciatorpediniere *Bedouin* di 1.900 tonnellate della Royal Navy che scortava un convoglio inglese da Gibilterra a Malta nella battaglia di Pantelleria del 15 giugno 1942, venne affondato da un siluro lanciato da brevissima distanza da un coraggioso pilota trentino il sottotenente Martino Aichner e non dalla marina (Settima divisione comandata dall'ammiraglio Alberto Da Zara). Il fatto d'arme, che ha fatto finalmente chiarezza,

è stato confermato durante un recente incontro fra lo stesso Aichner ed il comandante in seconda del *Bedouin* Sherard Manners, presso la sede dell'ambasciata italiana a Londra, in seguito alla richiesta dell'ufficio storico del Ministero di far luce su un episodio della seconda guerra mondiale nel Mediterraneo. Il capitano Sherard Manners (essendo morto in progenia il comandante Scurfield) racconta: « Tutti i cannoni del *Bedouin* erano efficienti e furono usati senza risparmio contro l'aereo di Aichner (un trimotore *Savoia Marchetti S 79* del 132° Gruppo autonomo dell'aeronautica, il famoso gruppo Buscaglia). Il suo siluro ci colpì nella paratia fra la sala macchine e la sala motori, a tribordo; allagati i due compartimenti, che erano i più grandi della nave, affondammo in cinque minuti; la nave andò giù di poppa ». Il trimotore fu colpito duramente e finì in mare, l'equipaggio si salvò su un battellino di gomma e venne recuperato da un idrovolante del soccorso —:

se il ministro, venuto a conoscenza dei fatti e della verità, intende riaprire la pratica e riconoscere « meglio tardi che mai », il valore ed il coraggio dell'allora sottotenente Martino Aichner e del suo equipaggio, con una ricompensa al valor militare. (4-20840)

NICOTRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

in base a quale rapporto equitativo al tribunale di Ragusa su sette magistrati risultano assegnati 4 cancellieri, 7 segretari, 7 coadiutori, mentre, ad esempio, al tribunale di Alessandria, con un organico di 8 magistrati, sono in pianta 8 cancellieri, 12 segretari e 14 coadiutori, senza dire poi che rispetto all'organico del tribunale di Ragusa, fermo al 1978, sono scoperti un posto di cancelliere e due posti di segretario (uno da due anni e uno da un anno);

se non ritiene di ancorare, per evitare ingiustizie e dare funzionalità a tutti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

gli uffici giudiziari, ad un criterio fisso le dotazioni organiche ed in particolare se intanto non intende dare direttive per l'immediata copertura dei posti vacanti, attesa la notevole mole di lavoro da cui ormai ogni ufficio giudiziario è gravato.

(4-20841)

NICOTRA. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

in base a quali criteri i comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte sono stati esclusi dai benefici di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, contenente disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa, considerato che gli stessi distano non meno di 50 Km. dal capoluogo (Siracusa) non compreso nelle aree definite ad alta tensione abitativa e nel rapporto sfratti-nuclei residenti sono essi stessi da comprendere nelle aree suddette;

se non intenda promuovere l'emana-
zione di un'ulteriore delibera da parte del CIPE ad integrazione delle precedenti, per l'individuazione di nuove aree da considerare ad alta tensione abitativa, tra cui non potranno non figurare i predetti comuni.

(4-20842)

ALASIA, CARLOTTO, MARTINO E SOAVE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

la Comunità Montana Valle Maira provincia Cuneo ha manifestato interesse e già avviato iniziative come risulta dalla mozione approvata il 5 marzo 1987, per il progetto avanzato dalla SNOS (Società Nazionale Officine di Savigliano-Torino) per lo sfruttamento idroelettrico che si potrebbe realizzare nel previsto invaso di Stroppio;

con tale progetto, preventivato in un costo di lire 4,5 miliardi sarebbero ricavabili circa 8 Megawatt (fittizi) cioè

circa 2 Mw. reali, con una producibilità di 7 milioni di Kwh/annui, ad un costo quindi che rientrerebbe nei parametri ritenuti convenienti anche dall'ENEL;

la Comunità Montana si impegnerebbe a stipulare un contratto di scambio con l'ENEL in modo da poter usufruire dell'energia prodotta per i vari usi civili e turistico-produttivi mediante vettoria-
mento sulla rete;

pregiudiziale per attuare tale piano idroelettrico è la realizzazione dell'invaso della diga di Stroppio per la quale è stato presentato già da alcuni anni dalla provincia di Cuneo il relativo progetto ora in attesa di approvazione da parte ministeriale;

è orientamento più volte affermato, del Governo e del Parlamento di tendere alla piena valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili specie quando ciò non solo non contraddice con interessi più generali ambientali e dell'agricoltura e irrigazione, ma, come nel caso in oggetto, consentirebbe il potenziamento del sistema irrigatorio di una vasta area ad alta densità zootecnica e di coltivazione specializzata, favorendo così anche lo sviluppo dei comuni nell'area interessata —

se e come intende accelerare l'iter di approvazione del piano.

(4-20843)

CASTAGNETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso

che gli abitanti della frazione di Cerro Alto nel comune di Brembilla (Bergamo) vivono isolati per la mancanza di una strada che li colleghi agli altri centri abitati;

che detta situazione di intollerabile disagio e di costante pericolo per l'impossibilità di recare soccorso in caso di necessità, oltre ai danni alle persone, rischia di determinare lo spopolamento dell'intera frazione con un pregiudizio per la salvaguardia del suo territorio;

che l'opera necessaria per garantire il collegamento di questi abitanti con il resto del mondo è di modesta entità e tuttavia resta inspiegabilmente inattuata —:

quali provvedimenti urgenti ritiene di dover attuare per dare decorose condizioni di vita ai cittadini residenti a pochi chilometri da Bergamo e costretti quotidianamente a disagi indicibili. (4-20844)

FACCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

come intenda comportarsi in relazione all'applicazione della legge n. 768 del 1986 che ha dettato nuove norme per l'Albo dei Costruttori, disegnando una nuova classifica delle iscrizioni senza però scatti automatici degli importi di iscrizione, come avveniva in precedenza;

come è stata applicata in questo primo periodo la circolare ministeriale che ha cercato di affrontare questo problema, ma sollevando forti reazioni soprattutto nell'ambito della piccola e media impresa edile;

come viene valutato il probabile intasamento dell'Albo Nazionale Costruttori per la massa di domande che vi si riverbera a causa dell'alto numero di imprese che chiederanno l'avanzamento nelle categorie superiori;

in definitiva come si potrà ovviare le difficoltà che stanno già conoscendo le piccole imprese che hanno assunto negli anni 81 e seguenti lavori per 300 milioni adeguando la propria struttura per un graduale passaggio verso importi superiori e che oggi si trovano invece preclusa la possibilità di partecipare a gare per lavori che negli aspetti tecnico-organizzativi sono uguali a quelli già eseguiti 3-4 anni fa e soltanto monetariamente superiori alla propria categoria di iscrizione, e dovranno quindi produrre grande mole di documenti vari per avanzare la relativa domanda di avanzamento. (4-20845)

MEMMI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

le violente mareggiate che continuano a verificarsi nella città di Gallipoli (Lecce) provocano regolarmente gravi danni alle abitazioni di centinaia di cittadini del luogo, in particolare coloro i quali abitano nella zona compresa tra le vie Oronzo Costa, Ampelea, Mazzarella, Lungomare G. Galilei, E. Barba, P.za Malta;

anche recentemente, la furia dei mariosi ha investito, oltre che le suddette abitazioni, anche la caserma dei vigili del fuoco e dei carabinieri e l'istituto nautico, rendendo vieppiù precario l'equilibrio statico dei vari fabbricati con conseguente pericolo di crolli;

che gli abitanti di tale zona, consapevoli dei pericoli che le loro vite quotidianamente corrono e costretti assai spesso a rifugiarsi presso parenti o amici, hanno chiesto più volte agli organi competenti di prendere con urgenza i provvedimenti del caso;

che da promesse ricevute e da documentazione in possesso di detti cittadini, risultano stanziati negli ultimi anni somme per oltre un miliardo;

che per ammissione degli stessi sindacati interessati, nella zona interessata sono stati eseguiti solo piccoli lavori e comunque, a distanza di tempo, i danni causati dalle mareggiate si sono ripetuti —:

se non ritiene di dover appurare:

a) se le somme di denaro di cui sopra sono state veramente stanziati e, in caso positivo, se e come sono state spese;

b) se gli organi competenti abbiano assunto tutti i provvedimenti necessari per risolvere definitivamente l'annoso problema e tutelare così la vita e i beni dei tanti cittadini interessati. (4-20846)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

MEMMI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1° marzo 1986 anche per l'ultimo scaglione di esercenti corre l'obbligo di installare i registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18;

la predetta legge all'articolo 1, secondo comma, stabilisce che l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa non si applica, tra l'altro, per le cessioni di giornali, quotidiani e periodici;

in base ad un'interpretazione alquanto discutibile di detta norma, gli intendenti di finanza ritengono che il rilascio dello scontrino fiscale sia obbligatorio per la vendita di quelle pubblicazioni che, pur uscendo con cadenza periodica, sono costituite da opere in sé compiute (romanzi di vario genere) o da fascicoli di una stessa opera (enciclopedie e opere diverse);

pertanto, molti giornalisti sono intenzionati a non proseguire nella vendita di siffatte pubblicazioni periodiche in quanto l'installazione dei registratori di cassa presso i punti di vendita è in taluni casi assai problematica, se non impossibile, e, comunque, di grave impaccio alla vendita durante le ore di punta;

alla luce di quanto sopra esposto, si profila una ulteriore caduta delle vendite del libro o, comunque, di una fascia di pubblicazioni di livello culturale generalmente medio-alto —:

se non ritiene indispensabile una modifica della normativa in vigore nel senso di esonerare le edicole dall'obbligo di installare il registratore di cassa per la vendita di tutte quelle pubblicazioni fornite in base ad un contratto nazionale di somministrazione, in ordine alle quali non sussiste, per il giornalaio, possibilità di evasione. (4-20847)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che se l'emergenza traffico a Roma è indiscutibile, esiste tuttavia un altro grave problema forse poco pubblicizzato ma non per questo meno gravemente sentito dalle popolazioni interessate e che riguarda la totale mancanza di collegamenti trasversali nella provincia di Roma; ciò è dovuto principalmente all'assenza del piano regolatore dei trasporti della regione, assenza che sta paralizzando in maniera preoccupante l'economia dell'hinterland romano, e che comunque la situazione a livello di traffico e di viabilità è di totale caos, anche all'interno dei centri urbani del Lazio (Pomezia, Viterbo, Guidonia, Arpino, ecc.), come la stampa ha denunciato con ampio risalto —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per il potenziamento ed il miglioramento della rete stradale laziale e per il riordino della viabilità all'interno dei centri urbani, attesa l'evidente connessione esistente fra la risoluzione di questi problemi e lo sviluppo economico e sociale della regione Lazio. (4-20848)

MACERATINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che si fa sempre più urgente la necessità di intervenire radicalmente per il recupero del Castello di Molarra (Roma) che si trova ormai da anni in stato di totale abbandono e che del suddetto castello sono rimasti in piedi solamente un paio di torri cilindriche della prima cerchia ed un paio di torri quadrate della seconda —:

quali iniziative il Governo intenda, con carattere di urgenza, assumere per la tutela e la salvaguardia di uno dei più gloriosi castelli medioevali del Lazio e perché non sia consumato questoennesimo scempio culturale ai danni di una delle località più importanti della valle Latina. (4-20849)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che la stampa ha dato risalto ai disservizi verificatisi nel settore delle autolinee urbane a Bagnaia (Viterbo) e che addirittura i cittadini hanno dapprima violentemente protestato e successivamente sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio —:

quali iniziative il Governo ritenga di assumere affinché gli abitanti di Bagnaia abbiano un adeguato ed efficace servizio pubblico senza essere costretti a gesti di esasperata ma comprensibile protesta.

(4-20850)

MACERATINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che il presidio sanitario di Acquapendente (Viterbo) risulta essere con i suoi tanti disservizi un autentico pericolo per l'igiene e la salute pubblica dato che, fra l'altro, in esso si fa uso di garze insanguinate, che l'ambulanza è usata in maniera promiscua, che mancano le più elementari misure di disinfezione, che nelle adiacenze della camera mortuaria si aggirano animali di ogni sorta —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per riportare ordine, funzionalità ed efficienza a questa struttura ospedaliera di rilevante importanza dell'Alto Lazio, nel rispetto delle elementari norme di igiene sanitaria.

(4-20851)

MACERATINI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che la discarica abusiva tra via Alcide De Gasperi e via Cardinal Salotti a Montefiascone (VT) continua a crescere di giorno in giorno grazie alla inciviltà di tante persone e al deplorabile disinteresse delle autorità, ad ogni livello —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, anche in via sostitutiva, affinché si proceda almeno alla recinzione del terreno, in modo tale da evitare ai cittadini di quei quartieri di essere assaliti e sovrastati dalla sporcizia.

(4-20852)

MACERATINI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che la stampa ha dato notizia della situazione degli impianti sportivi a Ronciglione (Viterbo) che allo stato risultano assolutamente insufficienti rispetto alle crescenti richieste dei cittadini, e che nonostante si sia iniziata la costruzione con ingente spesa di un importante impianto polivalente comprendente piscina, palestra, campo da basket e volley, la stessa sia stata inopinatamente interrotta causando la fatiscenza e l'abbandono delle opere già ultimate —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, d'intesa con il CONI, affinché l'impianto sportivo ronciglione non sia abbandonato a sé stesso, ma sia recuperato per l'appropriato svolgimento della funzione di polo di riferimento di tutta l'attività sportiva della zona, funzione per la quale l'impianto era stato progettato ed iniziato.

(4-20853)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che a Palombara (Roma) il concetto di igiene pubblica sembra ormai definitivamente dimenticato dato che dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti domestici regolarmente straripa il maleodorante contenuto e che nelle strade della menzionata cittadina la sporcizia regna sovrana —:

quali iniziative il Governo ritenga di poter assumere affinché si metta la parola fine a questo incivile spettacolo che costituisce un indecoroso biglietto da visita per Palombara ed un pericolo per la salute dei cittadini.

(4-20854)

ALOI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sono al corrente che, malgrado i continui interventi a vario livello e le sollecitazioni mediante diverse interrogazioni parlamentari dello scrivente, non si

è ad oggi ancora completata la costruzione della strada Archi-Orti (comune di Reggio Calabria), la quale — se realizzata — verrebbe a risolvere uno dei più importanti problemi del collegamento della Città di Reggio Calabria col suo entroterra, dando un grosso impulso anche al turismo della zona, in quanto verrebbe — attraverso una rilevante riduzione dell'attuale percorso — a consentire, in breve tempo, il raggiungimento dell'importante località turistica di Gambarie;

se non ritengano di dovere tempestivamente intervenire per accertare lo stato dei lavori ad oggi effettuati ed, individuando le responsabilità in ordine ad eventuali ritardi ed inadempienze, predisporre iniziative idonee a portare a termine la costruzione di una arteria di grande importanza sotto il profilo dei collegamenti viari e delle attività economico-turistiche. (4-20855)

MEMMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

con l'entrata in vigore della legge n. 270/1982 e la conseguente ordinanza ministeriale n. 248 del settembre 1983, con l'articolo 73 della predetta legge, al personale educativo dei Convitti annessi, nazionali ed educandati femminili, è stata data la possibilità di chiedere il passaggio all'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione;

sin dall'ottobre 1983 e ottobre 1984 un certo numero di educatori della provincia di Lecce ha, con propria istanza, chiesto il passaggio di cui sopra;

a tutt'oggi, benché trattasi di personale appartenente al ruolo ordinario non è stato adottato alcun provvedimento —:

le ragioni di tali ritardi e se non si ritiene opportuno prendere urgenti provvedimenti che sanciscano, anche in via provvisoria, in attesa del previsto decreto, il richiesto passaggio all'amministrazione

centrale o periferica, rendendo, i relativi posti, disponibili per i trasferimenti per l'anno scolastico 1987-1988. (4-20856)

CIAFARDINI, JOVANNITTI, SANDIROCCO, CIANCIO E DI GIOVANNI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

il fiume Tirino è inserito nella carta europea dei fiumi e segnalato dal Consiglio d'Europa nel 1970 quale biotipo da proteggere;

scorre in una zona che presenta un notevole patrimonio archeologico-storico;

è uno dei pochi fiumi dell'arco appenninico non inquinati né ancora snaturato da interventi esterni;

l'intera zona è indicata come area per istituirvi una riserva naturale;

la Giunta Regionale d'Abruzzo ha recentemente approvato un progetto presentato dalla società Cementi Adriatica per la realizzazione in territorio di Capestrano (AQ) di una mega discarica su 6 ettari di territorio a soli 700 metri dal fiume Tirino stesso e poco distante dalla zona archeologica e storica;

nel piano regionale SNAM per le discariche essa non è prevista;

i comuni di Popoli (PE) e Bussi sul Tirino (TE), che sono gli unici di una certa consistenza nella zona, stanno già provvedendo per proprio conto a realizzare discariche controllate per le loro popolazioni;

la discarica in oggetto servirebbe, quindi, prevalentemente popolazioni molto distanti con tutti gli inconvenienti del trasporto dei rifiuti solidi per decine di chilometri e in una logica privatistica che non darebbe tutte le necessarie garanzie —:

quali valutazioni si diano sulla decisione con cui la Giunta regionale d'A-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

bruzzo ha concesso l'autorizzazione contraddicendo alle sue stesse scelte ambientali;

quali interventi si intendano compiere per garantire la preservazione e la tutela dell'intera area interessata.

(4-20857)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il comitato di gestione dell'U.S.L. 13 di Livorno ha recentemente speso oltre cento milioni per installare, negli uffici posti in via Calzabigi, un modernissimo centralino telefonico;

il Comitato di gestione dell'USL 13 di Livorno ha disdetto i locali dove sono ubicati gli uffici di via Calzabigi, 1 con lettera datata 15 mesi prima della scadenza del contratto di affitto;

il comitato di gestione dell'U.S.L. 13 ha deliberato il pagamento di lire 45 milioni, importo relativo agli ultimi tre mesi di affitto dei locali posti in via Calzabigi, 1, con delibera ritenuta dal CO.RE.CO della Toscana errata, determinando così la maggiorazione dell'importo del 22 per cento, tasso d'interesse previsto contrattualmente, per ritardato pagamento;

quanto vengono a costare le assurde deliberazioni del comitato di gestione dell'USL 13 e precisamente: errore della delibera per il pagamento degli affitti; installazione del centralino telefonico deliberato nello stesso periodo in cui sono stati disdetti i locali di affitto;

infine se risulti al Governo che la disdetta dei locali, avvenuta in modo irresponsabile poiché in data 30 giugno p.v. l'USL dovrà lasciare i locali senza ancora sapere dove potrà trasferirsi, mira a spingere l'amministrazione comunale ad acquistare l'ex Hotel Astoria di proprietà dell'INAIL per quattro miliardi e mezzo, e che per le indispensabili ristrutturazioni

occorrono almeno altri quattro miliardi, con l'intento di spostarci gli uffici USL.

(4-20858)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

l'interrogante ha presentato una serie di documenti di sindacato ispettivo riguardanti la non ortodossa amministrazione dell'USL 14 di Cecina (Livorno) e precisamente: n. 4-03758 costruzione nuovo ospedale ed inceneritore; n. 4-03908 sul comportamento di alcuni dipendenti e della presidenza; n. 4-04538 reparto ortopedia assegnato a medico-aiuto in aspettativa; n. 4-08461 pronto soccorso ospedale Rosignano Solvay e ubicazione centro emodialisi; n. 4-09632 ritardi nella ricerca posto idoneo ad impiantare centro emodialisi; n. 4-10198 richiesta commissariamento; n. 4-12875 richiesta indagine assenteismo personale; n. 4-16000 chiusura pronto soccorso ospedale Rosignano Solvay e preoccupazione di ordine sanitario; n. 4-17699 mancata autorizzazione della regione per l'apertura del centro emodialisi; n. 4-18115 richiesta sequestro analisi per infezione *pseudomonas aureginosa*; n. 4-18361 chiarimenti sugli orari della dottoressa Cristina Giglioli; n. 4-18899 mancanza omologazione dell'inceneritore ubicato nel mattatoio comunale di Cecina (Livorno);

l'autorità giudiziaria ha provveduto in alcuni casi ad aprire inchieste ed a sequestrare documenti —:

in tali casi se l'autorità giudiziaria ha archiviato il tutto o se ancora si deve pronunciare.

(4-20859)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il consiglio provinciale di Lucca approvando il piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ha definito idonea alla costruzione di una discarica control-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

lata la località Vendoia di Valdottavo nel comune di Borgo a Mozzano (LU);

le deliberazione, assurda quanto irresponsabile, se attuata porterebbe a costruire la discarica nel centro abitato e vicino ad un impianto sportivo;

nella zona, abitanti esterrefatti hanno dato vita ad una raccolta di firme di protesta —:

se non ritengono di dover intervenire non solo per evitare che normative vigenti siano palesemente calpestate, ma, altresì, per evitare che una popolazione esasperata sia costretta, da una situazione ecologica già compromessa, a difendersi con ogni mezzo. (4-20860)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

in questi ultimi giorni quotidiani e riviste specializzate hanno pubblicato una serie di articoli nei quali lasciano intendere che l'oasi di Bolgheri nel comune di Castagneto C.cc. (LI), una zona di 60 ettari di incomparabile bellezza naturale, sia inquinata;

l'inquinamento sarebbe dimostrata dall'assenza di animali ed uccelli acquatici; in passato l'oasi è sempre stata popolata da folaghe, oche e molti altri animali;

alcuni tecnici affermano che gli animali muoiono per via dei diserbanti e tossicidi che si sono accumulati nell'invaso e che anche i migratori, intossicandosi, perdono la possibilità di volare e muoiono —:

se non ritengano di dover intervenire per sollecitare comune di Castagneto C.cci, provincia di Livorno, regione Toscana, Associazione Intercomunale 14, corpo forestale ad acclarare i motivi dell'assenza di animali nel rifugio faunistico;

se non ritengono che l'assenza di animali sia dovuta anche al fatto che

nelle zone limitrofe all'oasi di Bolgheri, in questi ultimi anni, è stata abbattuta una vegetazione mista di pini, quercie, sughere centenarie sconvolgendo l'*habitat* naturale. (4-20861)

BERSELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga, in attesa dell'auspicata abolizione del soggiorno obbligato, istituto inutile e dannoso, escludere dal suddetto provvedimento i comuni di Fontanelice, Mordano e Castel Guelfo, anche in considerazione del fatto che i cittadini più sensibili di tali comunità hanno giustamente preso aperta posizione contro siffatta eventualità, che potrebbe determinare gravi inquinamenti mafiosi, camorristici e comunque malavitosi in un tessuto umano e sociale tradizionalmente sano. (4-20862)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che

gli insoluti di pagamento di aziende italiane nei confronti della Libia, limitatamente ai crediti derivanti da forniture commerciali sono valutabili intorno a 300 milioni di dollari;

i crediti relativi alle forniture commerciali si riferiscono a beni finiti e strumentali e ai relativi lavori di installazione, tali crediti vedono coinvolte circa 70 aziende in grandissima maggioranza di piccole e medie dimensioni che proprio a causa di tale situazione incontrano crescenti difficoltà finanziarie concretatesi spesso in gravi crisi aziendali (fallimento, amministrazione controllata, ecc.) con perdita di occupazione;

l'aspetto più grave consiste nel fatto che le aziende in questione non possono beneficiare dell'operazione di *banter*, di cui al protocollo italo-libico del 31 luglio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

1984 e che il Governo libico non riconosce interessi su queste somme dovute —:

se non ritenga di dover intervenire con iniziative urgenti che consentano alle aziende colpite l'accesso a crediti speciali con tassi agevolati ed accettando a garanzia i crediti che le stesse vantano verso lo Stato libico. (4-20863)

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza, con riferimento anche alle precedenti interrogazioni sull'argomento, che la delibera n. 917 del 17 novembre 1986, con la quale il consiglio comunale di Pescara ha espresso il proprio parere circa l'ampliamento del complesso immobiliare di proprietà della ICI ed ubicato in Pescara, al viale Pindaro, non è stata vista dalla competente sezione del Comitato regionale di controllo e risulta pertanto sospesa e priva di ogni efficacia.

(4-20864)

RUBINACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso

che nel comune di Genga (Ancona) sono avvenuti ed avvengono fatti gravissimi e sconcertanti imputabili al segretario comunale;

che tutta l'attività politica-amministrativa è condizionata dalla persona in oggetto che millanta credito in alto loco;

che sul singolare ed illecito operato del personaggio la magistratura ha opportunamente iniziato una indagine —:

se, per la delicata funzione che un segretario comunale è chiamato a svolgere, non ritiene necessario ed urgente aprire un'inchiesta amministrativa e nel contempo la sospensione dal servizio.

(4-20865)

MEMMI. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che

le pensioni d'invalidità erogate dalle prefetture agli invalidi civili si trasfor-

mano al compimento del 65 anno di età, in base all'articolo 19 della legge 30 marzo n. 118, in pensione sociale con passaggio quindi del fascicolo personale dalla Prefettura, ove risiede l'invalido, alla sede provinciale dell'INPS per il pagamento. Mentre la pensione all'invalido civile è erogata dalla prefettura sempreché l'invalido non superi un certo reddito personale l'INPS eroga, come noto, la pensione sociale tenendo conto anche del reddito del coniuge. Fino a qualche tempo fa il passaggio della pratica dalla prefettura all'INPS non ha comportato la revisione economica in quanto l'INPS per una logica, socialmente valida, interpretazione continuava a tener conto soltanto del reddito personale dell'invalido ad evitare, altrimenti, la revoca di una notevole parte delle pensioni per il superamento del tetto di reddito consentito. Negli ultimi tempi vi sono verifiche e contestazioni da parte di alcuni pretori sulla legittimità della procedura descritta in quanto si sostiene che il Ministero dell'interno e quindi le prefetture non sono competenti ad accettare e decidere le domande degli invalidi civili ultra 65enni. Il Ministero dell'interno ha posto di conseguenza uno specifico quesito all'avvocatura generale dello Stato e le prefetture hanno quindi sospeso l'esame delle pratiche relative agli invalidi ultra 65enni con comprensibile disagio ed inevitabile tensione sociale. Nel contempo l'INPS sta per sospendere il pagamento delle pensioni sociali erogate agli ultra 65enni, già beneficiari della pensione d'invalidità del Ministero dell'interno, in attesa di accertare il reddito dell'interessato tenendo conto anche di quello del coniuge come previsto dalla legge per il riconoscimento della pensione sociale;

l'inconveniente sopra esposto può produrre, a breve termine, anche un'altra grave conseguenza e cioè la sospensione del pagamento dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili gravi ultra 65enni. Da qualche parte, infatti, già si ipotizza assurdamente che, non rientrando più nella competenza del Mini-

stero dell'interno bensì dell'ordinamento pensionistico dell'INPS con la concessione della pensione sociale, gli invalidi civili totali non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ultra 65enni, non avrebbero più diritto neanche alla indennità di accompagnamento —:

quali iniziative urgenti anche di natura legislativa sono allo studio per consentire che sia assicurata la continuità dell'erogazione della pensione all'invalido civile da parte delle prefetture anche dopo il compimento del 65esimo anno di età. (4-20866)

MEMMI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che su alcune pagine di un libretto di risparmio si legge: « Per i depositi, l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti (cioè se il 17 gennaio deposito lire 10.000.000, gli interessi saranno conteggiati dal 1° febbraio); per le somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della stessa quindicina in cui è stato effettuato il rimborso (cioè se il 30 settembre mi faccio rimborsare 10.000.000 gli interessi maturati saranno conteggiati fino al 15 settembre) —:

se quanto rappresentato risponde alla normativa in vigore. (4-20867)

MOTETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che la cartiera Prealpina di Possaccio di Verbania (Novara) facente capo al gruppo Pirelli è da tempo in CIG; che le organizzazioni sindacali in collaborazione con gli enti locali e la regione Piemonte avevano presentato un piano di fattibilità per il riavvio degli impianti ed in particolare della V linea; che tale piano aveva trovato l'interesse e la disponibilità della ditta Bosso di Torino (ditta che opera per conto della finlandese Ahlstrom); che il riavvio della

suddetta linea permetterebbe il reimpiego di oltre 200 lavoratori; che l'area di Verbania è particolarmente interessata ai problemi occupazionali avendo subito la chiusura oltre che della cartiera in questione, della Montefibre (2.500 lavoratori);

che nell'incontro recentemente avvenuto presso il Ministero dell'industria per concretare il progetto da tutti ritenuto fattibile, il Ministero adduceva a carenze legislative il mancato sostegno finanziario che l'operazione comportava; che, infine oggi scade il termine fissato dalla Pirelli per cui vengono messi in liquidazione gli impianti dell'intero stabilimento —:

1) se non ritiene il Governo di assumere iniziative affinché venga sospesa la vendita dei macchinari in attesa che vengano costituite organiche soluzioni da tutti ritenute possibili e valide sotto l'aspetto economico produttivo;

2) se non è questo un caso più che favorevole per operare attraverso un sostegno finanziario mirato, una prima realizzazione di quel pacchetto di interventi e provvedimenti tanto promesso dalla Presidenza del Consiglio per l'area verbanese e finora rimasto inattivato. (4-20868)

BERSELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

in data 17 gennaio 1983 il tribunale di Bologna dichiarava il fallimento della SpA Minganti che il CIPI fin dal 1980 aveva dichiarato in crisi con la concessione di cassa integrazione guadagni straordinaria in base alla legge n. 675 del 1977;

veniva dal medesimo tribunale autorizzato l'esercizio provvisorio che si protrasse per circa venti mesi e cioè fino al marzo 1985: in tale periodo l'attività aziendale si protrasse e le maestranze continuarono a fruire, a rotazione, della cassa integrazione guadagni straordinaria ex legge n. 675 del 1977, regolarmente rinnovata;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

l'esercizio provvisorio si concluse nel marzo 1985: l'azienda fu in un primo tempo affittata e poi ceduta alla S.p.a. « sistemi di produzione »;

non potendo però quest'ultima società occupare tutte le maestranze, nel febbraio del 1985 la curatela fallimentare e la società subentrante concordarono che non passassero alle dipendenze di quest'ultima una quarantina di lavoratori che nei tre anni successivi avrebbero potuto fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria in base alla legge n. 301 del 1979 e, nel frattempo, maturare l'età prevista per il prepensionamento;

tale accordo si proponeva di raggiungere il duplice scopo di uno sfoltimento indolore della manodopera e di una più razionale dimensione della nuova società imprenditoriale;

i circa quaranta lavoratori di cui sopra furono perciò licenziati dalla curatela con contestuale dichiarazione di « sospensione degli effetti » del licenziamento stesso e richiesta di trattamento di integrazione salariale in base alla legge n. 301 del 1979;

i benefici previsti da tale legge furono accordati una prima volta per il periodo 1° luglio 1985-29 settembre 1985 con D.M. 27 dicembre 1985;

all'inizio del mese di luglio 1986, in occasione di una domanda di rinnovo del trattamento di cassa integrazione guadagni ex legge n. 301 del 1979 per il periodo 1° aprile-30 giugno 1986, il Ministero del lavoro comunicò, tramite l'Ufficio regionale del lavoro dell'Emilia-Romagna, che il trattamento di integrazione salariale veniva a cessare con il 17 maggio 1986 e cioè alla scadenza del triennio dal 17 maggio 1983, data della dichiarazione di fallimento della società Minganti, e ciò in quanto con telegramma 22 marzo 1985 il Ministero del lavoro aveva comunicato agli uffici periferici una radicale modifica della interpretazione della legge n. 301 del 1979 secondo cui il triennio doveva decorrere non, come per il pas-

sato, dal licenziamento dei dipendenti avvenuto nel 1985, ma dal fallimento dell'impresa avvenuto nel 1983;

in conseguenza di quanto sopra i suddetti lavoratori, fidandosi della curatela fallimentare e delle organizzazioni sindacali di appartenenza, hanno sciaguratamente accettato una soluzione per essi negativa e pregiudizievole perdendo non solo ogni reddito di integrazione salariale ma, soprattutto, la possibilità del prepensionamento e, trattandosi di persone avanti con gli anni, con prospettive drammatiche e senza via d'uscita —:

a chi sia stato inviato il suddetto telegramma 22 marzo 1985 e con quali istruzioni in ordine alla pubblicità da dare allo stesso;

per quale motivo il contenuto di tale telegramma non sia stato portato a conoscenza del Presidente della Sezione Fallimentare del tribunale di Bologna (trattandosi di materia relativa alle procedure concorsuali) ed alle organizzazioni sindacali (che abitualmente trattano per i lavoratori con le curatele fallimentari).
(4-20869)

COMINATO, STRUMENDO, DONAZZON E PALMIERI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

il problema occupazionale di Lendinara (Rovigo) e paesi limitrofi è estremamente grave e preoccupante e ciò ha inizio con il fallimento del tendificio avvenuto nel 1975 al fine di trovare altre attività industriali sostitutive;

tale richiesta è stata accolta e ciò veniva ufficializzato con accordo sottoscritto in data 8 gennaio 1976 con la GEPI in sede di Consorzio per lo sviluppo del Polesine nel quale si prevedeva l'occupazione di 364 unità entro il 1977 tramite nuovi impianti di torcitura, confezione tendaggi e ricami ai quali doveva provvedere il signor Schiatti del gruppo Sassatex con il contributo della finanziaria pubblica;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

gli impegni occupazionali assunti dalla Sassatex non sono stati minimamente rispettati mentre, nel contempo, si è aggravata la situazione debitoria delle tre società appartenenti allo stesso nei confronti della GEPI e del Medio Credito delle Venezie per molti miliardi a seguito delle inadempienze nel pagamento di ratei nel corso degli anni 1985-1986;

la grave situazione debitoria delle società del gruppo Sassatex e del signor Schiatti influisce negativamente sulla ricerca di una soluzione per un ricambio di proprietà necessaria a salvaguardare l'occupazione e favorirne la crescita nell'interesse della economia complessiva di Lendinara e della zona contermina —:

se non ritenga di dover intervenire urgentemente per rimettere nelle mani della GEPI il patrimonio e i macchinari esistenti onde favorire il subentro di nuovi imprenditori industriali previsti nell'accordo dalla stessa a suo tempo sottoscritto. (4-20870)

SCARAMUCCI GUAITINI, CALONACI, FABBRI, BONCOMPAGNI, MINOZZI E BELARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se corrisponde al vero che l'Ente F.S. prevede di effettuare, con il prossimo orario estivo, una radicale revisione dei servizi ferroviari sull'asse Bologna-Firenze-Roma con criteri tali da ridimensionare in forma consistente il servizio e le possibilità di collegamento con alcune località del tratto considerato, significative sotto il profilo economico-commerciale e turistico quali Chiusi, Terontola, Arezzo e Prato con riflessi negativi per l'economia di collettività sia della regione Toscana, sia di quella Umbra;

2) quale valutazione esprima, al riguardo, il ministro dei trasporti ricordato, tra l'altro, che non si è tenuto in considerazione, nella predisposizione dei nuovi orari, il parere degli enti locali interessati, contrariamente a quanto previsto dalla stessa legge istitutiva dell'Ente F.S.;

3) quali iniziative intenda assumere, al fine di scongiurare posizioni d'ingiustificata intransigenza che finiscono col penalizzare alcune aree geografiche e dunque interessi e bisogni di collettività locali.

(4-20871)

FINCATO E BROCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che il direttore didattico dottor Luzitelli, in data 20 gennaio 1987, ha trasmesso (prot. 92/B/14C del 17 gennaio 1987) per via gerarchica al MPI, la richiesta di revisione della proposta del consiglio scolastico distrettuale provinciale di Verona e chiedendo che si prendesse atto delle situazioni reali di auto-soppressione già in atto (e che richiedevano solo di essere formalizzate);

che il consiglio di circolo IV ed il collegio dei docenti hanno espresso unanime contrarietà circa la deliberazione del consiglio scolastico provinciale, sopra menzionata, che propone la soppressione del circolo IV in assoluto contrasto con la linea di intendimento prevalsa nell'ambiente scolastico veronese che vedeva la soppressione del I circolo, data la deficienza di alunni causata dallo spopolamento del centro storico della città, deficienza inarrestabile, data la situazione socio-urbanistica di quella città;

che il IV circolo è, per il numero dei posti, nella media di quelli cittadini, mentre altri circoli sono costituiti (ad es. il III ed il VII) da un numero inferiore di posti rispetto al IV; che il IV circolo è compreso in una zona urbana vitalissima in cui si riscontrano in fase ultimativa nuovi vasti insediamenti di popolazione per la costruzione di grandi agglomerati edilizi per cui si assisterà ad un forte aumento di alunni e di posti;

che è stata compiuta una verifica anche con proiezioni positive sulle possibilità di resuscitare un circolo, il I, già asfittico (24 posti comuni, 2 posti a tempo pieno, privo di scuole materne sta-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

tali) già oggi in vita con alunni di riporto e non residenti, mentre è ipotizzata dall'Ufficio statistica del comune di Verona la caduta degli abitanti del centro storico che risulteranno il 50 per cento degli attuali;

che, giustapponendo, come da ipotesi del consiglio scolastico provinciale, il plesso di Monsignor Chiot del IV circolo all'attuale I circolo non si raggiungerebbero comunque i 40 posti minimi prescritti dal MPI e che tutti gli spostamenti ipotizzabili sono motivati dal tentativo di far sopravvivere un circolo da tempo fantasma e che, anche con il fantasioso piano predisposto, tra due anni avrebbe la naturale soppressione;

il piano elaborato dal provveditorato agli studi di Verona (prot. n. 30/2879/B.14 dell'8 ottobre 1986) che offriva maggiori garanzie di stabilità —:

se il ministro è a conoscenza delle reali motivazioni di questo giudizio dato dal consiglio scolastico provinciale sconvolgenti la ipotesi del provveditorato;

se, tra gli elementi dello sconvolgimento delle posizioni, ci sia anche da annotare la presenza attiva del direttore didattico del I circolo a fronte di una posizione debole del direttore del IV circolo, incaricato e non titolare;

se il MPI intende approvare un'opera di inutile e dannoso frazionamento di un circolo al solo scopo di dover tornare sulle proprie decisioni tra due anni;

se invece il ministro non intende approvare il piano del provveditorato di Verona o, in subordine, congelare, anche in attesa dei nuovi ordinamenti della scuola elementare, la situazione dei circoli.

(4-20872)

MEMMI. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che

applicando alle licitazioni private l'articolo 4 della legge n. 14/1973, una volta acquisite le offerte delle imprese partecipanti ed ammesse alla gara, oc-

corre procedere alla eliminazione del 50 per cento di quelle aventi i ribassi inferiori;

il sistema suddetto, privilegiando le offerte contenenti i ribassi maggiori, può non ostacolare compiutamente i tentativi di turbativa d'asta;

il sistema non è in grado di contenere l'attuale inasprimento della concorrenza in quanto, a causa anche dei già ridotti spazi di mercato, vengono presentate offerte con ribassi eccessivi, circostanza che non garantisce una corretta esecuzione delle opere appaltate, con danni per tutti;

si potrebbe pervenire ad una normativa atta all'eliminazione delle offerte ammesse in gara, attualmente prevista nella misura del 50 per cento di tutte quelle aventi ribassi inferiori, e procedere invece all'esecuzione del 25 per cento delle offerte più basse e del 25 per cento di quelle più alte e, una volta fatta la media delle offerte rimaste in gara, procedere all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'offerta che più si sarà, comunque, avvicinata alla media —:

se sono allo studio iniziative, anche di natura legislativa, dirette ad eliminare gli inconvenienti denunciati. (4-20873)

NICOTRA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il pensiero del ministro dei trasporti in ordine alla dignitosa e ferma protesta fatta telegraficamente da tutti i soci del Lyons e del Rotary appartenenti ai distretti del meridione con cui è stata denunciata la esigenza di riservare al tratto ferroviario Roma-Calabria-Sicilia gli stessi benefici riservati al tratto Roma-Milano. (4-20874)

NICOTRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se non intenda adeguare i compensi per i Commissari componenti le commissioni tributarie per rapportarle ad un dignitoso livello;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

se non ritiene di stabilire iniziative immediate per modificare il sistema di durata delle commissioni predette ancorandole ad una scadenza quinquennale, il che eviterebbe incrostazioni di potere molto pericolose e perverse. (4-20875)

CODRIGNANI E BASSANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione all'incidente che all'uscita della galleria Valle Cupa in provincia di Campobasso ha causato la morte del maresciallo Andrea Pengue e del perito Vittorio Restucci e il ferimento di Aldo Galera anch'egli dipendente dell'amministrazione della Difesa —:

quale sia stata la dinamica generale dell'incidente, visto che le vittime sono rimaste ventiquattro ore senza soccorsi dentro il veicolo uscito di strada —;

quale sia la cifra degli incidenti, sia mortali, sia non mortali, a danno dei dipendenti della difesa, dei sottufficiali, degli ufficiali nell'ultimo triennio. (4-20876)

CODRIGNANI, ONORATO E BASSANINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione al recente bombardamento compiuto dall'aviazione turca sulle basi curde;

tenuto conto della pericolosa latenza della questione curda sullo scenario internazionale e delle responsabilità dei paesi democratici in ordine ai diritti conculcati di un popolo che, compresso da tre parti, non riesce a trovare la via dell'autodeterminazione —:

se il Governo italiano non intenda intervenire, anche in sede comunitaria e internazionale, per prevenire sia l'aggravarsi delle tensioni nazionalistiche e della repressione sia il perdurare della rimozione della questione curda dal dibattito internazionale. (4-20877)

CODRIGNANI E GIOVANNINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere — in

relazione al caso di Antonio Cerron, fuggito dal posto di lavoro ubicato in mezzo alle foreste del Madagascar, dove era stato obbligato a lavorare per diversi mesi senza denaro, senza nutrimento sufficiente, senza possibilità di comunicare con la famiglia in Italia, per cercare rifugio nell'ambasciata italiana di Tananarive —:

come siano stati difesi e risarciti i diritti del nostro connazionale;

quali misure siano state prese nei confronti dell'impresa di costruzioni Trevisan, responsabile degli inqualificabili maltrattamenti ai danni del Cerron, anche per tutelare gli interessi di altri lavoratori italiani in Madagascar e per porre fine a situazioni illegali che, perdurando da tempo, dovevano già essere state denunciate dalla nostra rappresentanza. (4-20878)

CODRIGNANI, ONORATO E BASSANINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione alla richiesta del Governo belga ad accogliere 17 profughi iraniani, di cui 2 giunti a Bruxelles su aereo di bandiera italiana, che chiedevano asilo politico in Belgio —:

quale sia stata la reale dinamica dei fatti;

quale sia stata la soluzione definitiva del caso e se si sia dato il caso di rimpatri forzati;

se l'Italia non ritenga necessario e urgente affrontare seriamente il problema dell'asilo politico in sede comunitaria e se a tale fine non ritenga in primo luogo di assumere una posizione omogenea con gli altri paesi europei, che hanno tutti dato esecuzione piena alla Convenzione di Ginevra, e ritirare la riserva geografica che soltanto in Italia ancora ne limita l'applicazione. (4-20879)

BERSELLI E TREMAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

all'udienza del 4 marzo 1987 davanti alla Corte d'assise di Brescia nel

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

processo a carico di Cesare Ferri, accusato per la strage di piazza della Loggia ed assistito, in collegio, dal senatore avvocato Franco De Cataldo di Roma, dall'avvocato Marcantonio Bezicheri di Bologna e dall'avvocato Paolo Paoli di Firenze, quest'ultimo chiedeva la parola per porre delle domande al signor Carlo Fumagalli, che era stato interrogato dal Presidente e dal P.M., ai sensi degli articoli 348 e 450-bis C.P.P., quale imputato di reato connesso;

il presidente, dottor Oscar Bonavita-cola, interrompeva l'avvocato Paoli, prima ancora che riuscisse a formulare la domanda che intendeva porre al Fumagalli, gridando: « Basta con le domande »;

l'avvocato Bezicheri si alzava facendo presente che il presidente non poteva fare così, dovendo esser consentito al difensore formulare la sua domanda, poi, se mai, il presidente avrebbe potuto non ammetterla;

il presidente si rivolgeva allora all'avvocato Bezicheri, sempre urlando « Lei taccia! Lei si segga! »;

poiché l'avvocato Bezicheri fermamente insisteva affinché venisse consentito al collega co-difensore di formulare la sua domanda o, quanto meno, venissero verbalizzati la richiesta del collega ed il « veto » del presidente, questi gli gridava: « Lei è un provocatore! »;

di fronte ad un tale, incredibile, atteggiamento, veniva avanzata da parte dell'avvocato Bezicheri richiesta di verbalizzazione del grave incidente, come era nel suo diritto e come, tra l'altro, il cancelliere, titolare della responsabilità del processo verbale e « notaio dell'udienza », avrebbe dovuto fare senza alcuna particolare autorizzazione;

invece non veniva verbalizzato nulla e non solo il presidente si rifiutava di ordinare la verbalizzazione, ma si è poi appreso che, prima di pronunciare la frase sopra riportata, avrebbe fatto spegnere il registratore di udienza;

l'esatto andamento dell'incidente è, però, documentato dalla registrazione integrale che, ad ogni udienza, viene effettuata dalla operatrice di « radio radiale », a ciò debitamente autorizzata;

l'avvocato Bezicheri abbandonava l'aula ed il presidente sospendeva ed aggiornava l'udienza —:

se non ritenga che al di là della offesa ingiustificata arrecata all'avvocato Marcantonio Bezicheri vi sia stata una grave ed inaccettabile aggressione alla difesa di un cittadino imputato ed un oltraggio a chi svolgeva l'inviolabile funzione di avvocato difensore, che è costituzionalmente garantita e quindi quali iniziative di sua competenza, anche di carattere disciplinare, intenda intraprendere al fine di tutelare la dignità di un difensore nell'esercizio delle sue funzioni e per evitare che in futuro analoghi indecenti comportamenti processuali abbiano a ripetersi. (4-20880)

COMINATO, PALMIERI, STRUMENTO, POLI E DONAZZON. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che

ci si trova in un momento particolarmente difficile e problematico per il trasporto, per cui sempre più si pone la necessità di un piano di trasporto integrato all'interno del quale un ruolo importante deve essere assegnato a quello ferroviario:

preoccupati, per le voci ricorrenti di imminenti chiusure o seri ridimensionamenti e chiusure estive delle linee secondarie a « scarso traffico » (rami secchi) fra le quali Vicenza-Schio, la Legnano-Rovigo; Rovigo-Chioggia, Venezia-Bassano-Trento —:

quali accordi sono stati raggiunti fra Ministero-Ente Ferrovie e regione Veneto, non solo per mantenere in efficienza tali linee, ma anche per renderle più funzionali per il trasporto merci e passeggeri, riqualificando anche tratti di ferrovie in concessione quali la Adria-Mestre;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

quali sono le scelte dell'Ente Ferrovie per l'utilizzo e il riclassamento delle linee di cui sopra in una nuova prospettiva di media e lunga programmazione;

quali sono le decisioni dell'Ente Ferrovie per il funzionamento di queste linee per i prossimi mesi. (4-20881)

ANGELINI VITO, GELLI, GRADUATA E TOMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

da lunghi mesi, senza alcuna plausibile spiegazione e senza esserci alcun provvedimento restrittivo da parte del consiglio comunale di Parabita (Lecce), il sindaco di questo comune, geometra Aldo Provenzano, impedisce di tenere pubbliche manifestazioni politiche in Piazzetta degli Uffici;

a nulla sono valsi interventi di varie autorità dello Stato, tra cui la stessa prefettura di Lecce, perché si motivasse il divieto, né sono state adottate delibere in merito da parte del consiglio comunale, per vietare a tutti e per qualsiasi tipo di manifestazione la sopracitata piazza. È da sottolineare, per evidenziare il capotico comportamento del sindaco, che nei mesi scorsi la piazza è stata concessa per questo tipo di manifestazioni da un assessore comunale che svolgeva funzioni di sindaco;

per evitare un pericoloso precedente che restringa gli spazi democratici e per comunicare con i propri elettori domenica 15 marzo 1987 i parlamentari interroganti hanno organizzato in piazzetta degli Uffici una pubblica manifestazione dopo aver ufficialmente e doverosamente informato la questura e la prefettura di Lecce, nonché lo stesso sindaco di Parabita —:

quali iniziative intenda intraprendere per impedire che continui l'assurdo e antidemocratico atteggiamento del sindaco di Parabita e per assicurare il regolare svolgimento non solo della manife-

stazione del 15 marzo 1987, ma anche di quelle che in futuro si intendano liberamente promuovere. (4-20882)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

con proprio parere del 7 agosto 1982 la direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ha espresso l'avviso che è d'obbligo per le comunità montane di esigere i diritti di segreteria per gli atti e i contratti di cui all'articolo 8 della legge 93/81;

nonostante tale autorevole parere alcuni CORECO hanno annullato atti di comunità montane contenenti decisioni nel senso sopra citato;

la legge 93/1981 fa preciso riferimento all'articolo 87 del testo unico 383/1934 estendendo, quindi, alle comunità montane la relativa normativa;

non vi dovrebbero essere perplessità circa il fatto che ai contratti e agli atti dei consorzi e delle comunità montane devono applicarsi tutte le norme previste per i contratti comunali di cui all'articolo 87 del testo unico 383/1934;

tale normativa se non rispettata comporterebbe un rilevante danno economico per gli enti interessati che sarebbero costretti a rivolgersi ai notai per gli stessi atti e contratti —:

se non ritenga di intervenire tempestivamente per dichiarare l'obbligo dei consorzi e delle comunità montane di esigere i diritti di segreteria per gli atti e i contratti di cui all'articolo 8 della legge 83/81. (4-20883)

FALCIER, ASTORI, RIGHI E MALVESTIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 2 della legge 816/85 relativa a « aspettative, permessi ed indennità ai pubblici amministratori » prevede

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

che possano accedere all'aspettativa non retribuita tutti i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche elettive presso enti locali;

il terzo comma dello stesso articolo prevede che per gli stessi lavoratori è previsto che l'onere del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico degli enti locali per gli eletti negli organi esecutivi per i quali la stessa legge prevede il raddoppio della indennità;

non è chiaro, almeno per gli interroganti, se gli stessi oneri previdenziali, nel caso diverso dalla fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 2, siano a carico del datore di lavoro o dell'eletto nel caso in cui il lavoratore dipendente si ponga in aspettativa per l'esercizio del mandato —;

se non ritenga di intervenire per chiarire a chi deve far carico l'onere dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel caso in cui il lavoratore dipendente vada in aspettativa e non usufruisca del raddoppio dell'indennità.

(4-20884)

FALCIER, CORSI, RIGHI E MALVESTIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la legge n. 261/1966 precisa che i segretari comunali e provinciali che sono segretari di consorzi possono rogare, nell'esclusivo interesse dei consorzi, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico n. 383/1934;

per i contratti di cui sopra sono stati riscossi e ripartiti i diritti di segreteria di cui alla legge n. 604/1962;

recentemente alcune sezioni dei CO.RE.CO hanno negato la facoltà rogatoria dei segretari consorziali che non siano iscritti nei ruoli dei segretari comunali o provinciali;

la legge non prevede assolutamente, quale condizione per rogare, l'iscrizione nei ruoli citati;

la volontà del legislatore del 1966, così come risultata dagli atti parlamentari è quella di garantire che l'ufficiale rogante abbia le capacità e le nozioni che il possesso che il diploma di segretari certifica e non anche il possesso di altre condizioni;

gli stessi segretari provvedono a svolgere le funzioni di ufficiale rogante nelle gare di appalto e in ogni altra certificazione o attestazione —;

se non ritenga di intervenire per chiarire che i segretari di consorzi di cui al testo unico n. 383/1934 possono rogare atti e contratti nell'esclusivo interesse dei consorzi senza la condizione di iscrizione nei ruoli dei segretari comunali o provinciali.

(4-20885)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

i presidenti e i rappresentanti dei distretti scolastici del Veneto riunitisi in convegno hanno ribadito l'impossibilità di esercitare adeguatamente le loro funzioni in assenza di una modifica della legislazione vigente;

i decreti delegati, infatti, hanno istituito i distretti scolastici resi, però, funzionanti spesso per la buona volontà e l'entusiasmo delle varie componenti;

i distretti hanno svolto una reale funzione di decentramento e di coordinamento comprensoriale ostacolata e ridotta ad una condizione di precario volontariato, senza reali deleghe e nella necessità di inventare quotidianamente il proprio ruolo;

nella giunta esecutiva sono presenti anche le opposizioni con evidente rallentamento della funzione decisionale della stessa;

il consiglio è assolutamente pletorico — 48 componenti — e difficilmente governabile;

non è previsto alcun ruolo del personale di segreteria —;

se non ritenga nella prospettiva di riforma degli organi collegiali che il distretto scolastico sia posto nella condizione di funzionare garantendo la dotazione organica del personale, la semplificazione dei meccanismi elettorali, l'estensione ai componenti il consiglio dei permessi per la partecipazione alle assemblee di cui fanno parte e la ridefinizione delle competenze in materia. (4-20886)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 5 della legge 816/85 relativa a « aspettative, permessi ed indennità dei pubblici amministratori » prevede che l'indennità di carica è raddoppiata quando la persona chiamata al mandato elettivo non sia lavoratore dipendente ovvero sia lavoratore dipendente collocato in aspettativa non retribuita;

il consiglio di Stato per motivare l'esclusione sulla base della stessa legge, della possibilità di raddoppio della indennità per gli assessori dei comuni inferiori ai 50 mila abitanti fa, giustamente, riferimento al fatto che per i comuni di minori dimensioni è stato valutato che l'impegno personale degli assessori non sarebbe tale da giustificare tale raddoppio, mentre per i comuni maggiori l'impegno di presenza è tale da giustificarlo;

la norma di legge in questione prevede, in via principale la fattispecie, per il raddoppio dell'indennità, che l'assessore non sia lavoratore dipendente e solo in via subordinata la fattispecie dei lavoratori in aspettativa di modo che ogni altra categoria va ricompresa fra quelle alle quali è concesso il raddoppio della stessa indennità;

fra tali categorie rientrano certamente i titolari di pensioni - assessori in comuni con più di 50 mila abitanti;

l'impegno e il sacrificio di questi assessori non è certamente minore di quello dei lavoratori autonomi o dei lavoratori dipendenti in aspettativa, di modo che

non risulterebbe motivata una differenza di trattamento ai fini dell'indennità —:

se non ritenga di intervenire per chiarire che anche agli assessori di comuni superiori ai 50 mila abitanti — titolari di pensioni — spetta il raddoppio dell'indennità di carica. (4-20887)

DEL MESE. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che

la polizia venatoria fluviale dell'amministrazione provinciale di Salerno intende iniziare un processo di trasformazione per adeguare il suo intervento alle nuove e crescenti richieste, non solo nel settore faunistico, ma soprattutto nei confronti dei problemi come l'inquinamento, le discariche abusive, la tutela della microfauna e della corretta salvaguardia ambientale;

in questo processo evolutivo si trovano quotidianamente a scontare in prima persona le contraddittorie normative esistenti;

il problema della qualifica giuridica costringe gli agenti ad operare in uno stato di totale incertezza sul proprio *status* giuridico, con indubbi riflessi negativi sia sulla capacità operativa e talvolta sulla stessa sicurezza personale, essendo quasi tutti disarmati;

il personale, nonostante l'approvazione della legge-quadro che, dopo un interminabile *iter* è stata approvata agli inizi del 1986, non ha visto risolte praticamente le assurde differenziazioni tuttora esistenti tra gli stessi agenti, di guisa che alcuni operano con decreto di guardia giurata, altri operano senza alcun decreto (come il caso del Corpo di Salerno);

tali contraddizioni si ripetono, tra l'altro, anche per la concessione di porto d'armi, mentre non si tiene conto della legge n. 968/1977, legge che riconosce esplicitamente gli agenti delle province che svolgono questo lavoro;

gli stessi agenti di vigilanza della provincia di Salerno si trovano a dover sopportare tutte queste contraddizioni che non solo deludono l'opinione pubblica, ma favoriscono indirettamente atti di bracconaggio e inquinamento —:

se non si ritenga opportuno dirimere questa ormai annosa questione con una circolare interpretativa degli articoli 27 e 30 della legge n. 968/1977, sul presupposto che gli agenti di vigilanza della provincia di Salerno sono di ruolo perché assunti con pubblico concorso e non un Corpo di volontari. (4-20888)

PALMIERI, RIGHI, SARETTA E FINCATO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

in data 13 giugno 1986 l'allora ministro Altissimo rispondeva agli interroganti — relativamente al destino dello stabilimento Zanussi di Bassano del Grappa — che « la situazione dello stabilimento Zanussi di Bassano del Grappa è discreta con buone prospettive di ripresa sul mercato »;

in data 19 gennaio 1987 l'attuale ministro dell'industria rispondeva agli interroganti, sempre a proposito del destino dello Stabilimento Zanussi di Bassano del Grappa e di Malo che: « gli stabilimenti di Bassano e Malo (Vi) pur mantenendo le precedenti attività lavorative, hanno subito una diminuzione della forza lavoro impegnata, talché lo stabilimento di Malo dispone di 16 stipendiati e 47 salariati, mentre lo stabilimento di Bassano occupa 284 lavoratori, e che il Ministero dell'Industria segue le vicende Zanussi ai fini di ogni possibile intervento » —:

1) se il ministro intende mantenere l'impegno-garanzia secondo il quale gli stabilimenti del vicentino acquistati dalla società Elettrolux non vanno chiusi;

2) se il ministro pertanto intende intervenire subito presso detta società per indurla a non attuare il processo di chiusura dello stabilimento di Bassano del

Grappa attraverso lo strumento dei trasferimenti di lavoratori fuori provincia. Così dicasi per lo stabilimento di Malo;

3) se intende attivare urgentemente un incontro in sede ministeriale per affrontare questo problema invitando la proprietà, i sindacati e il consiglio di fabbrica, i rappresentanti dei comuni di Bassano e di Malo, i parlamentari vicentini. (4-20889)

COLONI E REBULLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

la legge 29 gennaio 1986, n. 26 prevede agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese delle province di Trieste e di Gorizia e che, malgrado ripetute diverse sollecitazioni, non è stata ancora emanata la preannunciata circolare applicativa —:

quando sarà emanata la menzionata circolare ponendo fine ad una ingiustificata situazione di incertezza tanto più dannosa in vista della predisposizione dei bilanci aziendali per l'anno 1986. (4-20890)

PISICCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

già le precedenti calamità atmosferiche, le abbondanti nevicate e le gelate che si stanno abbattendo in questi giorni sulla Puglia, hanno distrutto le colture agricole, particolarmente quelle orticole e si teme anche per il futuro dei vigneti, mandorleti, ecc. che possono essere gravemente danneggiati;

le associazioni professionali e i sindacati dei lavoratori fortemente preoccupati sia per i danni causati ai produttori che alla conseguente nota precaria situazione disoccupazionale sono in permanente stato di agitazione —:

quali iniziative intendono assumere per alleviare i gravi danni subiti dal set-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

tore agricolo già provato dalle precedenti calamità, sia in favore dei produttori che dei lavoratori. (4-20891)

PISICCHIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

la linea ferroviaria Foggia-Manfredonia riveste una rilevante importanza sia per il trasporto dei lavoratori e studenti che per i turisti; che gli attuali costi di gestione sono di gran lunga inferiori ad un eventuale servizio sostitutivo;

la eventuale ventilata riduzione del numero delle corse danneggerebbe le popolazioni dei comuni serviti da tali mezzi di trasporto sia in termini economici che sociali —:

se non ritiene opportuno, invece, rivedere il progetto e adottare gli interventi necessari affinché la linea ferroviaria Foggia-Manfredonia venga ristrutturata e potenziata onde predisporre una migliore e più adeguata organizzazione del servizio corrispondente alle legittime aspettative di quelle popolazioni. (4-20892)

PISICCHIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — in relazione al progetto del nuovo orario 1987-88, col quale si prevede la soppressione delle fermate di tutti i treni rapidi TEE di passaggio nella stazione di Barletta (BA) —:

se è stato tenuto conto delle conseguenze negative che inciderebbero sia sul piano economico che sociale;

se non ritiene che tale progetto debba essere rivisto in maniera da assicurare il mantenimento delle fermate dei suddetti treni rapidi nella città di Barletta. (4-20893)

POLLICE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

qual'è il potere discrezionale del presidente delle Ferrovie dello Stato in

materia di trasferimenti provvisori-trimestrali dei dipendenti e di assunzioni di invalidi civili nell'ente, e se ritenga che tali poteri travalichino, nel concreto, le stesse norme legislative, come è stato più volte ribadito anche dal sindacato;

se è a conoscenza che ad ogni elezione si ripete il fenomeno del trasferimento provvisorio trimestrale di personale in servizio nel nord d'Italia e che viene dislocato al sud per il periodo della campagna elettorale. Se è a conoscenza che ciò è avvenuto recentemente ad Amantea (Cosenza) dove, in occasione delle elezioni comunali, una ventina di ferrovieri-elettori sono stati « assegnati » per un quadrimestre ad impianti vicini ad Amantea;

se è a conoscenza il ministro che ciò si verifica a danno di centinaia di ferrovieri calabresi che lavorano in nord Italia ed aspettano il trasferimento per graduatoria da decenni;

se è a conoscenza il ministro che la nomina del dottor Ligato al vertice dell'azienda ferroviaria è coincisa con il fenomeno dell'assunzione massiccia di invalidi civili, molti dei quali hanno ottenuto il certificato di invalidità attraverso USL chiacchierate; se è a conoscenza che su questo fenomeno delle assunzioni, illegali ad avviso dell'interrogante, è recentemente ed a più riprese intervenuto anche il sindacato CGIL compartimentale di Reggio Calabria;

quali iniziative infine intende assumere il Ministro in merito a quanto sopra descritto. (4-20894)

ALOI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che

l'amministrazione comunale di Cosenza è tenuta per legge a far costruire, a Cosenza, un idoneo edificio scolastico per essere adibito ad istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato ma che, sinora, non vi ha provveduto tanto che il detto istituto è attualmente ospi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

tato precariamente in due edifici non idonei di proprietà della regione Calabria, siti in piazza Amendola e nel rione San Vito, con gravi disagi di ogni ordine per gli alunni e per il personale docente e non docente;

la regione Calabria dovrebbe, invece, adibire a suoi uffici regionali gli immobili urbani di sua proprietà anziché pagare rilevanti canoni locatizi a privati in Cosenza —;

quali provvedimenti intendano prendere affinché l'amministrazione comunale di Cosenza provveda, finalmente, alla immediata costruzione di un edificio scolastico idoneo per il detto istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cosenza. (4-20895)

SANTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se il ministro sia a conoscenza del pessimo stato in cui versa il manto stradale della superstrada Ferrara-Mare, la manutenzione della quale spetta all'ANAS;

se risulti che lo strato superiore del manto asfaltato è quasi completamente staccato dal restante supporto stradale;

se è a conoscenza che solo da qualche giorno alcuni operai provvedono ad apporre i segnali di strada dissestata;

se è altresì a sua conoscenza che la superstrada è un punto vitale di collegamento tra Ferrara, l'entroterra emiliano e i Lidi di Comacchio;

che l'arteria è percorsa nei mesi primaverili ed estivi, da un notevole flusso turistico;

che sono già avvenuti, anche in conseguenza del pessimo stato del manto stradale, incidenti, anche gravi;

se non ritenga quindi di dare disposizioni affinché si provveda immediatamente alle riparazioni necessarie. (4-20896)

TAGLIABUE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della difficile situazione in cui versa il mercato per l'approvvigionamento del vetro semplice;

se corrisponde al vero che la ditta Vetrocoche ed affiliate hanno sospeso la produzione di vetro semplice e che la stessa Vetrocoche si è aggiudicata, in esclusiva, l'importazione in Italia di tale materia ma, per proprie ragioni, non importa vetro semplice;

quali iniziative si intendono adottare per risolvere una situazione che mette in crisi il settore delle cornici e ingiustamente ha fatto lievitare i prezzi del vetro semplice fino a punte massime del cento per cento. (4-20897)

CAPANNA, RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — in relazione ai lavori per la costruzione di una strada di collegamento tra la frazione di Frattuccia al capoluogo comunale Guardea che, passando in località Piana del Ceraso (Terni), deturperebbe per una lunghezza di 2.200 metri e una larghezza di dieci, un bosco secolare, vero e proprio patrimonio boschivo monumentale, sottoposto a vincolo in base alla legge 431/1985 —:

per quali motivi, nonostante le proteste e petizioni popolari e delle associazioni ambientaliste, non si sia intervenuti per bloccare i lavori in oggetto;

se risponde al vero che il primo tratto di strada sia sessanta metri più alto di quanto previsto nel progetto elaborato dall'ufficio tecnico della comunità montana;

se non intenda intervenire con urgenza al fine di impedire questoennesimo scempio ambientale ai danni del patrimonio collettivo. (4-20898)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

POLLICE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se — premesso che in data 21 febbraio 1987 è stata effettuata in località Monte Manfrina di Castrovillari (Cosenza) una esercitazione militare, cui hanno assistito studenti del liceo scientifico di Castrovillari;

durante l'esercitazione i soldati hanno usato fucili mitragliatori e munizioni da guerra;

le operazioni militari con la partecipazione degli studenti sono state autorizzate dal provveditore agli studi di Cosenza;

altre operazioni militari con giovani delle scuole medie superiori si svolgeranno nelle prossime settimane così come previsto dai programmi concordati tra autorità militari e provveditorato;

la zona interessata dalle esercitazioni militari e in cui ha sede il poligono di tiro è localizzata al centro del territorio del costituendo parco del Pollino —

come mai è stata concessa l'autorizzazione ad accedere ad una zona militare a civili, in particolare minorenni, durante una esercitazione militare;

se non ritenga che sia stato poco responsabile da parte delle autorità militari accettare la proposta dei responsabili dell'ufficio scolastico provinciale, di creare incontri militari-studenti all'interno del poligono di tiro durante le esercitazioni;

se non ritenga di dover provvedere allo smantellamento del suddetto poligono di tiro in quanto situato all'interno di un'area protetta, considerato che l'uso di munizioni da guerra altera l'equilibrio ecologico della zona circostante provocando danni sia alla flora che alla fauna. (4-20899)

POLLICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

in data 21 febbraio 1987 è stata effettuata in località Monte Manfrina di Ca-

strovillari (Cs) una esercitazione militare, cui hanno assistito studenti del Liceo Scientifico di Castrovillari;

durante l'esercitazione i soldati hanno usato fucili mitragliatori e munizioni da guerra;

le operazioni militari con la partecipazione degli studenti sono state autorizzate dal provveditore agli studi di Cosenza;

altre operazioni militari con giovani delle scuole medie superiori si svolgeranno nelle prossime settimane così come previsto dai programmi concordati tra autorità militari e provveditorato —

se non ritenga che tale decisione del provveditore agli studi sia quanto meno discutibile e poco motivata dal punto di vista culturale ed educativo;

se non ritenga che invece l'attività scolastica debba essere finalizzata a valori di educazione alla pace e alla non violenza;

se tale iniziativa in cui sono rientrate vere e proprie esercitazioni militari non abbia costituito pericolo per l'incolumità fisica dei giovani studenti;

se non ritenga opportuno impartire direttive affinché le future iniziative già previste non abbiano luogo, favorendo invece escursioni didattiche sul circostante Parco del Pollino. (4-20900)

POLLICE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

tramite gli organi di informazione, si è appreso della decisione dell'ente ferrovie dello Stato di sopprimere per il periodo 31 maggio 1987-28 maggio 1988, le fermate a Pesaro di alcuni treni rapidi e del *Trans Europe Express* Bari-Milano e Milano-Bari;

tale arbitraria ed inopinata disposizione provocherebbe un ingente danno sotto il profilo economico, sociale, turistico oltre che per i collegamenti con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

l'entroterra, assommandosi al già difficile momento che vive la zona —;

se effettivamente si intenda attuare la soppressione in oggetto e nel qual caso se non si intenda rivedere tale decisione che colpirebbe ingiustificatamente un importante centro provinciale e ripristinare le fermate suddette presso la stazione ferroviaria di Pesaro. (4-20901)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se risponde al vero quanto affermato il giorno 11 marzo da un lavoratore dell'istituto provinciale assistenza infanzia (IPAI) di Roma, durante il convegno « Il bambino solo » promosso dal coordinamento genitori democratici e dalla lega per i diritti del cittadino, e cioè che presso il suddetto istituto sono state praticate violenze nei confronti dei minori assistiti; se intenda aprire con urgenza un'inchiesta per accertare tali affermazioni ed eventuali responsabilità;

che cosa intenda fare il ministro per garantire a tutti i minori assistiti un trattamento civile ed umano e porre termine a episodi di questo genere. (4-20902)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, JOVANNITTI E BIANCHI BERETTA. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della morte della signora Paola Stramazza, di 27 anni, avvenuta durante il parto il 20 settembre 1986 nell'ospedale di Amatrice e resa pubblica dalla madre con una lettera al giornale *La Repubblica* del 4 marzo 1987;

se sono state aperte inchieste per accertare le cause della morte anche in considerazione del fatto che la giovane donna era già madre di una bambina di 4 anni, avuta con il taglio cesareo, e sembra non sia stato tenuto conto del precedente parto;

per quali motivi a 5 mesi dalla morte della donna non è stato ancora possibile al marito e ai familiari avera una spiegazione sulle cause del decesso;

se e quali iniziative intendono assumere per far piena luce sulla vicenda ed adottare tutte le necessarie misure per impedire che si continuino a registrare mortalità da parto davvero incomprensibili a fronte delle avanzate ed efficaci risorse di cui dispone oggi la medicina. (4-20903)

FANTÒ. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere

quali iniziative sono state assunte per allontanare da presidente della U.S.L. n. 27 di Taurianova (Rc) il famigerato e noto Ciccio Macrì che in modo tracotante continua ad occupare quel posto nonostante l'invito del prefetto di Reggio Calabria a dimettersi in ottemperanza ad una recente legge dello Stato;

se il prefetto di Reggio Calabria ha denunciato alla magistratura il Macrì per indurlo a rispettare la legge;

qual è la valutazione sulla lettera inviata al ministro dell'interno dal Macrì sui componenti della lista « Sveglia »;

se risulti al ministro che sui contenuti di questa lettera sono in corso indagini della magistratura e a che punto esse sono;

se non ritengano di dover sollecitare gli interventi tempestivi per ripristinare la certezza del diritto e per ridare a Taurianova un clima di serenità, di normalità democratica soprattutto nel momento in cui bisogna eleggere la nuova giunta comunale in seguito alle recenti elezioni. (4-20904)

PAGANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

sin dal dicembre 1983 Troia Marco nato a Gorzegno il 25 aprile 1932 e resi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

dente in Alba Corso Piave 44 ha avanzato domanda alla Direzione generale INPS Fondo Speciale Autoferrotranvieri per ottenere la ricongiunzione di periodi contribuzione a sensi art. 2 legge 7 febbraio 1979 n. 29;

i versamenti all'INPS sono stati effettuati presso la sede di Cuneo posizione n. 339068;

a tutt'oggi nulla l'interessato ha saputo —;

i motivi del ritardo e se la richiesta ricongiunzione è stata effettuata.

(4-20905)

PICCHETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che con legge 7 agosto 1985, n. 428 (articolo 10) è stata prevista l'istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del tesoro, qualora sia già in corso di definizione il relativo decreto di nomina —;

quali siano i criteri che si intendono seguire nella selezione degli esperti, nella specificazione di loro compiti (genericamente elencati nella legge) e nella determinazione dei compensi. Gli stessi quesiti devono intendersi posti relativamente alla previsione dell'ultimo comma del citato articolo 10, ovvero alla stipulazione da parte del ministro del tesoro di contratti di consulenza per finalità specifiche con esperti di chiara fama, enti o società specializzate.

(4-20906)

AULETA, BELLOCCHIO E UMIDI SALA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

lo scontrino di chiusura giornaliera dei registratori di cassa dovrebbe essere emesso alla fine della « giornata lavorativa », anche quando questa si trova a cavallo di due giorni solari, e non allo scadere della mezzanotte;

equivoci e problemi sorgono per la registrazione dei corrispettivi risultati dallo scontrino di chiusura, quando questo è relativo ad attività svolta in modo continuativo in frazioni di giorni solari consecutivi —;

se non ritenga necessario chiarire quando deve essere emesso lo scontrino di chiusura giornaliera dei registratori di cassa nel caso di attività svolta in modo continuativo oltre il giorno solare e, soprattutto, in quale giorno devono essere registrati i corrispettivi ottenuti da tale scontrino di chiusura, non risultando facilmente e sempre praticabile il criterio ipotizzato della registrazione nel giorno in cui maggiore è il numero delle ore di attività del soggetto interessato. (4-20907)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria in favore dell'ex autiere Scalia Salvatore nato ad Acireale il 7 gennaio 1951. La domanda di pensione porta la data del 7 agosto 1972 e numero di posizione 818423.

(4-20908)

SPATARO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che: 1) in base agli accordi intervenuti, nel 1976, fra Montedison e Federazione sindacale unitaria è stata realizzata, a Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) una intrapresa industriale per la produzione di specialità medicinali ad uso veterinario ed umano, quale attività sostitutiva di altre sopresse o ridimensionate, con un'occupazione prevista in 120 unità lavorative; 2) detto impianto è stato effettivamente realizzato ed intestato alla società « VETEM » collegata Montedison, anche se non è stato ottemperato l'impegno sottoscritto di giungere alle 120 unità lavorative, facendo registrare un buon andamento produttivo; 3) all'interno del gruppo Montedison è in corso una fase di ristrutturazione degli assetti societari e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

dei programmi del comparto farmaceutico, senza che, per altro, siano state fornite sufficienti garanzie in ordine alle prospettive produttive ed occupazionali dello stabilimento di Porto Empedocle —:

quali interventi si ritiene di svolgere nei confronti di Montedison e società collegate interessate allo stabilimento « VETEM » di Porto Empedocle alla luce della riorganizzazione degli assetti societari e produttivi nel comparto della farmaceutica, al fine di assicurare la piena continuità produttiva dello stabilimento di Porto Empedocle sempre sulla base della gestione Montedison o di sua società direttamente collegata. (4-20909)

LOMBARDO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

1) se risulta attendibile ed in corso di attuazione l'ipotesi profilata dallo stesso ministro in una sua dichiarazione riportata dal quotidiano *La Sicilia* di Catania del 28 gennaio 1987, della creazione di un deposito di scorie radioattive in Sicilia utilizzando una miniera non sfruttata attualmente di salgemma o di sali di potassio;

2) se i lavori eseguiti dall'ENEA nella miniera di Pasquasia in provincia di Enna, sono funzionali e strumentali a ricerche o studi preliminari per il suo successivo utilizzo come deposito scorie radioattive;

3) in caso negativo, a quali altri fini sono stati eseguiti i lavori di cui sopra.

Il sottoscritto fa presente che tali indiscrezioni del ministro ed i lavori non meglio chiariti e definiti nella miniera Pasquasia sono seguiti dalla popolazione dell'Isola ed in particolare da quella della provincia di Enna ed aree vicine, con grande preoccupazione ed allarme per cui il chiarimento del ministro appare urgente ed importante. (4-20910)

LOBIANCO, MORA, MICOLINI, BRUNI, RABINO, MENEGHETTI, ZAMBON E ZUECH. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere — rilevato:

che le misure imposte dalla Comunità Europea (*Stamping out*) per eradicare l'afta epizootica non hanno impedito l'insorgenza di nuovi focolai;

che tale situazione causa gravissimi danni agli allevatori colpiti e al patrimonio zootecnico nazionale;

che d'altra parte le provvidenze di legge stabilite a ristoro dei danni non sono efficaci perché insufficienti a coprire le perdite effettive causate dal flagello dell'afta, con la possibile conseguenza di scoraggiare l'allevatore da una tempestiva denuncia del focolaio; interrogano —:

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti indifferibili ed urgenti, tendenti al fine di circoscrivere il contagio e di rendere effettivo il risarcimento dei danni elevandolo al 100 per cento del valore reale del bestiame abbattuto, e ciò in attesa di poter estendere le provvidenze previste dalla legge 590/1981 anche alle malattie infettive del bestiame. (4-20911)

MATTEOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che il « volontariato » universitario nell'ultima guerra mondiale venne disciplinato con circolari ministeriali, come quella del 14 giugno 1941, n. 4080/B/Z —:

quali sono le procedure di legge per ottenere il riconoscimento e quindi fruirsi del nastrino di volontario. (4-20912)

CARLOTTO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso

che la situazione del Servizio Contributi Unificati, Servizio Provinciale di Cuneo, di cui già più volte è stata prospettata la mancanza di personale, è sempre

più allarmante per le pratiche arretrate che si accumulano presso tale ufficio;

che attualmente tale ufficio deve provvedere, fra l'altro, ai seguenti lavori:

a) Settore Accertamento contributi lavoratori dipendenti: totalizzazione giornate denunciate per operai a tempo determinato con mod. ACC1 AVV. — previo confronto con atti del collocamento — (anno 1986 e precedenti); riporto su mod. S/4; riporto su matricole (mod. ACC/3); riepilogo statistico e spedizione al C.E.: Ditte: 1.200 circa, Lavoratori: 4.500 circa.

b) Settore Coltivatori Diretti: nuove iscrizioni definite da riportare sui mod. CD/2-bis ai fini dell'aggiornamento dei ruoli 1987, n. 200; nuove iscrizioni istruite in attesa di definizione n. 1.000; nuove iscrizioni da esaminare n. 170; per un totale di n. 1.370; variazioni definite da riportare sui mod. CD/2-bis ai fini dell'aggiornamento dei ruoli 1987 n. 1.700; variazioni istruite in attesa di definizione n. 1.200; variazioni da esaminare n. 6.400; per un totale di n. 9.500; domande di assegni familiari CD-CM da esaminare n. 3.000;

che per porre rimedio a ciò con la dovuta urgenza è stata richiesta l'autorizzazione per l'assunzione di personale temporaneo per complessivi mesi 50 da utilizzare nel 1° semestre 1987 e che la Commissione Centrale di Servizio ha accolto solo parzialmente la richiesta riducendola a metà;

che a fronte di 15 posti vacanti si prevede la copertura di due soli posti di archivista-dattilografo col 1° marzo 1987;

che, pertanto, il problema rimane sempre insoluto con gravissime conseguenze per il minimo necessario funzionamento di tale ufficio provinciale;

che la sede I.N.P.S. di Cuneo nei giorni scorsi ha respinto 39 domande di liquidazione dell'assegno di natalità dovuto alle coltivatrici dirette, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138;

che tale provvedimento è dovuto esclusivamente al ritardo in cui l'Ufficio

per i Contributi Unificati ha trasmesso all'I.N.P.S. la documentazione attestante il diritto alle prestazioni da parte delle lavoratrici interessate;

che — per quanto attiene la liquidazione degli assegni familiari ai coltivatori diretti e le prestazioni per i lavoratori agricoli subordinati — si verificano intollerabili ritardi unicamente imputabili a disfunzioni del locale S.C.A.U. di Cuneo;

che tale preoccupante situazione è stata rappresentata alla Direzione generale I.N.P.S. con un ordine del giorno unanimemente votato dal Comitato provinciale di Cuneo dell'I.N.P.S.;

che tale disservizio ben noto al Ministero non ha dato luogo ad alcun provvedimento di rimedio e crea danni e proteste nella categoria dei lavoratori interessati —:

quali provvedimenti intende adottare d'urgenza per porre immediato rimedio a quanto sopra ancora una volta rappresentato. (4-20913)

CARLOTTO E PAGANELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso

che nel comune di S. Stefano Roero (Cuneo), esiste una pregevole Torre Medioevale sovrastante l'abitato, soggetta a vincolo che da alcuni anni minaccia il crollo per vetustà, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

che a fronte di tale paventato pericolo è stata, frattanto, inibita con apposita ordinanza imposta dal prefetto, la circolazione nell'ampia zona adiacente la torre e la chiesa parrocchiale (alla quale si accede ormai solo con ripidissima strada e scalinata);

che tale provvedimento del tutto transitorio non risolve però il problema della torre in questione;

che per gli altissimi costi di salvataggio è stato suggerito lo smontaggio della torre e la ricostruzione della mede-

sima in altro sito con una spesa valutata in lire 163 milioni;

che il sindaco del comune ha chiesto, da tempo, a tal fine l'intervento del ministro per i beni culturali, senza ricevere alcuna risposta, pur avendo il bene stare per l'operazione della Sovrintendenza regionale per i beni ambientali e architettonici del Piemonte;

che il ritardo nell'adozione degli interventi di competenza ministeriale pregiudica gravemente la situazione paventandosi il prossimo crollo della pregevole torre in questione con gravissime, irreparabili conseguenze —:

quali provvedimenti intende adottare per risolvere definitivamente l'annoso problema. (4-20914)

ROSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

in questi giorni il sindaco Marcello Ferrari di Bolzano ha dovuto disporre la chiusura delle scuole medie « Tambosi » e « Dante Alighieri » della sua città a causa della presenza di zecche portate dai piccioni nidificanti sotto i tetti degli edifici scolastici giacché tali insetti possono con la loro puntura causare malattie quali la borreliosi e la meningite;

negli ultimi diciotto mesi in molte città italiane la eccessiva densità dei piccioni ha causato epidemie fra gli stessi e che il contagio di malattie quali la febbre bottonosa e la salmonellosi si è trasmesso a numerosi cittadini anche con esiti letali;

a nulla sono valsi i tentativi i più diversi per rarefare le colonie di piccioni o per frenarne la prolificità mediante il ricorso a sostanze contraccettive distribuite con il beccime;

i danni al patrimonio monumentale ed abitativo delle città e a quello alle coltivazioni agricole delle campagne sempre causati dagli stormi di piccioni tendono ad aumentare con progressione geometrica;

la direttiva comunitaria 79/409 annovera tale specie di volatile fra quelle ammissibili all'esercizio venatorio e che le legislazioni di tutti i paesi europei ed extraeuropei autorizzano l'esercizio venatorio ai piccioni;

se il ministro, sentiti i pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e del Comitato tecnico venatorio, non intenda avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 proponendo al Presidente del Consiglio l'emanazione di un decreto che ammetta anche in Italia il prelievo venatorio dei piccioni fino a quando la densità degli stessi non sia riportata a livelli fisiologici sia in relazione al territorio che al numero degli abitanti. (4-20915)

GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

il commissario *ad acta* ha previsto nel redigendo piano regolatore generale del comune di Agropoli (SA) la costruzione di un raccordo stradale che dovrebbe congiungere la via A. Diaz con la via C. Rossi;

tale opera comporterebbe la completa distruzione di una delle più belle zone del Cilento, quella appunto compresa tra le due strade, protetta ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497, nonché, espressamente, da apposito vincolo paesaggistico, da leggi della regione Campania e, da ultimo, dal « decreto Galasso »;

tale raccordo risulta assolutamente inutile; in quanto non vi è alcuna necessità di congiungere le due menzionate strade le quali, peraltro, risultano già ben collegate tra loro attraverso altre strade esistenti;

gli enormi sbancamenti previsti per la costruzione dell'inutile raccordo stradale e di qualche parcheggio, oltre a comportare la dilapidazione di alcune de-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

cine di miliardi di denaro pubblico, potrebbe allo stato, portare beneficio soltanto all'albergo La Caravella, di proprietà del direttore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli, Dr. Converti Claudio;

altra porzione della zona vincolata, dovrebbe invece divenire « zona di completamento » per permettere la vittoria completa da parte della speculazione edilizia che già da anni ha aggredito la zona stessa;

il locale Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione della zona di via A. Diaz in Agropoli, ha rappresentato tutto quanto sopra, attraverso circostanziate osservazioni al P.R.G.;

gli architetti Cianciullo e Supino, redattori del P.R.G. nel rispondere alle osservazioni proposte dal comitato hanno fatto presente che le stesse erano pienamente legittime, e hanno sottolineato di essere stati tratti in inganno circa la clas-

sificazione della zona che dovrebbe essere interessata dalla paventata opera, nonché dalla previsione di zona di completamento, in quanto le autorità comunali di Agropoli non avevano provveduto a consegnare loro i dati relativi ai vincoli paesaggistici esistenti nella zona stessa —:

se non ritengono di dover intervenire, nell'ambito delle rispettive competenze, per fare accogliere, dal predetto commissario *ad acta* tutte le osservazioni proposte dal Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione della zona di via A. Diaz, intese a salvare una delle poche zone del Cilento non ancora completamente devastate dall'edilizia speculativa;

se non ritengono di dover avviare una severa inchiesta per accertare le circostanze riguardanti la mancata consegna ai redattori del P.R.G. degli estremi circa i vincoli paesaggistici esistenti nella zona.
(4-20916)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

AGOSTINACCHIO, DEL DONNO, MANNA ANGELO, PARLATO E TATARRELLA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso

che con il decreto-legge 28 febbraio 1987 n. 54 sono state varate disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

che detto decreto è stato emanato dopo la decadenza per mancata conversione in legge del D.L. 31 dicembre 1986 n. 924;

che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto decaduto ed a quello vigente sono state già avanzate richieste di mutui presso la Cassa depositi e prestiti;

che la straordinaria necessità ed urgenza, posta a base dei decreti, è sostanzialmente vanificata dai ritardi delle regioni e dagli ostacoli burocratici che oppone la Cassa depositi e prestiti, che opererebbe secondo indirizzi restrittivi, evidentemente dettati dal ministro del tesoro, in attesa forse della conversione in legge del decreto n. 54 del 1987 —;

quali provvedimenti sono stati adottati o sono in via di adozione per una applicazione senza ritardi del D.L. 28 febbraio 87 n. 54 per consentire agli enti interessati l'adeguamento alle disposizioni del DPR 10 settembre 1982 n. 915 degli impianti e relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

i motivi per i quali le regioni, particolarmente quelle meridionali, oppongono inammissibili ritardi all'esame dei progetti;

se siano state date disposizioni alla Cassa depositi e prestiti per un sollecito esame delle pratiche relative ai mutui e, nella ipotesi contraria, le ragioni della omissione ed i motivi per i quali non ancora sarebbero state esaminate le pratiche giacenti. (3-03360)

CUFFARO, CECI BONIFAZI E COLUMBA. — *Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che

i Comitati di consulenza del CNR agiscono in regime di prolungata proroga;

la legge che ha modificato la composizione dei Comitati ne prevede la scadenza entro il 1988;

le norme ed i criteri ispiratori della legge suddetta considerano i nuovi Comitati da eleggere come organi transitori in vista di una profonda riforma del CNR e quindi essi stessi strumenti qualificati per l'avvio immediato del riordinamento dell'ente;

la fase di passaggio deve essere comunque volta a valorizzare il ruolo dell'ente come parte costitutiva e fondamentale di una rete scientifica in grado di gestire grandi programmi di ricerca orientata e finalizzata;

il rinnovo dei Comitati è un passo importante per accrescere l'efficienza dell'ente e potenziare la sua attività —;

quali motivi abbiano rallentato e tuttora impediscano lo svolgimento delle elezioni;

quali passi abbia compiuto od intenda compiere il ministro per sollecitare il CNR al rispetto delle scadenze ed eventualmente, nel caso di ostacoli esterni, per porlo nelle condizioni di espletare rapidamente tutte le procedure perché si dia corso alle votazioni e si giunga al più presto alla costituzione dei nuovi Comitati. (3-03361)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, per sapere — premesso

che in data 23 novembre 1981, nel quadro del piano di edilizia penitenziaria per il Lazio e su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, l'amministrazione comunale di Rieti individuò le seguenti tre aree su una delle quali edificare la nuova casa circondariale: Ara Grande di Colle Aluffi, Settecaminì, Quattrostrade;

che la Commissione prevista dall'articolo 6 della legge 1133/71 prescelse, come da verbale del 1° dicembre 1981, l'area dell'Ara Grande presso Colle Aluffi;

che l'amministrazione comunale di Rieti, con deliberazione n. 151 del 4 maggio 1982, fece propria la scelta della Commissione e provvide contestualmente ad apportare le opportune varianti al piano regolatore generale;

che il 21 gennaio 1982, per realizzare la nuova casa circondariale di Rieti, venne stipulata con il Consorzio Edilizia Sociale Industrializzata-Lazio (C.E.S.I.L.) che ha sede in Roma, la convenzione n. 49955, con iniziale finanziamento di 12 miliardi di lire;

che dopo tutte le approvazioni previste dalla normativa vigente dei progetti di massima ed esecutivo, e concluso l'iter procedurale per l'occupazione dell'area prescelta, in data 31 gennaio 1985 il C.E.S.I.L. prese in consegna i lavori;

che questi ultimi ebbero inizio il giorno 4 aprile 1985 da parte della Soc.a.r.l. N.E.R., consociata del C.E.S.I.L. dal quale li aveva avuti in affidamento;

che in data 29 aprile 1985 il Provveditore alle OO.PP. per il Lazio, senza che esistessero impedimenti legislativi o amministrativi sospese i lavori iniziati addu-

cendo non meglio specificati « motivi sopravvenuti »;

che, dopo oltre un anno da tale sospensione e di contatti fra Ministero di grazia e giustizia, comune di Rieti e Provveditorato alle OO.PP., in data 26 luglio 1986 il sindaco di Rieti indicava tre nuove aree, del tutto diverse dalle precedenti, su una delle quali edificare la casa circondariale: Camporeatino, Bivio Fonte Colombo, Nucleo Industriale;

che in data 30 luglio 1986 la Commissione prevista dall'articolo 6 della L. 1133/71 (della quale facevano parte due assessori) espresse parere favorevole per l'area del Nucleo Industriale di Rieti (zona a servizi) escludendo Camporeatino in quanto sotto il cono di volo dell'aeroporto Ciuffelli, ed il Bivio di fonte Colombo per le rimozioni della locale popolazione di S. Elia;

che, dopo alcuni incontri fra Giunta comunale e Ministero dei LL.PP., nell'autunno seguente l'area per l'edificazione della casa circondariale venne ulteriormente sostituita con la zona di rispetto del Nucleo Industriale, vicino all'ospedale, alla zona artigianale ed agli abitanti di Vazia e Villa Reatina;

che la Giunta comunale di Rieti nel corso della seduta del 26 gennaio 1987 ha sottoposto al consiglio (che ha approvato a maggioranza) una terna di aree da sottoporre alla Commissione includendo in essa due zone già ritenute non idonee (Camporeatino e Bivio Fonte Colombo) e la zona di rispetto del Nucleo Industriale;

che di fatto, così facendo non solo non sono state offerte alternative alla Commissione chiamata a scegliere l'area, ma si accantona definitivamente l'originario progetto alla Ara Grande di Colle Aluffi dove i lavori erano già stati iniziati —;

se sono a conoscenza dei reali motivi che hanno indotto il Provveditorato alle OO.PP. del Lazio a bloccare in data 29 aprile 1985 i lavori già iniziati a Colle Aluffi;

se intendono o meno intervenire per la ripresa dei lavori suddetti a Colle Aluffi onde evitare in primo luogo l'ubicazione della casa circondariale all'immediato ridosso di nuclei abitati, ed in secondo luogo l'aumento considerevole dei costi (già peraltro ingigantiti dopo il blocco dei lavori) a causa di tutte le procedure che si dovranno attivare con una nuova localizzazione diversa dall'originaria.

(2-01096) « SERVELLO, ALPINI, MACERATINI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere — premesso che

da notizie di stampa si è appreso che la nuova Autovox S.p.A. di Roma:

ha perso 22 miliardi di lire nel 1985 e 20 miliardi nel 1986 (informazione errata perché tale perdita ammonta a 41 miliardi, con un totale quindi di 63 miliardi);

ha debiti per 100 miliardi, oltre quelli verso creditori privilegiati;

la sua quota di mercato in Italia, nello specifico comparto dell'autoradio, è passata dal 40 per cento al 10 per cento (le ultime informazioni indicano il 4-6 per cento);

la società chiederà l'ammissione al concordato preventivo;

il socio F. Cardinali, rappresentante la maggioranza degli azionisti, e la società finanziaria del Ministero dell'industria REL, rappresentata dal presidente M. Lupo, hanno raggiunto un'intesa di massima secondo la quale la REL si farà carico dei problemi del risanamento e del rilancio della società;

la REL è intervenuta a sostegno dell'AUTOVOX (in effetti della NUOVA AUTOVOX costituita prima dell'intervento REL dalla stessa AUTOVOX, che ha conferito suoi beni patrimoniali, e dal suo azionista e presidente Cardinali) il

20 febbraio 1985 in « base » a deliberazione Cipi 1° marzo 1985 (posteriore all'intervento !);

il citato intervento REL appare lungamente meditato in quanto precedentemente vi era stata una deliberazione CIPI del 30 novembre 1983, nella quale venivano genericamente indicate le linee di intervento della REL riguardante l'AUTOVOX facendo riferimento a valutazione di beni e presenza di *partner* tecnologicamente qualificato. Essendo apparsa eccessiva la valutazione dei beni conferiti, il ministro dell'industria del tempo nominò una commissione che si pronunciò per una sensibile decurtazione di alcune poste;

nel novembre 1984 la « meditazione » fu interrotta da un avvenimento che nella prospettiva dei successivi atti appare significativo. A seguito di un debito contratto dall'allora presidente REL P. Panozzo nei confronti dell'AUTOVOX, al tempo nel quale lo stesso ne era amministratore delegato, debito inizialmente dell'ammontare di circa 300 milioni poi ridottosi a 100, lo stesso Panozzo ricevette un'ingiunzione di pagamento da parte dell'AUTOVOX con susseguente pignoramento. Questa azione, pur se formalmente ineccepibile, valutate le circostanze, può apparire quale forzatura sul presidente di una finanziaria pubblica perché, sollecitato da fatti personali, assunse decisioni per qualsiasi motivo rinviate;

al termine del 1984 la documentazione per l'intervento fu inviata dalla REL al Ministero dell'industria e da questo al CIPI che deliberò il 1° marzo un intervento globale di 39,5 miliardi di lire: la NUOVA AUTOVOX ottenne la prima erogazione di 4,999 miliardi in conto capitale anteriormente a tale data e cioè il 20 febbraio;

successivamente all'intervento REL la gestione della NUOVA AUTOVOX ha dato luogo, per il periodo marzo-dicembre 1986 e cioè 22 mesi, ai seguenti risultati: vendite fatturate 66 miliardi, perdite

63 miliardi; l'occupazione di 1.650 unità nel 1984 si era ridotta nell'85 a 660 unità grazie al trasferimento alla GEPI delle esuberanze ed ai prepensionamenti mentre, essendo continuato il ricorso alla cassa integrazione, le unità effettivamente al lavoro sono state 350-400. Ne consegue un rapporto perdite-fatturato di uno ad uno ed un rapporto perdite-salari pagati di tre o quattro ad uno;

a metà del 1986 l'azionista privato, visto che le perdite avevano già superato il capitale sociale, tornò a chiedere finanziamenti alla REL trovando un'opposizione crescente anche per l'attenzione che perdite economiche e di quota di mercato, sospensioni di lavoro, rotazione di dirigenti, avevano richiamato sulla società. All'incirca a questo periodo risale l'inizio di una serie di azioni intentate dall'azionista privato ai danni della REL e dei suoi funzionari, quali il sequestro di azioni detenute presso la REL, provvedimenti di urgenza riguardo crediti, azioni di responsabilità nei confronti dei funzionari REL che avevano posizione di consiglieri di amministrazione della NUOVA AUTOVOX in ragione di una presunta responsabilità gestionale della maggioranza;

nel settembre 1986 si tenne un'assemblea degli azionisti nella quale il Cardinali si presentò come rappresentante di creditori disposti a portare a capitale i loro crediti per un ammontare di circa 6 miliardi. Il capitale fu abbattuto e ricostituito sostanzialmente mediante tale cartacea manovra, la società rimase senza liquidità come prima, la REL che poco più di un anno prima aveva versato in contanti 10,8 miliardi di capitale e 28,7 miliardi di finanziamento vide ridursi la sua partecipazione dal 54 per cento di 20 miliardi al 7 per cento del nuovo capitale con aggiunta patente di inettitudine ma remissione dell'azione di responsabilità nei confronti dei suoi funzionari a fronte di promessa di future transazioni ai fini del risanamento patrimoniale;

in questo periodo la NUOVA AUTOVOX ottenne un affidamento dell'ordine dei 25 miliardi dal Monte dei Paschi di Siena, Istituto che ha poi dichiarato di aver agito in base a lettera di *patronage* della REL che ha intenzione di escutere il 12 marzo se non ripagato dal prenditore;

si ha notizia che da parte della curatela della fallita ex AUTOVOX (che conferì beni patrimoniali quale capitale della NUOVA AUTOVOX) sono state messe in atto azioni revocatorie tendenti a spogliare la NUOVA AUTOVOX di alcuni beni in vista di una possibile sottomissione della stessa a procedura concorsuale;

il presidente Cardinali dopo aver tacciato il Ministero dell'industria di colpevole e strumentale latitanza, presenta una sua autonoma proposta di rilancio della NUOVA AUTOVOX chiedendo ulteriori 10 miliardi alla REL —:

1) se non ritenga che l'opera di ulteriore salvataggio di ciò che resta dell'AUTOVOX, opera che richiede ancora danaro pubblico e probabilmente un'ulteriore penalizzazione dell'occupazione, non debba far perno su nuovi soci privati capaci di apporto tecnologico e di una corretta gestione aziendale;

2) se di conseguenza non intenda provvedere ad una drastica operazione di risanamento di una situazione che comportamenti quantomeno discutibili hanno reso inaccettabile;

3) se non ritenga necessario sottoporre i documenti in possesso del Ministero alla Procura della Repubblica perché un'indagine giudiziaria chiarisca le ragioni delle elevatissime perdite subite dalla NUOVA AUTOVOX;

4) quali interventi abbiano indotto l'ex presidente della REL ad assumere atteggiamenti contraddittori manifestati dai forti ritardi iniziali, dalla decisione di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

una susseguente erogazione di fondi anticipata rispetto alla deliberazione, a rilasciare indebitamente lettera di *patronage*;

5) come sia avvenuto che il pacchetto di azioni della NUOVA AUTOVOX, detenuto dalla fallita ex AUTOVOX, sia passato in proprietà di Cardinali;

6) che cosa sia avvenuto del marchio AUTOVOX;

7) quali azioni revocatorie sono state promosse dalla curatela della fallita ex AUTOVOX;

8) i motivi che hanno impedito il recupero dell'applicazione ex legge Prodi della nomina commissariale anche nelle aziende a partecipazione REL, così come dichiarato dallo stesso Ministro in Commissione industria della Camera.

(2-01097) « FAUSTI, BECCHETTI, FIORI, ROCCHI ».

* * *

MOZIONE

La Camera,

considerato che quanto avvenuto nel Tana Beles ha evidenziato pericolosi coinvolgimenti di imprese e di lavoratori italiani nei conflitti in atto in quel paese;

considerato che è in atto in Eritrea una guerra di annessione da parte del regime etiopico e che le relazioni tra l'Eritrea e l'Etiopia sono state definite dalla risoluzione dell'Onu 390/A5;

considerato che in sede di Commissione affari costituzionali e di Commissione affari esteri della Camera, nell'esame dell'accordo Italo-Etiopico sono emerse rilevanti questioni di costituzionalità e ne è stato rilevato il contrasto con quanto stabilito nella sopracitata risoluzione Onu e gli impegni derivanti dal trattato di pace;

considerato le misure repressive e le violazioni dei diritti umani poste in essere dal regime etiopico contro le popolazioni eritree e contro le opposizioni interne, più volte denunciate dagli stessi organismi internazionali;

considerato l'intervento diretto dell'Unione Sovietica a sostegno del regime etiopico;

considerato che la Carta costituzionale e gli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di diritti umani e diritti dei popoli impongono iniziative di concreto impegno per quanti nel mondo lottano per la libertà, la democrazia e l'autodeterminazione;

considerato che sino ad oggi essendo state presentate numerose interrogazioni, interpellanze e mozioni, non si è ancora potuto esaminare in Parlamento l'assetto complessivo delle relazioni italo-etioptiche e più complessivamente con i paesi del Corno d'Africa

impegna il Governo

1) a sollecitare la discussione delle relazioni etiopico-eritree da parte dell'Onu in relazione alla risoluzione 390 A/5, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei popoli;

2) a sollevare la questione della violazione dei diritti umani in Etiopia presso l'Onu e le sedi internazionali competenti;

3) a chiedere il ritiro delle truppe e dei consiglieri sovietici operanti in Etiopia;

4) a ridiscutere complessivamente in Parlamento i rapporti diplomatici ed i programmi di cooperazione, definendone finalità e sistemi di controllo;

5) a garantire il diritto d'asilo in Italia per quanti in Etiopia e in Eritrea si battono per i diritti dei popoli.

(1-00233) « GORLA, POLLICE, CAPANNA ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma